

GIOVANNI ZANIOL

**«PER IL BUON ORDINE»
POLIZIA URBANA E VIGILANZA A ROVERETO
(SEC. XIV-XXI)**

Introduzione di Mauro Amadori
Prefazione di Christian Zendri



COMUNE DI ROVERETO
BIBLIOTECA CIVICA "G. TARTAROTTI"
2020

Annali Roveretani
Serie ricerche, 2

*Collana diretta
da Gianmario Baldi*

In copertina
Ettore Gilberti, Uniforme delle Civiche guardie di Rovereto (1913)
Rovereto, Biblioteca civica "G. Tartarotti", Archivio comunale.

GIOVANNI ZANIOL

**«PER IL BUON ORDINE»
POLIZIA URBANA E VIGILANZA A ROVERETO
(SEC. XIV-XXI)**

Introduzione di Mauro Amadori
Prefazione di Christian Zendri

COMUNE DI ROVERETO
BIBLIOTECA CIVICA "G. TARTAROTTI"
2020

INTRODUZIONE

Il presente volume è frutto dell'attività di ricerca svolta presso l'Archivio storico della Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" per ricostruire la storia delle modalità con le quali la città di Rovereto ha affrontato, nel corso della sua storia, il problema della sicurezza di persone e territorio in ambito municipale e territoriale.

Il lavoro si inserisce in un più ampio progetto dell'Amministrazione comunale che intende radicarsi nel passato per meglio comprendere il presente e ripensare di conseguenza istituzioni e servizi rivolti ai cittadini.

La ricerca, condotta su fonti di prima mano per larghissima parte inedite, ha consentito di tratteggiare lo sviluppo e le vicende di un'istituzione importante all'interno dell'amministrazione cittadina. La storia stessa del Corpo di Polizia locale e le strategie messe in atto per la gestione della sicurezza urbana, del resto, mettono in luce la sua evoluzione lungo i secoli e consentono contemporaneamente di cogliere da un particolarissimo ambito visuale lo sviluppo istituzionale, giuridico, politico e sociale dell'intera città.

Si è dapprima preso in esame il patrimonio di fonti documentarie risalenti al periodo della signoria dei Castelbarco (XIV secolo e inizio del XV) e, in seguito, quelle relative al dominio veneziano. Si sono potute così individuare le più antiche testimonianze dell'attenzione al mantenimento dell'ordine e della pace nel borgo (poi città) di Rovereto e nelle comunità rurali circostanti attraverso lo studio delle disposizioni contenute nelle Carte di Regola, nel primo statuto cittadino del 1425 e in alcuni proclami podestarili emanati tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento.

Lo studio della documentazione del periodo asburgico ha consentito di rilevare continuità e mutamenti nella gestione del problema della sicurezza urbana e dei soggetti di volta in volta preposti alla sua tutela, con un assetto

destinato a perdurare fino ai primi decenni del XIX secolo. In quest'ambito, rivestono particolare interesse alcuni registri cinquecenteschi e seicenteschi contenenti varie raccolte di capitoli destinati a disciplinare l'attività delle figure incaricate a vario titolo del mantenimento dell'ordine in città e in campagna, della regolarità dei commerci e dell'ordinato sfruttamento di boschi e pascoli.

L'ampissimo patrimonio archivistico risalente al XIX secolo ha dato modo di notare come, a partire dal terzo decennio dell'Ottocento (e precisamente dal 1824), la tutela della sicurezza cittadina in tutte le sue molteplici derivazioni sia stata affidata non più a cittadini eletti per un incarico di durata determinata, bensì a un corpo stabile di guardie regolarmente assunte a seguito di prove di concorso, la cui attività era dettagliatamente regolata da leggi statali e da regolamenti organici approvati dalla Municipalità roveretana. La documentazione legata allo svolgimento delle differenti mansioni e alle vicende lavorative e personali delle singole guardie ha permesso di tratteggiare l'attività del Corpo nelle sue molteplici sfaccettature e nei rapporti con la struttura comunale e con la cittadinanza.

Lo studio della documentazione del XX secolo (che si dirada a partire dagli anni '30, forse perché oggetto di un'attività di scarto maggiore) è stato completato con il reperimento e l'esame della normativa vigente nazionale e provinciale di polizia locale e delle recentissime delibere comunali che hanno portato alla formazione del Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e Valli del Leno* al servizio dei Comuni di Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Volano, Calliano, Besenello, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Folgaria, Lavarone e Luserna con uno sguardo ai tratti di discontinuità e a quelli, forse più numerosi, di continuità con il passato.

Mauro Amadori

Direttore generale del Comune di Rovereto

PREFAZIONE
A PROPOSITO DI UNA STORIA DEL DIRITTO PROPRIO

Le pagine di questo studio di Giovanni Zaniol non nascono per caso. Non si tratta, in questo mio modestissimo contributo, soltanto di ripercorrere la genesi prossima di una ricerca che ora vede la luce e si presenta ai lettori, alla loro curiosità e al loro giudizio. Certamente, si tratta anche di questo: senza l'intuizione brillante di Gianmario Baldi, direttore della Biblioteca Civica "Girolamo Tartarotti", che ha voluto dare vita a una collaborazione, con chi scrive queste righe e con Zaniol stesso, nulla sarebbe successo. E, d'altro canto, se l'intuizione di Baldi non avesse trovato il pronto e convinto sostegno dell'Amministrazione comunale di Rovereto, del sindaco Francesco Valduga, della Giunta, del direttore generale Mauro Amadori e del comandante della Polizia Municipale Emanuele Ruaro, sarebbe rimasta solo, come si è detto, una brillante intuizione. A tutti loro devono quindi andare il giusto riconoscimento e la giusta gratitudine, ed è qui mio gradito dovere quello di farlo.

Tuttavia, questo non basta. Nulla, nemmeno l'intuizione di Baldi, sarebbe accaduto se ormai da molto tempo Rovereto non avesse custodito, come preziosi scrigni colmi di tesori, la stessa Biblioteca Civica e l'Archivio Storico comunale, e se attorno a questi scrigni non avesse saputo destare e mantenere desta una giusta, disinteressata e vivace curiosità scientifica, attirando studiosi e altri nutrendoli e formandoli (e a questo proposito un grazie speciale voglio porgere all'archivista Cristina Segà, che ha messo generosamente a disposizione di Zaniol la sua conoscenza dei fondi d'archivio). E ancora, nulla sarebbe accaduto se da sempre Rovereto non fosse stata pronta a ricercare, nel passato, i fili capaci di collegarla

all'esperienza presente e al futuro, non perdendosi alla ricerca di un banale, e banalizzante, insegnamento di quella storia maestra di vita a cui, troppo spesso, si fa disinvolto cenno¹, ma, in modo apparentemente più modesto, e però molto più autentico, cercando di capire ciò che è accaduto per tentare almeno di comprendere gli avvenimenti presenti nel loro stesso compiersi. Se è vero, come è vero, che il nostro futuro è alle nostre spalle², e che, come l'angelo della storia di Walter Benjamin, tutto ciò che possiamo vedere con i nostri occhi, sono le rovine di ciò che è stato, senza poterle ricomporre e senza poter vedere dove il vento, che soffia dal Paradiso, ci stia conducendo.

Non pagine nate per caso, dunque, e anche per un'altra ragione. Perché tanto io, che scrivo queste poche righe, quanto Giovanni Zaniol, veniamo da una scuola, quella di Diego Quaglioni, che ha insegnato a non trascurare le fonti della storia, e soprattutto della storia giuridica, particolare, pur senza mai rinunciare a interpretarle alla luce di ciò che solo è universale nel diritto: la scienza giuridica, la dottrina. Per dirla in altro modo, veniamo da una scuola che ha insegnato a leggere, comprendere e valorizzare il diritto proprio, particolare, alla luce del diritto comune, universale³.

Si è trattato e si tratta, quindi, di raccogliere esperienze giuridiche singolari e minute, ma non per farne, semplicemente, erudita collezione⁴, bensì per coglierne il senso, la direzione, il significato e, forse, qualche tendenza futura e qualche implicito pericolo.

Così ha fatto, o provato a fare, in queste pagine, Giovanni Zaniol, mettendo da parte, per un tratto, i suoi studi danteschi, per cimentarsi nella ricerca d'archivio.

Dell'ampiezza di questa ricerca ognuno potrà giudicare grazie alla bibliografia posta in appendice, in cui sono elencati i fondi archivistici ai

1 Come se fosse facile, nel mutare continuo dell'esperienza storica, discernere ciò che del passato conserva importanza per noi, tanto diversi e lontani dal passato stesso. Su tutto il problema, assai complesso e risalente, si vedano le osservazioni di D. QUAGLIONI, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, 2004, pp. 115-118.

2 H. ARENDT, *Walter Benjamin: l'omino gobbo e il pescatore di perle*, in EAD., *Il futuro alle spalle*, Bologna, 1995², pp. 43-103, soprattutto pp. 60-61.

3 Esempiare, in questo senso, D. QUAGLIONI, *Gli interpreti dello statuto*, in *Statuti di Rovereto del 1425. Con le aggiunte dal 1434 al 1538*, ed. a c. di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, Rovereto, 1991, pp. 53-59. Su tutta la questione del rapporto fra diritto comune e diritto proprio, e sul senso stesso di queste espressioni, resta ancora imprescindibile F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970.

4 Ché, altrimenti, come è stato scritto autorevolmente, si avrebbe solo una raccolta di «minuzzaglie», tanto erudita quanto inutile (cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006, pp. 231-232).

quali, anche, ognuno che lo vorrà potrà risalire per un controllo, un confronto, un approfondimento, come si usa fare e si spera accada in ambito scientifico.

E cosa ha tratto, da quello scrigno, lo studio di Zaniol! Un tesoro di informazioni e idee, a cui ognuno potrà attingere con dovizia. Chi lo vorrà, troverà curiosità e ricordi della vita cittadina, recente e meno recente. Chi sarà, invece, animato da altri interessi potrà misurare tutta la somiglianza e, insieme, la differenza tra l'esperienza dei secoli passati e la nostra. Apprenderà così, forse con un poco di stupore, che secoli lontani dal nostro, e probabilmente, assai meno sicuri, erano però assai meno spasmodicamente interessati alla "sicurezza" di quanto accada a noi oggi. Essi invece privilegiavano un'idea e una politica di buon ordine e buon governo al cui mantenimento e perseguimento i cittadini erano chiamati a cooperare di persona, assumendosi responsabilità non solo politiche ma anche esecutive in modo diretto. Così accadeva che i cittadini fossero chiamati a ricoprire, per brevissimi periodi e secondo una turnazione obbligatoria, uffici pubblici che imponevano su di loro la diretta responsabilità del mantenimento di quel buon ordine a cui tutti aspiravano.

Potrà poi scoprire che da molto tempo Rovereto ha saputo esercitare un ruolo importante, anche da questo punto di vista, nella Vallagarina, senza per altro che tale ruolo fosse necessariamente cristallizzato in forme giuridiche precise e vincolanti.

Il lettore potrà quindi, se vorrà, osservare che il buon ordine della vita cittadina era perseguito senza il bisogno di rigorose specializzazioni delle funzioni e senza volere a tutti i costi disciplinare in modo minutamente centralizzato ogni momento della vita pubblica e privata. Ci si limitava invece ai dettagli necessari e insegnati da una lunga esperienza, affidandosi, per il resto, alla responsabilità degli ufficiali pubblici che erano, al contempo, cittadini chiamati a rispondere della loro condotta in modo rigoroso e dettagliato.

Potrà anche assistere ai mutamenti, sempre crescenti a partire dalla metà del Settecento, e intesi a ridisegnare un intero assetto giuridico e

istituzionale. Così, ecco profilarsi da un lato una più articolata e specializzata diversificazione degli organi amministrativi, e dall'altra una crescente centralizzazione che limiterà, in modo sempre più spiccato, l'autonomia cittadina. Siamo nell'età che segna l'abbandono del dualismo fra diritto proprio, particolare, e diritto comune, cioè universale, per approdare a un diritto rigidamente statale, di uno Stato rispetto al quale le città, e quindi anche Rovereto, non sono più ordinamenti giuridici particolari con autonoma legittimazione ed esistenza, ma, ormai, semplici articolazioni territoriali⁵. Di qui, dunque, la già accennata specializzazione delle funzioni, la crescente complessità dell'amministrazione, la tendenza sempre maggiore, da parte del diritto pubblico, a invadere campi fin lì rimasti, da questo punto di vista, vergini⁶.

Una simile tendenza si espande e si amplia durante tutto il XIX secolo e in quello successivo⁷. Ne sono dirette testimonianze, fra le altre, la comparsa di specifici regolamenti di polizia municipale, fin lì non reputati necessari, e, icasticamente, l'esigenza sempre più avvertita di costituire un regolare corpo di polizia municipale, e di abbigliarlo con un'uniforme via via più completa, idonea a distinguere gli agenti dai semplici cittadini e a rendere visibile, per così dire, l'autorità dello Stato che in essi si manifesta nell'ambito, appunto, municipale.

D'altro canto, però, questa organizzazione sempre più dettagliata, centralizzata e, quindi, necessariamente rigida, deve fronteggiare le novità dei tempi, e fra queste forse la più significativa è la circolazione di veicoli a motore, con due o più ruote.

Di qui l'esigenza di nuove norme, anch'esse sempre più dettagliate, e di nuovi strumenti. Conseguenze di tutto questo sono non solo la crescente complessità normativa, istituzionale e organizzativa, ma anche il crescente

5 Insomma, siamo nel momento in cui il diritto da comune nel senso di universale, è reso comune nel senso di particolare di un intero Stato. Cfr. F. CALASSO, *Introduzione*, cit., pp. 125-126.

6 Fino alla tendenza ad usare il diritto in modo educativo, che è stata giustamente definita come «parentale» e che sembra aprire prospettive difficilmente controllabili e, a dire il vero, abbastanza inquietanti. Cfr. H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, ed. it. a c. di D. QUAGLIONI, Bologna, 2010, pp. 33-40, soprattutto pp. 37-40.

7 Si vedano almeno un classico come G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, e un affresco relativamente recente in P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, soprattutto pp. 96 ss.

costo del mantenimento di un corpo di polizia municipale specializzato, e quindi le crescenti difficoltà di reperire i denari necessari per tali spese.

Al contempo, soprattutto negli ultimissimi anni, proprio questi cambiamenti sembrano incoraggiare una gestione associata dei problemi connessi con la polizia locale, cosa che da un lato potrebbe favorire la riscoperta di un ruolo peculiare della città di Rovereto, come punto di riferimento e fonte di impulso per l'intera Vallagarina, e dall'altro pare a chi scrive essere all'origine di ulteriori sfide, di ulteriori problemi di non facile soluzione, soprattutto in ragione del carattere sempre più pervasivo che il diritto amministrativo sembra assumere. Luci e ombre, insomma, si sono profilate in questi primi due decenni del secolo XXI: consapevolezza di un ruolo importante, capacità di attirare e coinvolgere altre comunità in un'azione sempre più efficace, e, al contempo, pericolo di generare ulteriore complessità proprio nel tentativo di risolvere quella precedente. Tutto questo potrebbe produrre il rischio che la polizia locale, da fine condiviso dalla cittadinanza, a cui tutti sono tenuti a cooperare responsabilmente in vista del buon ordine della vita associata, diventi invece funzione esclusivamente demandata a un corpo di specialisti, ben organizzato ed efficiente, ma sentito come estraneo e antagonista dai cittadini, con conseguenze difficilmente prevedibili.

Se un insegnamento la storia scritta da Giovanni Zaniol sembra offrire, almeno ai miei occhi, è quello della necessaria connessione della funzione di polizia (e, in generale, dell'intera amministrazione locale) con la comunità nel cui interesse essa è svolta. Ciò che, invece, difficilmente può essere direttamente ricavato da questa storia, è il modo in cui conservare e rafforzare questa connessione: ma forse, questa stessa storia ne fa parte.

Christian Zendri

*Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trento*

RINGRAZIAMENTI

Al termine della ricerca, desidero ringraziare tutte le persone che in questi mesi mi sono state vicine ed hanno dato, in vario modo, il loro sostegno alla nascita e alla redazione del volume.

Ringrazio il dott. Gianmario Baldi, direttore della Biblioteca civica “Girolamo Tartarotti”, per l’accoglienza e la disponibilità che mi ha sempre riservato e per avermi offerto la possibilità di dare un piccolo contributo alla serie *Ricerche* della prestigiosa collana *Annali Roveretani* da lui diretta.

Uguale riconoscenza esprimo al dott. Emanuele Ruaro, comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e Valli del Leno* per l’interessamento, la grande collaborazione e il tempo che ha dedicato a questo lavoro mettendo a mia disposizione la normativa nazionale e provinciale vigente e le più recenti deliberazioni riguardanti la gestione associata del servizio. Grazie anche al dott. Mauro Amadori, direttore generale del Comune di Rovereto, per la disponibilità dimostrata e le utili indicazioni che mi ha fornito.

Con tutto il personale della sezione “Archivi storici” della Biblioteca civica di Rovereto ho accumulato in questi mesi un debito di riconoscenza non facilmente quantificabile. Rivolgo uno specialissimo ringraziamento alla dott.ssa Cristina Segà, senza la cui paziente e gentile collaborazione molto difficilmente sarei riuscito ad orientarmi nelle varie sezioni dell’Archivio comunale roveretano ed al cui aiuto ho fatto ricorso infinite volte sempre con la certezza di avere risposta a qualunque dubbio o questione. Grazie di cuore a Gabriele Anesi, Chiara Costantini, Giorgia Ferraris, Giorgia Filagrana, Francesca Olmi, Paola Volani e ancora a Elena Matassoni, Mirta Manzana e Marie Paule Sabatier per l’accoglienza cordiale nella bella sala di consultazione (divenuta nel tempo una vera e propria seconda casa in cui il lavoro, tra fogli, buste, manoscritti e faldoni di giorno in giorno prendeva forma) e per l’aiuto che mai mi hanno fatto mancare. Un affettuoso e particolare ringraziamento a Ines Bellotto, che per far fronte ad ogni mia richiesta ha fatto più volte al giorno la spola con i magazzini della biblioteca con una gentilezza e un’amabilità che, più che rare, definirei uniche. Grazie anche a Valentina Manica e a Martina Lizza, che hanno curato la digitalizzazione dei documenti riprodotti

nell'inserto a colori e nelle pagine del volume.

Esprimo grande e sincera gratitudine al prof. Christian Zendri, che si è generosamente sobbarcato l'onere della rilettura del dattiloscritto e che con la sua autorevole competenza di studioso (e di roveretano) mi ha dato numerosissime indicazioni e suggerimenti preziosi per il perfezionamento di questo lavoro. Lo ringrazio anche per aver riposto nei miei confronti la fiducia che spero di avere, almeno in parte, ripagato. È un piacevole dovere quello di ringraziare il mio maestro, prof. Diego Quaglioni, e la professoressa Claudia Di Fonzo: senza i loro insegnamenti, generosamente impartiti nel corso degli anni, nulla avrei potuto fare. Con loro ringrazio anche i professori Lucia Bianchin, Giuliano Marchetto, Antonio Merlino, Cecilia Natalini e Beatrice Primerano.

Ringrazio, poi, con riconoscenza la prof.ssa Liliana De Venuto per il suo cortese interessamento e le precisissime indicazioni bibliografiche che mi ha offerto.

Grazie, infine, a Marta Fasan, Vincenzo Desantis, Marta Pilotto, Andrea Corn, Sara Giacomini, Andrea Tigrino, Andrew Cecchinato, Anna Floris, Giulia Cusenza, Tito Valerio e Furio Romano Russo, Sebastiano Dal Ben, Massimo Mazzola, Alessio Zilio, Alessandro Riolfatti, Beatrice Giori, Chiara Toniato, Ignazio Montagnoli e Chiara Iachelini: la loro amicizia e la loro vicinanza hanno dato gioia, senso e colore a ciascun giorno di questi mesi. A loro e ai miei genitori è dedicato questo lavoro.

Rovereto, 26 agosto 2020

Giovanni Zaniol

Avvertenza

La documentazione conservata in archivio (che copre un arco temporale di più di sei secoli) è citata nel modo il più possibile aderente al testo. Sono stati aggiornati all'uso corrente segni grafici quali virgole, apostrofi ed accenti.

Abbreviazioni

BCR = Biblioteca civica di Rovereto

Ar. C.= Rovereto, Archivio storico comunale

CAPITOLO I

DAI SIGNORI DI CASTELBARCO AL DOMINIO VENEZIANO

Sabato 22 dicembre 1358, in un'abitazione di Borgo Sacco, i fratelli Azzone e Marcabruno di Castelbarco stipularono un accordo con i secondi cugini Giancarlo, Tommaso e Bonifacio e con il nipote Armano, stabilendo che gli autori di delitti, furti e risse avvenuti nel territorio di una delle loro signorie e fuggiti sotto altra giurisdizione fossero prontamente catturati e consegnati al signore del luogo in cui tale fatto era stato commesso¹. Il patto, siglato dinnanzi a testimoni ed autenticato da due notai, è una delle più antiche testimonianze dell'attenzione riservata dai signori della Vallagarina ai problemi della repressione dei crimini e del mantenimento dell'ordine nei loro territori.

Rovereto, dapprima modesta *villa* nei possedimenti dei signori di Lizzana (che già nel 1225 vi avevano insediato un *villicus* incaricato di amministrare la giustizia), verso la fine del Duecento era passata sotto il dominio dei Castelbarco. Questi, proprietari di sei castelli e di terreni un po' in tutta la Vallagarina oltre che a Trento e Verona, erano progressivamente divenuti sempre più potenti in ambito militare e politico ed avevano creato un vero e proprio "piccolo stato" che si estendeva dai confini del distretto di Trento fino alla Chiusa veronese². Sotto Guglielmo il Grande, in particolare, la signoria castrobarcense raggiunse l'apice della propria potenza e Rovereto (indicata ormai come *burgus*) visse una fase di evoluzione e sviluppo³: furono costruiti un castello e nuove chiese, mentre una cerchia di mura a protezione della rocca e del borgo favorì la formazione di un luogo di mercato e raccolta dei

1 BCR, Ar. C. 3 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), cc. 3r-4r. Cenni in A. CHIUSOLE, *Notizie antiche e moderne della Valle Lagarina*, Verona, 1787 (rist. anast. Bologna, 1980), pp. 6-7; cfr. inoltre R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, I, Trento, 1862 (rist. anast. Bologna, 1969), p. 204 e *Rovereto da borgo medievale a città*, a cura di G. BALDI e S. PIFFER, Rovereto, 1990, p. 38.

2 Sui Castelbarco si veda G. M. VARANINI, *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti*, in *Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, a cura di E. CASTELNUOVO, Trento, 1987, pp. 17-41.

3 Cfr. M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in *Statuti di Rovereto del 1425. Con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, D. QUAGLIONI, Rovereto, 1991, pp. 9-29, in particolare 10-13.

dazi sulle merci in transito. L'uso della forza e la difesa dai nemici, tuttavia, rimanevano in mano al signore e l'imposizione dei tributi era interamente destinata al mantenimento delle strutture difensive della dinastia. Essa, del resto, traeva la propria legittimazione anche e soprattutto dalla capacità di garantire, oltre che l'amministrazione della giustizia (affidata ad un vicario residente nella cittadina con un piccolo manipolo di ufficiali e birri), la difesa della popolazione, che in cambio della propria sudditanza riceveva protezione all'interno delle mura in caso di pericolo.

Nel XIV secolo, peraltro, il concetto di ordine pubblico assumeva forme molto differenti da quelle attuali: la tutela della pace sociale nelle comunità era un obbligo collettivo, dettagliatamente disciplinato da norme che spesso prevedevano sanzioni a carico di quanti, pur designati per ricoprire una certa carica, non rispettavano il proprio turno. Varie testimonianze in tal senso sono offerte dalle disposizioni contenute nelle Carte di regola di diverse comunità trentine redatte nel Trecento e nel Quattrocento. Si tratta di un complesso di norme prodotte durante l'assemblea periodica dei capi famiglia (la "Regola", appunto) per provvedere al buon andamento della vita della comunità e risolvere quei problemi che richiedevano regole certe e facilmente controllabili: difesa ed utilizzo dei beni comuni (prati, boschi e pascoli), stima e risarcimento dei danni prodotti da uomini o animali alle proprietà collettive o individuali, tutela delle risorse idriche, nomina e competenze di amministratori ed ufficiali. Questi documenti, messi per iscritto ed autenticati da notai (e spesso poi sottoposti all'approvazione di un'autorità superiore che dava loro validità), erano vincolanti per tutti i membri della comunità⁴.

Una delle più antiche Carte di regola relative al territorio roveretano giunta fino a noi fu redatta nel prato del monastero di Sant'Ilario domenica 14 febbraio 1362 (dunque pochi anni dopo l'accordo tra i vari rami della signoria dei Castelbarco) ed ai nostri fini riveste una particolare importanza: vi troviamo, infatti, numerose disposizioni che disciplinano le funzioni delle guardie campestri e boschive denominate saltari, individuano i soggetti di volta in volta tenuti a reclutarli e stabiliscono l'entità del compenso loro

⁴ Sulle Carte di regola nell'area trentina cfr. E. CAPUZZO, *Carte di Regola e usi civici nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», *LXIV*, fasc. 4 (1985), pp. 371-421; M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, 1988; *Carte di Regola e Statuti delle Comunità rurali trentine, I (Dal '200 alla metà del '500)*, a cura di F. GIACOMONI, Milano, 1991; *A norma di Regola. Le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700*, a cura di M. NEQUIRITO, Trento, 2002.

spettante⁵. I saltari, in numero di due, restavano in carica per un anno (a partire dal 30 novembre, giorno di s. Andrea) ed erano tenuti a sorvegliare le proprietà private e quelle comuni, le fronde e la boscaglia così come i raccolti delle coltivazioni, delle vigne e delle piante da frutto. Dovevano anche segnalare entro tre giorni al loro superiore (il massaro-distrettore) i danni provocati da uomini o animali e denunciarne gli autori: in caso contrario essi stessi sarebbero stati costretti a risarcire il danno riscontrato. A pena di 20 soldi, inoltre, non potevano uscire dal territorio della regolania senza espressa licenza del superiore dal giorno di s. Margherita fino all'ottava di s. Michele (cioè dal 20 luglio al 6 ottobre). Come corrispettivo per questi servizi, ai saltari spettavano un sestiere di segale buona e secca ed uno di panico. Se il dovuto non era pagato entro il tempo stabilito, il regolano non in regola con i pagamenti era obbligato a versare il doppio della quantità inizialmente prevista; nell'ipotesi in cui neanche questa quota fosse pagata, il regolano decadeva da tutti i suoi diritti ed era cancellato dalla Regola. Essi, infine, potevano trattenere ben due terzi delle multe relative alla custodia sulle fronde. Il compito di mettere a disposizione i due saltari spettò per il primo anno ai monaci del convento e ad un altro abitante della *villa* di Sant'Ilario, ser Nasimbeno; il secondo anno, invece, oltre a Nasimbeno, a fornire una seconda guardia sarebbe stato proprio Azzone del ramo dei Castelbarco di Lizzana.

Al di là delle competenze di polizia campestre e boschiva attribuite dalle Carte di regola ai saltari ed ai distrettori, tuttavia, si può ritenere che la tutela dell'ordine nelle singole signorie (tra cui quella di Lizzana, che comprendeva Rovereto) sia rimasta per tutto il secolo XIII appannaggio esclusivo delle masnade di birri dei dinasti castrobarcensi. Morto nel 1320 senza eredi Guglielmo il Grande, la compagine familiare si era infatti frantumata nelle quattro linee ereditarie dei Castelbarco di Lizzana, Avio, Castelnuovo e Brentonico⁶; i conflitti tra i vari membri della famiglia e gli accordi stretti da alcuni di essi con la Repubblica di Venezia portarono, nei primi anni del XV secolo, la Serenissima ad impadronirsi gradualmente, nel giro di un trentennio, di tutta l'area inclusa oggi nel Trentino meridionale.

⁵ Il testo è pubblicato in C. BARONI CAVALCABÒ, *Idee della storia e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano*, s.l. e a. [Rovereto, 1776], pp. 266-268, e in C. T. POSTINGER, *Due carte di regola lagarine in volgare. La carta di regola di Marco (1444). La carta di regola di Volano (1474). Le più antiche comunità rurali della Valle Lagarina e le loro regole*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie IV, vol. 1 (1913), pp. 67-112: 108-111.

⁶ Cfr. R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, I, cit., pp. 168-169.

La conquista veneziana fu preceduta da numerosi accordi di raccomandazione con diversi signori lagarini, che tentavano in questo modo di mantenere i propri possedimenti nel complesso quadro dei poteri che tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo si contendevano la supremazia nell'area padano-veneta⁷. Proprio in virtù di uno di questi accordi Venezia entrò in possesso di Ala, Avio e Brentonico nel 1411, mentre tra il 1416 e il 1417 conquistò la rocca ed il borgo di Rovereto⁸.

Con il nuovo dominio la città cessò di essere una semplice appendice del castello castrobarcense: affermandosi come centro principale del "Trentino veneziano" e sede di importanti funzioni amministrative e giurisdizionali, attraversò una fase di notevole espansione in campo politico, economico e sociale, inglobando nella sua rete di rapporti tutte le *villae* circostanti⁹. Ad un capitano della valle, presente già dal 1412 (dapprima a Castel Beseno e poi a Rovereto) con il compito di rendere giustizia, riscuotere le rendite e tenere in efficienza i castelli per il controllo del territorio, si affiancò presto un rettore incaricato dell'amministrazione della cittadina, il podestà. A partire dalla fine degli anni '30, tuttavia, le due cariche furono unite nella sola persona del podestà: Rovereto, in tal modo, divenne unica sede rettorile e andò incontro ad ulteriori trasformazioni urbanistiche e ad una decisa crescita economica potendosi definire a buon diritto *città*¹⁰. Si stabilì nel contempo che nella podesteria roveretana si celebrassero i processi di appello in materia civile di tutta la Vallagarina (mentre in primo grado la decisione nelle cause civili spettava ai vicari dei quattro vicariati di Avio, Ala, Brentonico e Mori), oltre a quelli relativi a tutta la materia criminale. Sempre al podestà i vicari territoriali erano tenuti a denunciare risse, disobbedienze, omicidi e furti commessi nei vicariati, senza iniziare procedimenti contro gli autori di tali reati (in modo tale da applicare le norme più severe e certe previste dagli statuti e da scoraggiare il ricorso a paci private o a conciliazioni

7 Cfr. C. RAVANELLI, *Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino*, in «Archivio Trentino», XI (1893), pp. 69-112 e 212-258; M. KNAPTON, *Per la storia del dominio veneziano del Trentino durante il '400: l'annessione e l'inquadramento politico-istituzionale*, in *Dentro lo "Stado Italico". Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO e M. KNAPTON, Trento, 1984, pp. 183-209; M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento*, Pomarolo (Tn), 1996, pp. 17-21.

8 Cfr. in particolare C. RAVANELLI, *Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino*, cit., p. 108.

9 Si vedano M. BELLABARBA, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di F. COLAO e L. BERLINGUER, Milano, 1990, pp. 175-231; dello stesso Autore cfr. nuovamente *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica*, cit., pp. 13-32, e *Rovereto in età veneziana. Da borgo signorile a società cittadina*, in *Il Trentino in età veneziana*. Atti del Convegno, Rovereto 18-20 maggio 1989, Rovereto, 1990, pp. 279-301.

10 Cfr. A.A. SETTIA, *Da villaggio a città: lo sviluppo dei centri minori nell'Italia del Nord*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. BORTOLAMI, Milano, 1988, pp. 26-40.

pecuniarie). Il commercio fu favorito dalla posizione strategicamente importante (Rovereto infatti era collegata con l'entroterra montano, con il Veneto e con l'Alto Garda, e proiettata attraverso la navigazione sull'Adige verso le fiere di Bolzano e la pianura veneta) e dalla nascita di piccole attività artigianali quali mulini, fornaci, segherie e concerie. In ambito militare, la cittadina era l'estremo baluardo della Repubblica e sul podestà ed il capitano con i suoi uomini stanziati nel castello ricadeva l'onere della sorveglianza sul passaggio di uomini e merci per la via del Brennero. Emersero, infine, processi di ascesa economica e sociale ad opera di un vivace ceto dirigente formato da un ristretto gruppo di famiglie dedite all'attività commerciale, che diverranno le vere ispiratrici della vita della comunità nei decenni e nei secoli successivi, così come il sentimento di una nuova coscienza cittadina¹¹.

Ciò che tuttavia diede la più forte impronta di dignità urbana a Rovereto fu la redazione nel 1425, su impulso del podestà veneziano, di un nuovo statuto¹². Questo *corpus* di norme scritte (esemplato, in modo talvolta maldestro, quasi alla lettera sugli statuti due-trecenteschi della città di Trento) andò a rimpiazzare le consuetudini fino a quel momento osservate in Vallagarina, ma portò anche un mutamento decisivo nel senso del diritto e nella pratica della giustizia¹³. Al posto del vicario signorile e delle regole e consuetudini locali vi era ormai il podestà con il suo seguito di ufficiali, cavalieri ed organi di polizia, a capo di una più solida struttura istituzionale.

Una comunità cittadina articolata e fiorente come quella roveretana del tempo avvertiva di certo l'esigenza che fossero assicurati l'ordine pubblico e la sicurezza di persone, proprietà e merci. A conferma di ciò, negli statuti del 1425 troviamo numerosi capitoli relativi alla tutela della pace sociale in città e nei villaggi circostanti. Era vietato, ad esempio, a pena di una multa, correre per le vie chiamando senza motivo la popolazione alle armi e creando allarmi infondati:

Qualora qualcuno abbia gridato senza ragione «Dai, fuori» o «Alle armi!»

11 Si veda su tutto ciò l'approfondito studio di D. ZANEL, *Rovereto durante la dominazione veneziana (1416-1509)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova-Verona, Facoltà di Magistero, relatore G. Zippel, Anno accademico 1973-74.


12 Cfr. H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, trad. di P. E. DE ZORDO, Rovereto, 1989; G. ORTALLI, *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, in *Il Trentino in età veneziana*, cit., pp. 13-48; Id., *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti di Rovereto del 1425*, cit., pp. 31-47; D. QUAGLIONI, *Gli interpreti dello statuto*, *Ibidem*, pp. 53-59.

13 Cfr. D. QUAGLIONI, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in *Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Rovereto*, Atti del Convegno, Rovereto 23-24 Settembre 1989, Rovereto, 1989, pp. 1-23.

sia condannato e punito con 25 lire di piccoli veronesi; e qualora non abbia potuto pagarli, stia in carcere ad arbitrio del signore¹⁴.

Non era consentito, inoltre, girare armati senza espressa autorizzazione o senza un lume dopo il suono della campana:

Ugualmente, nessuno debba girare per la città senza lume dopo il suono della terza campana e fino al tintinnabolo del giorno; e chi abbia agito in modo contrario, se armato, paghi secondo la disposizione fissata per le armi, se non armato paghi solo 20 soldi, a meno che non andasse in giro per un valido motivo.



BCR, Ar. C. 1 (Statuti di Rovereto del 1425), c. 20 v.

Ugualmente, chiunque, straniero o cittadino, giri armato in città senza l'autorizzazione del capitano e del vicario, per ciascuna spada, lancia, falcione, mazza o altra arma, paghi, se di giorno, 60 soldi, se di notte, il doppio, a meno che chi la porta non stia entrando o uscendo dalla città, e con l'eccezione di coltelli e piccole lame. E chi abbia introdotto armi nel palazzo, paghi il doppio¹⁵.

Allo stesso modo, anche nei villaggi si proibiva di girare con armi di varia foggia:

Ugualmente, nessuno debba girare nel proprio villaggio o altrove con un falcione, una lancia, un giavellotto, una daga, uno scudo, una rotella, una spada, uno spuntone o un piccolo stocco o altra arma, eccetto che con un coltello; e chiunque abbia agito in modo contrario, sia punito per la lancia

¹⁴ Rovereto, *Statuta antiqua*, 31, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570). Testi scelti, tradotti e illustrati da E. BACCHETTI*; presentazione di G. ORTALLI, Rovereto, 2001, p. 116; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 103.

¹⁵ Rovereto, *Statuta antiqua*, 116 e 118, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 117; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., pp. 130-131.

con 100 soldi, per la spada e lo spuntone con 60 soldi, per il clipeo e la rotella con 20 soldi; salvo che, se volessero andare di villaggio in villaggio o di pievania in pievania, possano portare con sé una lancia, una spada e uno spuntone, una rotella o uno scudo. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno¹⁶.

Altre disposizioni regolavano lo svolgimento di mercati e fiere, il commercio e la vendita di prodotti alimentari o l'importazione e la commercializzazione di altri beni:

Ugualmente, qualunque persona della città e del distretto [...] che abbia venduti carni salate, lardo, formaggio, ricotta, olio, strutto, grani, legumi e ogni altro bene commestibile, sia tenuta e debba misurare e pesare bene e correttamente; e chi abbia agito in modo contrario sia punito per ciascuna occasione con 20 soldi veronesi. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno¹⁷.

Ugualmente, nessuno porti grani fuori da Rovereto senza licenza del signor podestà, altrimenti perda il carico (da assegnare metà a chi lo ha scoperto e metà al signore) e nondimeno sia punito¹⁸.

A quali soggetti, tuttavia, spettava la vigilanza su questi fatti e, più in generale, il compito di vegliare sul mantenimento dell'ordine? Lo statuto quattrocentesco non offre un quadro organico e ben definito dei criteri di nomina, delle funzioni e dei compiti spettanti a questi pubblici ufficiali, ma dai capitoli statutari e dalle fonti d'archivio è possibile ricavare alcune indicazioni in proposito. La tutela dell'ordine e della pacifica convivenza in città e nei dintorni spettava in primo luogo al bargello del seguito podestarile ed ai suoi birri, mentre il Consiglio dei venticinque doveva designare, al proprio interno, un cittadino che assumesse la qualifica di *commilito*. Una volta eletto, egli non poteva rinunciare alla carica (pena il pagamento di una multa), ma gli era data la possibilità di scegliersi un socio per lo svolgimento

16 Rovereto, *Statuta antiqua*, 134, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 118; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 136.

17 Rovereto, *Statuta antiqua*, 37, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 101; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 105.

18 Rovereto, *Statuta antiqua*, 161, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 104; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 143.

dei compiti previsti¹⁹. Al *commilito* competeva il controllo sulla regolarità di misure e pesi utilizzati dai negozianti e di controllare che il pane e le altre merci fossero vendute sulla pubblica piazza al giusto prezzo e rigorosamente entro gli orari stabiliti. Poteva effettuare ispezioni e controlli all'interno delle botteghe ed era obbligato a denunciare alla cancelleria podestarile il mancato rispetto delle disposizioni statutarie e dei proclami. Un castellano, residente nella rocca roveretana con una guarnigione di fanti e bombardieri, aveva invece il compito di vegliare sulla difesa della città e del castello e di assumere il comando dell'esercito in caso di pericolo²⁰.

Ulteriori disposizioni stabilivano che fossero eletti degli stimatori della carne onesti e di specchiata reputazione, incaricati di vigilare sui macellai, di stimare il prezzo delle carni ed impedire l'uso di pesi falsi. Erano naturalmente previste per loro sanzioni pesanti se mancavano di effettuare le dovute stime o se agivano in maniera disonesta:

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che siano eletti dei soprastanti onesti e di buona reputazione che sorveglino i macellai, stimino le carni e provvedano a ché non si usino pesi falsi o sia venduta una carne per un'altra o che i macellai trasgrediscano agli statuti.

Ugualmente, qualora i soprastanti o alcuno di loro abbiano omesso di stimare o l'abbiano fatto in modo disonesto o negligente, per ciascuna occasione paghino 20 soldi al signore se negligenti, 60 se disonesti, e siano rimossi dalla carica. E i suddetti soprastanti siano tenuti a denunciare tali comportamenti lo stesso giorno o al massimo il seguente con giuramento, a rischio della suddetta pena²¹.

Sui saltari incombeva il compito di sorvegliare le campagne controllando che non si verificassero furti di frutta, legumi, erba e legname o danneggiamenti agli alberi e alle viti. Anche a loro erano inflitte pene pecuniarie qualora avessero commesso frodi nell'esercizio delle loro funzioni; ulteriori sanzioni scattavano se accettavano denaro o doni da parte di altri cittadini

¹⁹ BCR, Ar. C. 4 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), c. 8r.

²⁰ BCR, Ar. C. 3 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), c. 96v; cfr. M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 32-33.

²¹ Rovereto, *Statuta antiqua*, 173-174, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., pp. 56 e 60; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 147.

per consentire il pascolo dei loro animali, o ancora se non denunciavano prontamente gli autori dei danni riscontrati nelle campagne e nei boschi:

Ugualmente, qualora qualche saltaro di campagna, durante lo svolgimento delle sue mansioni, abbia commesso una frode nell'esercizio delle proprie funzioni, o abbia ricevuto compensi o doni da qualcuno per consentire che alcuni animali pascolino, o qualora, per denaro, amicizia, ricompensa o altra ragione, non abbia denunciato chi causasse dei danni, per ciascuna occasione e in base alla gravità del delitto paghi 3 o più lire di veronesi ad arbitrio del signor podestà o di un suo ufficiale del consiglio e del Comune di Rovereto²².

Lo statuto, inoltre, vietava loro di raccogliere di nascosto dell'uva o di rivenderla nell'esercizio dell'ufficio:

Ugualmente, qualora qualche saltaro delle vigne abbia raccolto furtivamente dell'uva o l'abbia venduta nell'esercizio delle sue funzioni, o qualora con frode abbia concesso oltre il dovuto alle persone precedentemente ricordate, paghi 100 soldi al signore, e se non avrà potuto pagare sia messo alla berlina e stia lì per un giorno, quindi un altro giorno sia frustato per la città e restituisca il doppio alla parte lesa. E qualora per soldi, amicizia o timore o per qualsiasi altro motivo non abbia chiamato in giudizio chi commetta tali danni, o abbia commesso qualche frode nell'esercizio delle sue funzioni, paghi 60 soldi di veronesi per ciascuna occasione e restituisca il doppio alla parte lesa; e qualora non abbia potuto pagare, stia alla berlina per un giorno²³.

Nelle altre località del territorio e nel distretto roveretano l'onere di segnalare al podestà omicidi, ferimenti, risse, incendi, risse e violenze di ogni genere ricadeva sui sindaci: a costoro spettava anche la composizione delle liti vertenti su strade, confini, rogge ed edifici di minore importanza:

Ugualmente, i sindaci delle pievanie del distretto di Rovereto, sotto

²² Rovereto, *Statuta antiqua*, 106, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 61; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 127.

²³ Rovereto, *Statuta antiqua*, 97, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 60; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 124.

giuramento, siano tenuti e debbano, da sé o attraverso un proprio legittimo messaggero, denunciare al signor podestà gli omicidi, le ferite, le risse, gli eccessi, gli incendi, i furti, le violenze e tutti gli altri delitti compiuti nei villaggi della propria pievania e nel suo territorio e distretto, entro il terzo giorno da quando si siano verificati, e il delitto sia stato loro reso noto o sia pubblicamente conosciuto. E chiunque abbia agito in modo contrario, sia punito per ciascuna occasione con 25 lire di piccoli veronesi²⁴.

Il mandato degli ufficiali aveva una durata di quattro mesi, mentre non si trascurava di prevedere pene pecuniarie ed accessorie per quanti si rendevano colpevoli di illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni:

Ugualmente, qualora un ufficiale della comunità abbia commesso una frode nell'esercizio delle proprie funzioni, o abbia preso o sottratto qualcosa oltre il salario riconosciuto (a meno che non abbia preso cibi o bevande che possano essere consumati in pochi giorni), o abbia ricevuto in dono qualcosa che valga più di 20 soldi, paghi al signore, in base alla frode commessa, 50 soldi o più ad arbitrio del signore stesso o di un suo ufficiale, e restituisca ciò che ha sottratto, né sia mai più eletto o assegnato a qualche ufficio²⁵.


Le ingiurie e le percosse a danno di costoro o dei componenti della *familia* del podestà prevedevano un aggravamento delle pene previste qualora questo delitto fosse commesso contro comuni cittadini:

Ugualmente, qualora qualcuno abbia percosso con una spada, una pietra, un bastone o con un altro oggetto il signor podestà, il capitano o il vicario del signor podestà nell'esercizio delle loro funzioni, se ne sarà conseguito spargimento di sangue, gli debba essere amputata la mano con cui ha colpito, salva la possibilità per il signor podestà di commutare liberamente la pena corporale in pena pecuniaria; e se non ci sarà stato spargimento di sangue, sia condannato a 200 lire di veronesi; e qualora non abbia potuto pagare, gli sia amputata la mano con cui ha colpito.

²⁴ Rovereto, *Statuta antiqua*, 9, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 75; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., pp. 96-97.

²⁵ Rovereto, *Statuta antiqua*, 94, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., pp. 57-58; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 123.

Ugualmente, chiunque abbia pronunciato parole ignominiose o ingiuriose contro la suddetta comunità, o alcuno della comunità in merito alla stessa, o alcun ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, paghi per ciascuna occasione, fino a 100 soldi di veronesi in base al delitto e alla persona, ad arbitrio del signor podestà²⁶.



BCR, Ar. C. 1 (Statuti del 1425), c. 23v.

Al di là di queste previsioni, tuttavia, la tutela della sicurezza pubblica era ancora un onere che ricadeva su tutti gli abitanti: questi, infatti, non soltanto erano tenuti al rispetto delle norme statutarie, ma dovevano molte volte collaborare in prima persona alla repressione dei reati più pericolosi per la vita della comunità. Apprendiamo così che il servizio di guardia o di custodia delle porte della città poteva essere affidato a chiunque e che in caso di rifiuto si subiva una pena pecuniaria:

Ugualmente, chiunque, nonostante gli sia stato ordinato, non abbia fatto la guardia nel territorio di Rovereto, paghi 5 soldi per ciascuna occasione; se, invece, militasse nell'esercito o fosse impegnato in qualche marcia, paghi il doppio. Inoltre, colui che, essendogli stato ordinato, abbia rifiutato di custodire le porte della città, paghi per ogni giornata 5 soldi di veronesi²⁷.

Nella documentazione di archivio di fine Quattrocento ed inizio Cinquecento si conservano diverse attestazioni in tema di sicurezza e dei soggetti preposti al suo mantenimento. Una convenzione stipulata dal podestà Pietro Venier in data 4 dicembre 1477, ad esempio, obbligava solidalmente le comunità di Rovereto, Lizzana, Sacco e Volano a contribuire alla costruzione degli

²⁶ Rovereto, *Statuta antiqua*, 132 e 143, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., pp. 70 e 73; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., pp. 135 e 138.

²⁷ Rovereto, *Statuta antiqua*, 113, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 118; cfr. anche *Statuti di Rovereto*, cit., p. 129.

alloggi destinati ai cancellieri ed ai birri della *familia* podestarile nel Palazzo Pretorio, costruito a partire dal 1417 ed oggetto in quegli anni di un importante ampliamento²⁸. Lo stesso podestà, del resto, emanò lo stesso giorno un decreto con cui obbligava cancellieri e cavalieri a corrispondere un canone di locazione di tre ducati d'oro alle comunità che avevano sostenuto le spese di costruzione²⁹. Da una raccolta d'atti e dei carteggi dei podestà roveretani apprendiamo poi che, tra i mesi di marzo e novembre dell'anno 1488, erano in attività un cavaliere di nome Bastiano, coadiuvato dai servi Zanino e Tonio e da due ufficiali, Giovanni e Bartolomeo³⁰. Nel dicembre 1490, invece, l'ufficiale Bartolomeo *vicentinus* (le cui proprietà fondiarie sono registrate nell'estimo cittadino dello stesso anno³¹) riferì di aver diffuso ad alta voce nella piazza principale di Rovereto un proclama podestarile contenente importanti disposizioni relative all'ordine pubblico³². Piuttosto frequentemente, infatti, i podestà in servizio a Rovereto promulgavano lunghi e dettagliati proclami che, una volta diffusi pubblicamente nelle piazze della città, andavano ad affiancarsi allo statuto cittadino (anch'esso continuamente modificato con lettere ducali e provvedimenti presi da Venezia) completando il quadro normativo di riferimento per cittadini ed ufficiali. Il proclama del podestà Girolamo Marino, emanato il 21 dicembre 1490, disciplinava numerose materie, stabilendo per ogni fattispecie una sanzione pecuniaria a carico dei trasgressori. Erano proibiti la bestemmia contro la Vergine Maria e i santi ed il gioco dei dadi; si vietavano lo sversamento di immondizie nel torrente Leno ed il lavaggio di interiora di animali nelle acque delle rogge cittadine e delle fontane, così come l'abbandono di legna, pietre e letame fuori delle porte delle abitazioni. Non era consentito transitare nella terra di Rovereto senza lume dopo la prima ora di notte o con armi, né era permesso ad osti e bettolieri tenere aperte le loro osterie e vendere vino dopo la stessa ora. I mercanti dovevano vendere

28 BCR, Ar. C. 3 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), cc. 50r-51v. Cfr. *Rovereto da borgo medievale a città*, cit., p. 42. Sulla costruzione ed i successivi restauri del Palazzo Pretorio si vedano G. CHINI, *Il Palazzo municipale di Rovereto: note storico-descrittive*, Rovereto, 1897 e soprattutto G. LEONI, *Il Palazzo pretorio di Rovereto: la storia, il restauro*, Mori (Tn), 2003.

29 BCR, Ar. C. 7 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), cc. 22r-24r. Cfr. *Rovereto da borgo medievale a città*, cit., p. 54.

30 BCR, Ar. C. 10 (*Raccolte degli atti e dei carteggi dei Rettori di Rovereto*), cc. 2r-48v. Cfr. *Rovereto da borgo medievale a città*, cit., pp. 85-99.

31 Cfr. *Gli estimi della città di Rovereto: 1449-1460-1475-1490-1502*, a cura di G. BALDI, Rovereto, 1988, pp. 273, 276-277, 327-328.

32 BCR, Ar. C. 3 (*Deliberazioni del Consiglio della Comunità*), c. 71r. Cfr. *Rovereto da borgo medievale a città*, cit., p. 45.

generi alimentari solo nella pubblica piazza; si impediva l'esportazione di biade, vino, legumi, formaggi e bestiame da macello dal distretto cittadino a pena del sequestro dei beni, di tre tratti di corda e di un mese di galera: quanti denunciavano esportazioni illegali, oltretutto, avrebbero ricevuto una ricompensa. I fornai dovevano confezionare e vendere pane di buona qualità ben cotto, e così i macellai erano tenuti a vendere carne a prezzi stabiliti e non potevano procedere a macellazioni senza il controllo e l'autorizzazione del *commilito*. Medici e chirurghi che si trovassero a medicare ferite erano obbligati a darne rapidamente notizia alla cancelleria e, più in generale, tutti i cittadini dovevano denunciare entro venti giorni eventuali furti subiti.

Le disposizioni emanate dal podestà Marino furono pressoché interamente riprese pochi anni dopo (il 17 novembre 1502) da uno dei suoi successori, Girolamo Nani: egli aggiunse alla già lunga lista di divieti ed obblighi il dovere di denunciare la pratica dell'usura nelle compravendite e nei contratti e la proibizione di dare ospitalità o rifugio alle persone bandite dalla giurisdizione di Rovereto, oltre a norme più precise sulla vendita ed il prezzo delle carni³³.

Volendo brevemente riassumere quanto visto fino a qui, si rileva come, durante tutto il dominio veneziano, la tutela della sicurezza fosse ancora affidata a tutti gli abitanti della città e dei centri minori, periodicamente eletti per ricoprire determinati uffici (come quello di *commilito*, saltaro o stimatore). Accanto ad essi, però, il mantenimento dell'ordine pubblico spettava concretamente ai componenti (il più delle volte forestieri) della *familia* del podestà, vale a dire al bargello con i suoi subalterni. Egli era tenuto a prestare giuramento di fedeltà al podestà veneziano ed alla Repubblica e doveva garantire la puntuale esecuzione degli ordini podestarili negli affari criminali effettuando arresti e denunce, impegnandosi in tutti i modi per assicurare la pacifica convivenza alla popolazione roveretana.

³³ BCR, Ar. C. 11 (*Raccolte degli atti e dei carteggi dei Rettori di Rovereto*), cc. 2r-4v. Cfr. *Rovereto da borgo medievale a città*, cit., pp. 99-100.

CAPITOLO II
TRA VENEZIA E L'IMPERO.
SICUREZZA URBANA E ORDINE PUBBLICO
NEL XV E NEL XVI SECOLO

Con il passaggio all'Impero a seguito dalla sconfitta di Venezia ad Agnadello nel giugno 1509, Rovereto, che ormai si considerava a tutti gli effetti *città*, inizialmente mantenne - ed anzi consolidò - la propria autonomia. I Roveretani chiesero subito all'imperatore Massimiliano I, ottenendola, la conferma di statuti, privilegi e consuetudini risalenti al precedente dominio veneziano, assicurandosi così la giurisdizione del Consiglio (con la conseguente libertà di assegnazione delle cariche pubbliche) e la vigenza di norme che disciplinavano, evitandone la frammentazione, la trasmissione dei patrimoni di quelle famiglie borghesi che nei decenni precedenti avevano svolto un decisivo ruolo di traino nello sviluppo della città ed esercitato uno stretto controllo sulla sua conduzione politica¹. La successiva annessione di Rovereto alla Contea del Tirolo, avvenuta nel 1522, portò però ad un progressivo ridimensionamento del ruolo politico ed istituzionale che la città aveva acquisito sotto i Veneziani, obbligandola a misurarsi con le più articolate strutture amministrative del governo centrale ed a piegarsi al pagamento di tasse e tributi da cui in un primo momento era stata dispensata.

L'apparato politico-sociale cittadino, al contrario, non subì cambiamenti di rilievo: la tutela della sicurezza pubblica e della pace sociale in città e nei villaggi rimase affidata ai pubblici ufficiali operanti all'epoca della Serenissima. I loro compiti erano ancora disciplinati dallo statuto quattrocentesco (modificato in più occasioni nel corso del precedente secolo e in quello cominciato da poco) e da proclami pretorili articolati in capitoli che si affiancavano alle norme statutarie nelle materie più disparate, disciplinando in modo più preciso le funzioni delle varie figure di ufficiali incaricati del mantenimento dell'ordine. Particolarmente interessante è, in tal senso, un proclama risalente al 1533, i cui capitoli furono ripresi e copiati con poche

¹ Cf. D. QUAGLIONI, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, cit., pp. 18-22 e M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica*, cit., pp. 23-26.

modifiche in numerosi registri fino all'ultimo quarto del XVIII secolo². Il contenuto è di grande varietà; si vietano prima di tutto, la domenica e nelle Feste comandate, qualsiasi attività lavorativa e l'acquisto o la vendita di beni ad eccezione dei medicinali e di carne, pollami, pesci o frutti portati quel giorno in piazza. A nessuno era poi consentito di tenere fuori delle abitazioni ed in qualsiasi altro luogo mucchi di letame o di immondizie puzzolenti. Era vietato lavare interiora o intestini di animali nella roggia che attraversava la città e i negozianti erano tenuti a vendere prodotti di buona qualità ed al giusto peso. Il pane doveva essere bollato e mostrato al *cavaliere di Comun* (che poteva entrare nelle case per ispezioni e non doveva per questo essere dileggiato o subire resistenze), mentre prodotti come biade e uova dovevano essere venduti solo nella piazza delle Oche ad un giusto prezzo. Era vietato l'acquisto di biade da mercanti forestieri, mentre il pesce, prima di essere venduto, andava portato al castellano ed al pretore e poi stimato dai cavalieri del Comune. Ulteriori disposizioni, infine, imponevano la vendita di vino a giusta misura e vietavano di macinare di grano nei giorni festivi se non dopo l'*Ave Maria* della sera. Alcuni capitoli erano specificamente dedicati ai *cavalieri di Comun* ed imponevano loro precise regole di comportamento nell'esercizio delle loro funzioni:

«Item che li cavalieri di Comun sian obligati, secondo che han zurato esser diligenti per capitoli et li ordini infrascritti, senza alchun rispetto da cadaun, et trovando contrafactori tuor le robe et presentarle a li proveditori, li quai faran la sua determination: avanti la qual determination non si possan appropriar cossa alchuna sotto pena di privation del suo officio.

Item et si in alchun caso li cavallieri di Comun non faranno il suo debito per negligentia over per intelligentia secreta con alchun, che cascon lori a la pena a la qual cascarano quell'altri in cadaun de li capitoli infrascritti in li quali lori mancharan di far il suo officio»³.

Altri capitoli riprendevano il dettato statutario e specificavano le mansioni di saltari e distrettori. I primi, oltre ad un generale obbligo di diligenza e al divieto di venire a patti con danneggianti eventualmente scoperti, non potevano portare a mogli e figli frutti, legumi e altri prodotti della campagna né

² Cfr. BCR, Ar. C. 51 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), cc. 6r-13r; si vedano poi BCR, Ar. C. 25, 26, 27, 415, 448, 774, 776, 777, 778, 779, 780.

³ BCR, Ar. C. 51 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), c. 10v.

potevano permettere ad altre persone di appropriarsene a pena della perdita del salario. Dovevano impedire che qualcuno, di giorno come di notte, penetrasse negli orti o nei boschi per danneggiare, rubare o tagliare legna senza permesso ed erano tenuti a denunciare tempestivamente ai distrettori furti e danni di cui venivano a conoscenza. I distrettori dovevano garantire di comportarsi come era imposto ai saltari e controllare ogni settimana il loro operato⁴.

Dell'attività di *cavalieri del Comun*, saltari e distrettori si è conservata una ricca documentazione, composta da registri di denunce e contravvenzioni per irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell'ufficio. Il registro più antico risale al 1524 e contiene le denunce di irregolarità riscontrate quell'anno dai *cavalieri del Comun* Bastiano Parolin e Bertoldo *de Archo*. I motivi erano vari: lavoro nei giorni festivi, contrabbando di vino, vendita di merci avariate o non controllate dagli ufficiali preposti, contraffazione di pesi e misure e mancato rispetto degli orari di chiusura di bettole e osterie. Il primo cittadino denunciato quell'anno fu un certo Stefano:

«Stephano fiol de Zuan Pagani, in su li molini de San Lunardo de la Trentina, denunciado per mi Bastian, cavaler de la spectabile Comunità de Rovere, et Bertoldo de Archo mio compagno per averlo trovado masinar adì domingo 24 zenar 1524 anti vinti due hore»⁵.

Il trasgressore non la passò liscia, ma l'autorità cittadina, anche a seguito delle sue scuse, fu relativamente indulgente:

«Io Piero Circulo, uno de li provededori per la libertà, avvi da li compagni datami la causa predicta, al dito vel dicto denunciato cum più sue excusationi: sopra el tuto han havuto respecto, et per esser la prima volta lo condanno in l. 3 de olio da esser dato a la luminaria del Corpus Domini in San Marcho, et che cum effecto li cavalleri predicti lo fasi dar. Et questo fu adì 29 zenar 1524»⁶.

Stephano, infine, pagò le tre libbre d'olio il successivo 10 febbraio; uno dei due solerti cavalieri le consegnò ad un monaco di nome Raffaele, che subito le utilizzò come era stato stabilito.

⁴ Ivi, cc. 11r-13r.

⁵ BCR, Ar. C. 775 (*Registri dei Cavalieri di Comun 1524-1662*), c. 1v.

⁶ *Ibidem*.

275

Serphano fidel & zua pagano per se li me
 lini da & l'ordine de la trussura
 de no ardo i me busta candell de
 la spectacul comunis de unno
 et li usi de ardo mio compagno
 l'ordine de unno unafra ad
 long 29 ~~15~~ 24 anni
 uno per uno

Jo piro circolo uno de li predadori & la
 libro mi de li obgrati l'anno de la ca
 p'ura aldito al dieo dominico cu pin
 p'ura comunis. f'ura ol me bo sempre
 rispetto a me & a la p'ordia lo c'eda
 no i t' g' d'io dieo de p'ol d'io ala l'ura
 unno dal corpus d'ui i fan mar d'io
 et t' cu ardo li canelloni p'ura lo f'io d'io
 i t' g' d'io fu ad i. 29. g'omni 1529

Serphano signor de la pace la papa de la
 tra de dio g'edato ad i. 10 feb 1524
 et consegnato a me p'ura Amadori
 in unafra ^{ordinis} et p'ura p'ura i el com
 ma in fin march una p'ordia
 p'ura al corpus d'ui

BCR, Ar. C. 775 (Registri dei Cavalieri di Comun), c. 1v.

Lo statuto quattrocentesco, nato già vecchio, aveva mostrato presto le sue carenze ed era stato più volte modificato; esso, tuttavia, sopravvisse almeno

fino alla metà del XVI secolo. Un primo tentativo di procedere ad una revisione risale al 1550: in questa occasione fu nominata una commissione incaricata di studiare il problema e di svolgere l'opera di revisione, che fu ultimata nel 1553. La procedura di approvazione da parte dell'autorità imperiale, però, riprese solo nel 1564 con un nuovo statuto articolato in due libri dedicati al civile ed al criminale, finalmente approvato e pubblicato nel 1570⁷.

La redazione cinquecentesca scandì una nuova tappa nel percorso della tradizione statutaria roveretana⁸; la sua importanza è per noi particolarmente rimarchevole, giacché disciplina in modo più organico e chiaro le competenze ed i doveri dei soggetti investiti di pubbliche funzioni. Il pretore (esattamente corrispondente al podestà dell'epoca del dominio della Serenissima) doveva assoldare e mantenere un bargello con un seguito di *officiales*, che erano dunque la sua forza esecutiva per la tutela dell'ordine pubblico cittadino. Essi erano tenuti a prestare giuramento nelle sue mani ed a versare una cauzione a garanzia del proprio operato. Lo statuto specifica così i compiti che dovevano svolgere:

Innanzitutto forniscano un'adeguata garanzia di amministrare fedelmente; inoltre, che ciascun ufficiale sia tenuto a far la guardia per una settimana, pena 5 lire meranesi; e ancora che, trascorsa la settimana, ciascun ufficiale sia tenuto a pulire e scopare il palazzo del magnifico signor pretore, dove si rende giustizia, e la loggia di fronte, pena 10 carantani; inoltre, l'ufficiale di guardia non si possa allontanare dal territorio e dai borghi senza il permesso del signor pretore, pena 10 lire meranesi; poi, suonata la campanella del palazzo, ciascun ufficiale di guardia corra immediatamente dal signor pretore, e qualora suoni più a lungo del solito, debbano accorrere anche gli altri ufficiali presenti nel territorio che l'abbiano sentita, pena 1 ragnese per ciascuno e ciascuna occasione [...] allo stesso modo siano tenuti, ogni volta che vengano convocati dal commilitone, a seguirlo per eseguire gli incarichi assegnati dal signor pretore, pena 1 ragnese per ciascuno per ciascuna occasione e la detenzione nel carcere del signor pretore. E, a pena

7 Cfr. G. ORTALLI, *Percorsi statutarî trentini*, cit., pp. 45-47; S. GROFF, *Introduzione*, in *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610. Con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, a cura di S. GROFF, Venezia, 1995, pp. 9-38; E. BACCHETTI, *Rovereto: vicende politiche e produzione statutaria*, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., pp. 11-17, in particolare 15-17.

8 Cfr. lo studio di G. DALBOSCO, *La legislazione statutaria a Rovereto in età asburgica*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, relatore D. Quagliani, Anno accademico 1992-93.

di spergiuro, non debbano rivelare ad alcuno gli incarichi assegnati, qualora debbano catturare qualcuno, a rischio delle stesse pene e di quelle che si possono infliggere secondo il diritto comune; a rischio della medesima pena, poi, siano tenuti quanto prima a denunciare all'ufficio della cancelleria i pegni, le risse e tutti i delitti visti, conosciuti o di cui abbiano sentito parlare. Inoltre che ricevano la parte loro spettante, assegnata dai proclami del magnifico signor pretore, e, secondo l'antichissima consuetudine, ricevano la metà delle condanne⁹.


Essi dovevano svolgere con fedeltà e precisione le mansioni loro affidate, senza riguardi per alcuno o favoritismi di sorta. Ognuno poi (compresi il bargello ed il suo eventuale vice) era tenuto a fare la guardia per una settimana e in questo tempo non poteva allontanarsi senza permesso dalla città e dai borghi; al suono della campana del palazzo doveva recarsi immediatamente dal pretore, mentre in caso di suono prolungato l'obbligo cadeva su tutti quanti gli ufficiali. Tutti, inoltre, avevano l'obbligo di denunciare entro quattro giorni alla cancelleria pretorile i delitti e le risse a cui avevano assistito o di cui avessero sentito parlare.

I *cavalieri di Comun* nominati dai provveditori erano, come il bargello, tenuti a giurare di svolgere con fedeltà e senza frodi le proprie funzioni. Spettava loro il compito di verificare l'esattezza di misure e pesi usati dai commercianti e di vigilare sul rispetto dei prezzi stabiliti dai calmieri e dell'orario di vendita delle merci. Potevano, oltretutto, effettuare ispezioni all'interno delle botteghe ed erano tenuti a denunciare ai provveditori tutte le trasgressioni allo statuto o ai proclami delle magistrature:

Ugualmente, stabiliamo che i provveditori [...] siano tenuti a nominare dei validi e probi cavalieri del Comune, uno del Consiglio, qualora si sia potuto trovare, e uno del Comune, per questo che è, in uno Stato, l'incarico più grato a Dio, se esercitato con carità cristiana, e sempre i signori provveditori siano tenuti a ricevere dai medesimi cavalieri appena nominati il giuramento di svolgere la propria funzione fedelmente e senza alcuna frode¹⁰.

⁹ Rovereto, *Statuta civilia*, 109, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., pp. 55-56; cfr. anche *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., pp. 119-120.

¹⁰ Rovereto, *Statuta civilia*, 113, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 56; cfr. anche *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., p. 119-121.



BCR, AR. C. 15 (Statuti del 1570), c. 58r.

Come è facile immaginare, l'operato dei cavalieri del Comune non era sovente molto apprezzato dai cittadini, specie bottegai e commercianti, che a volte indirizzavano loro insulti ed offese. Così dispone a questo proposito lo statuto cinquecentesco:

Uguualmente, stabiliamo che nessuno osi opporsi al cavaliere del Comune intenzionato a svolgere il proprio incarico, sia in strada, sia qualora abbia voluto entrare in una casa per indagare ed esaminare, pena 5 ragnesi per ogni ingiuria e 10 per ogni azione¹¹.

Al di là delle mura, la sorveglianza di campagne e boschi era affidata ai *districtores* ed ai saltari. I distrettori sorvegliavano i confini e controllavano l'attività dei saltari; dovevano portarsi ogni settimana dai provveditori ed informarli circa i danni riscontrati, assicurandosi che le strade rurali fossero in buono stato e che nessuno occupasse abusivamente il terreno pubblico:

Uguualmente, stabiliamo che i nuovi provveditori debbano nominare due *distrintores* del Comune, ricevendo da loro il giuramento di esercitare il proprio incarico con fedeltà e senza frode¹².

¹¹ Rovereto, *Statuta civilia*, 114 in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 74; cfr. anche *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., p. 121. Cfr. anche BCR, Ar. C. 51 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), c. 7v.

¹² Rovereto, *Statuta civilia*, 115, in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 56; cfr. anche *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., p. 122.

Più dettagliato (benché privo di numerazione, poiché forse aggiunto in un momento successivo) era il capitolo statutario relativo ai saltari:

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i provveditori siano tenuti a nominare cinque saltari, compreso uno destinato alla custodia di Sant'Ilario, fra le persone a cui spetti a rotazione la saltaria, o fra gli stranieri, qualora il Consiglio abbia deciso così. E se la persona cui spetti l'incarico non fosse idonea e capace, o non se ne offrisse un altro capace ai signori provveditori, che questi ultimi ne trovino uno capace, a spese del primo. E i cinque saltari custodiscano e sorvegliano la campagna di Rovereto, tanto in montagna quanto in pianura, incluse le terre di Sant'Ilario e le località di quella contrada, come fossero del Comune e della Regola di Rovereto, e così si intenda e si proceda ad opera del Comune di Rovereto non essendoci alcun impedimento in contrario. E ai cinque si paghi quanto abbia decretato il Consiglio perché si occupino della custodia per tutto l'anno per la salvaguardia della nostra campagna e dei frutti e per porre rimedio a danni e furti che ci riguardino. E, qualora non siano in grado di consegnare i danneggiatori, se il danno sia stato arrecato di giorni, siano tenuti a risarcirlo di tasca propria, considerata la qualità del danno e del luogo e il danno sia considerato procurato di giorno, se non sia risultato altrimenti per testimoni o congetture¹³.

Il castello continuava ad ospitare un castellano, ovviamente designato da Innsbruck e non più da Venezia, al comando di un piccolo esercito. Se, tuttavia, la "coabitazione" con i podestà della Serenissima non registrò attriti di sorta, i capitani presenti a Rovereto a partire dal 1509 si ingerirono pesantemente più volte nella gestione della cosa pubblica o nell'amministrazione della giustizia civile e criminale, arrivando addirittura ad imprigionare i provveditori ed a pretendere prestazioni di lavoro da parte degli abitanti per la riparazione o l'ampliamento del castello in cui risiedevano¹⁴. Nel corso del XV secolo, infatti, anche Rovereto fu inclusa nel sistema di difesa del territorio facente perno sul *Landlibell*, promulgato dall'imperatore Massimiliano nel 1511 riprendendo e modificando alcune ordinanze militari vigenti

¹³ Rovereto, *Statuta civilia*, s.n., in *Gli statuti di Rovereto (1425-1570)*, cit., p. 57; cfr. anche *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., pp. 136.

¹⁴ Cfr. M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto*, cit., pp. 33-34; R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 50-51, 76-79, 83-84, 111-113.

nell'area trentino-tirolese dalla metà del secolo precedente; il documento era finalizzato ad organizzare la mobilitazione di un contingente milizie locali per difendere i confini imperiali dall'aggressione di nemici esterni ed a pianificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie attraverso l'imposizione fiscale e la riscossione dei tributi¹⁵. Oltre che sui contingenti militari, il sistema di difesa territoriale si articolava in una rete di castelli e fortezze situati lungo le principali arterie di comunicazione e capaci di scambiarsi informazioni o segnali di allarme attraverso diverse modalità di segnalazione ottica. In essi, come nel caso di Rovereto, dimoravano piccole guarnigioni di soldati specializzati (balestrieri, artiglieri, archibugieri e alabardieri) integrate all'occorrenza dalle formazioni territoriali o da compagnie mercenarie.

Le più antiche testimonianze della formazione di milizie popolari a Rovereto e nel territorio circostante risalgono alla fine del XV secolo e consistono in numerosi registri al cui interno sono riportati i nominativi dei soldati (ripartiti secondo la località di origine), attestati di rassegne, memoriali, proclami e note delle spese sostenute dalle comunità¹⁶. Ciascun componente era tenuto a prestare giuramento di fedeltà all'imperatore ed al rispetto di una serie di capitoli che prescrivevano l'obbedienza ai comandanti e la buona condotta, il divieto di bestemmiare e di litigare con i commilitoni, una corretta tenuta delle armi ed il divieto di portarle in giro per la città sia di giorno che di notte, l'obbligo di accorrere prontamente all'udire il suono a martello delle campane, la partecipazione ad esercitazioni periodiche o a rassegne ad arbitrio del capitano. Le compagnie (coordinate dai provveditori cittadini o dal castellano) erano formate scegliendo fra gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni quelli che si dimostravano più abili all'uso delle armi; a seconda delle capacità, ciascun arruolato riceveva un grado dal comandante ed era tenuto a portare con sé eventuali armi in suo possesso, mentre la compagnia provvedeva all'integrazione dell'armamento personale con quello presente in dotazione. Spesso, tuttavia, i coscritti più abbienti preferivano dare un contributo in denaro al posto della partecipazione diretta alle attività militari e non raramente si facevano sostituire.

¹⁵ Su questo argomento cfr. *Difesa e governo del Paese: il Landlibell trentino-tirolese del 1511*, catalogo a cura di M. NEQUIRITO, C. A. POSTINGER, A. TOMASI, Trento, 2011.

¹⁶ Cfr. in particolare BCR, Ar. C. 397 e 439 (*Atti degli affari della Comunità raccolti in 106 volumi 1446-1753*), contenenti documenti dal 1597 al 1695.

Le milizie urbane, oltre ad intervenire in difesa della città nel caso di pericoli esterni, svolgevano occasionalmente anche attività di tutela dell'ordine pubblico, pattuglia e ricerca di malviventi in collaborazione con il bargello ed i suoi birri per assicurare il sereno svolgersi della vita cittadina.

CAPITOLO III IL SEICENTO E IL SETTECENTO

Nel corso del XVII secolo non si registrarono mutamenti di rilievo nell'ambito della tutela della sicurezza cittadina e dei soggetti incaricati del suo mantenimento. Nel 1610 l'arciduca d'Austria Massimiliano d'Asburgo approvò una nuova redazione degli statuti cittadini, risultato di un ampio intervento di modifica del precedente testo cinquecentesco, che fu data alle stampe nel 1617¹. Un cambiamento a livello terminologico riguardò i *cavalieri di Comun*: nel nuovo statuto essi furono denominati *aediles* (edili), ma le mansioni rimasero quelle precedenti².

Non si arrestò l'intensa attività di controllo dei pubblici ufficiali, testimoniata dai registri contenenti le consuete raccolte di capitoli, i verbali delle trasgressioni rilevate e le conseguenti multe. Da un registro del 1620 ricaviamo una di queste denunce:

Adi 26 giugno

Si notifficha alle Sue Spectabilità si come il soprascritto giorno habbiamo ritrovato la fornera nel borgo de Santa Cattarina a cosere del pane senza alchun rispetto della festa de San Vigilio, havendo contraffatto alli ordini delli Cavalieri de Comun, cap.º p.º³.

Pochi giorni dopo arrivò la sanzione, la cui entità fu decisa da due dei quattro provveditori cittadini:

Alli 9 luglio 1620

Condeniamo la sop.^{ta} in una lira di oglio da esser dispensata in causa pia, conforme all'ordine che ne daremo alli sig. Cavalieri di Comun.

Giuseppe Saibante
Melchior de Lindegg⁴

1 Sullo statuto del 1610 e le differenze con la redazione del 1570 cfr. S. GROFF, *Introduzione*, in *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., pp. 22-29.

2 Cfr. *Statuta Roboretana Civilia et Criminalia*, Tridenti, MDCXVII, riproduzione anastatica in coda a *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., p. 32rv.

3 BCR, Ar. C. 448 (*Libro delle signature che si fanno alla giornata da noi Isepo Parolin e Paolo Trentini come Cavalieri de Comun della Mag.^{ca} Comunità di Roveré*), c. 4v.

4 Ivi, c. 4v.

La terribile epidemia di peste del 1630 non risparmiò Rovereto ed i centri circostanti. La gravità della situazione impose l'adozione di misure sanitarie straordinarie e la nomina di un Consiglio alla Sanità composto da provveditori con speciali poteri per scongiurare, per quanto possibile, l'ulteriore diffusione del morbo⁵. Fu vietato il soggiorno in città a quanti provenivano da luoghi infetti e ai confini della giurisdizione furono eretti cancelli di chiusura presidiati da guardie. Forestieri, carri e merci dovevano osservare un periodo di quarantena, mentre furono addirittura murate porte e finestre che potessero servire ad introdurre in città persone o cose. Furono istituite speciali squadre di uomini, denominati *nettezzini*, incaricati di bruciare gli indumenti appartenenti a persone infette e di provvedere ad approfondite pulizie di case e botteghe. I birri, incaricati di verificare che la popolazione ubbidisse alle disposizioni dei proclami, erano tra i pochi autorizzati ad uscire di casa e a circolare per le vie cittadine. La peste causò la morte di quasi 900 abitanti su un totale di poco meno di 2450 e poté dirsi definitivamente debellata solo nel 1634⁶.

Un nuovo periodo di forte crescita, destinata a proseguire nel secolo successivo, si registrò nella seconda metà del Seicento, con un impulso particolarmente significativo nel settore commerciale e della lavorazione della seta. All'inizio del Settecento, invece, Rovereto si trovò coinvolta nelle vicende della Guerra di successione spagnola e nel 1703 rischiò di essere distrutta dalle truppe del maresciallo Vendôme in risalita verso Trento: questi, sopravvalutando forse il numero e la forza delle milizie locali schierate sulla sponda sinistra dell'Adige, preferì proseguire la propria marcia attraverso la Valle del Sarca risparmiando così la città da distruzione e saccheggi⁷. Risale allo stesso anno l'oscura vicenda di una congiura di palazzo nella quale si trovarono coinvolti anche il bargello Giovanni Battista Zugni e i suoi birri. Dimorava in città una piccola squadra di milizia mercenaria al servizio dell'esercito austriaco, composta da alcuni soldati napoletani e capitanata dal capuano Pietro Marotta. Costoro si erano resi protagonisti di violenze, soprusi e minacce di saccheggi ai danni della popolazione; Marotta, inoltre,

5 Si veda per tutto questo G. CHINI, *La pestilenza del 1630-34 a Rovereto e dintorni. Noterelle di cronaca estratte dal civico archivio*, Trento, 1907. L'ufficio di provveditore alla sanità era di carattere occasionale ed era stato istituito anche in passato durante epidemie di peste o di altro genere: cfr. M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto*, cit., p. 40.

6 Cfr. ancora G. CHINI, *La pestilenza del 1630-34 a Rovereto e dintorni*, cit., pp. 13 e 28.

7 Cfr. R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 212-230 e G. BERTANZA, *Storia di Rovereto*, 2^a edizione aumentata e migliorata per cura di G. CHIESA, Rovereto, 1904, pp. 72-75.

aveva in più occasioni ingiuriato e minacciato il podestà e i provveditori, esigendo indebitamente il pagamento di somme di denaro a titolo di arretrato, la fornitura di foraggio per i cavalli e la riserva di un alloggio esclusivamente per sé e la sua famiglia. A seguito dell'ennesima escandescenza (il rifiuto di acconsentire alla preparazione, nello stesso edificio di sua residenza, di un quartiere per altri militari di passaggio a Rovereto) e di nuove minacce, il podestà ed i provveditori ne decretarono l'arresto. Chiamato a Palazzo con uno stratagemma, Marotta fu però trucidato da alcuni colpi di archibugio che lo colpirono mentre saliva lo scalone per presentarsi dinnanzi ai provveditori; con lui morirono anche quattro dei suoi uomini. Dai verbali processuali non è possibile stabilire se ad ucciderli siano stati il cavaliere e i birri, presenti per arrestare Marotta, o piuttosto i soldati inviati dal castellano a supporto delle operazioni; è documentato, tuttavia, che nel corso del processo (chiusosi con l'emissione di sentenze di condanna in contumacia a carico di diversi cittadini, ma non dei birri) il bargello Zugni fu arrestato e per lungo tempo detenuto⁸. Rovereto, peraltro, rischiò di essere condannata alla distruzione in quanto città ribelle e fu risparmiata solo grazie all'intervento, presso l'imperatore Leopoldo I, del principe Eugenio di Savoia, comandante dell'esercito imperiale che a Rovereto aveva stabilito nel 1701 il proprio quartier generale⁹.

Nuovi venti di guerra spirarono sulla città allo scoppio della Guerra di successione polacca (1733-1735), che coinvolse le terre padane così come la Vallagarina. Rovereto fu sede del comando dell'esercito imperiale e centro di accampamento delle truppe dirette al fronte. Diversi edifici furono destinati all'alloggio dei militari in transito, mentre sorsero in fretta magazzini militari e di viveri e ospedali da campo. Le milizie urbane diedero un significativo apporto anche in questa occasione: all'indomani dell'invasione francese nel Ducato di Milano, infatti, esse furono schierate lungo la linea di confine prima che giungessero le truppe regolari¹⁰.

Lasciatasi alle spalle queste vicende, Rovereto (che all'inizio del secolo

8 Sulla vicenda cfr. R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 231-266 e G. BERTANZA, *Storia di Rovereto*, cit., pp. 75-78. Larga parte del materiale processuale si legge in G. CHIESA, *Don Pietro Marotta e l'eccidio dei napoletani nel 1703. Narrazione storica e processo estratti dall'archivio roveretano*, 4 volumi, Rovereto, 1894-1895.

9 Cfr. R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 214-218 e 264-265.

10 Cfr. L. DE VENUTO, *I Betta di Brentonico-Rovereto. Storia di una famiglia della Valle Lagarina attraverso tre secoli (XVII-XIX)*, Rovereto, 2018, pp. 77-99.

contava ancora poco meno di 2500 abitanti¹¹) visse in modo più tranquillo i decenni successivi e una nuova fase di notevolissimo sviluppo economico e sociale, iniziata negli anni '30, rese in poco tempo la città uno dei più dinamici centri produttivi d'Europa. Ad essa si accompagnarono un significativo incremento demografico ed una decisa ripresa in campo culturale grazie alla presenza di giuristi, classicisti, filologi e traduttori, esponenti di un vivace *milieu* che manteneva relazioni con gli intellettuali della cultura italiana e di quella tedesca¹² e si trovava riunito nelle Accademie dei Dodonei e degli Agiati¹³. La città si dotò di nuove strutture pubbliche, di ampie ed ariose strade¹⁴, di ville e palazzi¹⁵; cambiarono i costumi ed apparvero nuove forme di vita comunitaria: balli in maschera, feste, rappresentazioni teatrali e musicali¹⁶. Il passaggio di personaggi importanti o di reali non era raro; in occasione di questi eventi si predisponavano imponenti lavori di allargamento di strade, abbellimento dell'arredo urbano e pulizia delle facciate degli edifici e si costruivano splendidi addobbi con fregi, archi in legno dipinto e statue. Nel settembre 1760, ad esempio, transitò per Rovereto la principessa di Parma Isabella Maria, *infanta* di Spagna sposa dell'erede al trono d'Austria Giuseppe Benedetto (il futuro imperatore Giuseppe II, figlio di Maria Teresa). In occasione del suo passaggio furono schierate, in diversi punti, anche le tre compagnie di milizia cittadina allora esistenti: la Compagnia dell'Arma bianca (composta da 160 uomini), quella delle Cernide (una milizia collettiva di 200 componenti con vestiti di colore turchino e camicia rossa) e quella dei Fucilieri (che invece ne contava 150)¹⁷.

11 Cfr. M. SARTORI, *Ambiente economico-sociale e movimento demografico a Rovereto nel XVIII secolo (1737-1786)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore F. Seneca, Anno accademico 1978-79, p. 151.

12 Cfr. in proposito M. ALLEGRI, *Tra Vienna e Venezia: la formazione di una società colta nella Rovereto di primo Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*. Atti del Convegno, Rovereto 12-14 ottobre 1995, Rovereto, 1997, pp. 67-89; *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*. Atti del Convegno, Rovereto 9 ottobre e 3-4 dicembre 1998, a cura di M. ALLEGRI, Rovereto, 2000. Sul panorama culturale a Rovereto in età pre-tartarottiana si veda L. DE VENUTO, *La biblioteca di un notaio roveretano: Giovanni Battista Passerini († 1687)*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie VII, vol. 10.A (2000), pp. 171-189.

13 Cfr. sul punto G. BALDI, *La Biblioteca civica Girolamo Tartarotti di Rovereto: contributo per una storia*, Calliano (Tn), 1995; M. BONAZZA, *L'Accademia roveretana degli Agiati*, Rovereto, 1998; S. FERRARI, *Una società «confinante»: la vicenda storica dell'Accademia roveretana degli Agiati*, in *Cultura letteraria e sapere scientifico nelle accademie tedesche e italiane del Settecento*, a cura di Id., Rovereto, 2003, pp. 91-126.

14 Cfr. L. FRANCHINI, *Il "Corso Nuovo Grande". Corso San Rocco, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Angelo Bettini a Rovereto*, Rovereto, 2007.

15 Cfr. Id., *I palazzi di Ambrogio Rosmini nel settecentesco "Corso Nuovo Grande"*, Rovereto, 2005.

16 Cfr. L. DE VENUTO, *I Beta di Brentonico-Rovereto*, cit., in particolare pp. 143-200.

17 Cfr. G. V. VANNETTI, *Passaggio per Rovereto di S.A.R. Madama Isabella Maria, Infanta di Parma, sposa di S.A.R. Giuseppe Benedetto Arciduca d'Austria, il dì 18 Settembre 1760*, Rovereto, MDCCLX, pp. 19-20.

La seconda metà del XVIII secolo fu tempo di mutamenti sul piano istituzionale¹⁸. Le riforme decise dai sovrani austriaci, infatti, incisero sulle strutture dell'Impero a tutti i livelli, riducendo progressivamente gli spazi di autonomia delle comunità locali a favore di un sempre più forte processo di accentramento amministrativo. La prima serie di interventi legislativi, promossa da Maria Teresa a partire dal 1749, aveva l'obiettivo di introdurre in tutto il territorio imperiale pratiche amministrative uniformi in modo da rafforzare le finanze statali e da fare fronte alle crescenti spese militari. Nel 1753 si istituirono gli Uffici Circolari, per mezzo dei quali lo Stato realizzava un più stretto collegamento con tutte le parti dell'Impero e un controllo più marcato sull'amministrazione periferica. Rovereto entrò così a far parte del Circolo ai Confini d'Italia, creato nel 1754 e comprendente la zona meridionale del territorio trentino posseduta dalla casa d'Austria¹⁹. L'arrivo del nuovo organo statale, che prendeva il posto del pretore come *trait d'union* fra le località del Circolo ed il governo centrale, non modificò, da un punto di vista formale, la struttura istituzionale cittadina, situandosi in posizione sovraordinata rispetto ad essa. Fu, piuttosto, per mezzo della quotidiana azione amministrativa che esso andò progressivamente a sostituirsi al potere e all'attività delle magistrature e dei consigli cittadini²⁰. In diversi ambiti, tra cui polizia e tutela della sicurezza pubblica, le competenze attribuite al Capitanato erano infatti assai vaste: a questo organo, ad esempio, competeva ormai il dovere di impedire la vendita di mercanzie nelle piazze durante le funzioni religiose, di vigilare sulla sicurezza del Paese e sul rispetto dell'ordine pubblico da parte della popolazione (in particolare riguardo alla praticabilità

18 Sul punto si vedano M. NEQUIRITO, *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti*, cit., pp. 319-346; A. TRENTINI, *Riforme amministrative e politica tributaria a Rovereto nella seconda metà del XVIII secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere, relatore M. Berengo, Anno accademico 1969-70; P. FATTURINI, *Le riforme amministrative a Rovereto sotto Giuseppe II*, Tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, relatore C. Mozzarelli, Anno accademico 1994-95.

19 BCR, Ms. 12.10 (25), *Istruzione per i Capitani costituiti nei Circoli del Principato, e Contea del Tirolo*, c. 222r: «Ha sua Maestà Imperiale, e Regia, in virtù de' clementissimi suoi due ordini dal primo di Giugno, e 26 d'Ottobre giudicato bene, e conchiuso di dividere parimente la Contea del Tirolo in sei circoli, o siano quarti, cioè. Primo i Confini d'Italia».

20 Le autorità cittadine ed il ceto dirigente roveretano intrapresero una tenace azione di ostruzionismo nei confronti delle riforme istituzionali promosse dal governo austriaco a partire dalla seconda metà del XVIII secolo: cfr. S. PEDROLLI, *Un capitolo di storia roveretana (1771-1801)*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie III, vol. 9 (1903), pp. 149-181; M. NEQUIRITO, *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, cit., pp. 341-345; M. MERIGGI, *Società e istituzioni a Rovereto nell'età delle riforme: il giudizio di Nicolò Cristani de Rallo*, in *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*, cit., pp. 69-77; C. ZENDRI, *Un giurista e il tramonto dell'Antico Regime: Giovanni Battista Todeschi (1730-1799)*, in «I buoni ingegni della patria». *L'Accademia, la cultura e la città nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e Novecento*. Atti del ciclo di conferenze Rovereto, 16 marzo – 11 maggio 2000 e 15 marzo – 10 maggio 2001, a cura di M. BONAZZA, Rovereto, 2002, pp. 87-109.

delle strade, al rispetto degli orari di chiusura delle osterie, all'uso di giuste misure nelle vendite e al divieto di danneggiare boschi o vigne). Andava poi contrastata la diffusione del contrabbando e di pratiche pregiudizievoli verso l'erario pubblico. In ambito religioso l'autorità era tenuta a promuovere il culto cattolico senza superstizioni, a curare l'educazione dei giovani ed a mantenere una sana gestione economica delle parrocchie. Spettava, infine, naturalmente al Capitano tenere i contatti con gli altri organi provinciali e statali, controllare che alla popolazione fossero tempestivamente comunicati i dettati governativi e verificare l'introduzione di pratiche di corretta stesura e registrazione degli atti²¹.

Il processo di accentramento, proseguito con ulteriori riforme in ambito economico e fiscale (tra le quali l'abolizione del privilegio daziario, di cui la Pretura di Rovereto ancora godeva, e la riforma catastale), accelerò sotto Giuseppe II. Ci si orientò con sempre maggiore decisione alla separazione dell'amministrazione della giustizia da quella politico-economica e nel 1787 fu promulgato un nuovo codice penale per tutto il territorio dell'Impero asburgico: allo statuto seicentesco e alle Carte di Regola²² si sostituirono ormai il diritto codificato ed una moltitudine di leggi e regolamenti che disciplinavano la vita dei sudditi in tutti i settori, mentre gli organi cittadini si riducevano a meri terminali operativi di provvedimenti pensati e adottati altrove. Una decisiva riforma del 1783 istituì un Magistrato civico incaricato dell'amministrazione di tutti gli affari della città in sostituzione del pretore e dei provveditori, composto da dodici persone (con una giunta formata da un sindaco, denominato console, e quattro consiglieri); per coloro che ricoprivano cariche pubbliche e per gli impiegati fu prevista per la prima volta una specifica retribuzione, mentre gli amministratori uscenti erano tenuti ad inviare al governo un preciso resoconto dell'attività svolta²³. Il Magistrato civico, entrato in funzione nel luglio 1784, faceva ormai parte a tutti gli effetti della struttura statale, con regole di servizio per console, consiglieri

21 Cfr. BCR, Ms. 12.10 (25), *Istruzione per i Capitani costituiti nei Circoli del Principato*, c. 222rv.

22 Le antichissime Carte di Regola della comunità della Pretura erano rimaste formalmente in vigore; il Capitano circolare, tuttavia, tra i vari compiti aveva anche quello di controllare tutte le modifiche eventualmente apportate alle Carte e di indicare quanto contrastava con la normativa governativa: cfr. M. NEQUIRITO, *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, cit., p. 341.

23 Cfr. in proposito i *Punti per il Regolamento stabile Pubblico-Economico di Rovereto* proposti dall'Ufficio Circolare al Consiglio dei Trentuno il 18 luglio 1783, in BCR, Ar. C. 289 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), cc. 45r-46r. I *Punti* furono discussi durante la seduta del 14 agosto 1783, al termine della quale i consiglieri presentarono un'ultima, vana supplica per scongiurare l'entrata in vigore della riforma istituzionale voluta dal governo: cfr. Ivi, cc. 51r-53r.

e personale, tabelle di presenza e salario dato dallo Stato; da ultimo, e soprattutto, le norme istitutive specificavano che esso era «subordinato all'Ufficio del Circolo in tutti li oggetti»²⁴.

L'ambito della tutela della sicurezza urbana figurava tra quelli di competenza del nuovo Magistrato cittadino. Un'attività di vigilanza e controllo fu richiesta anche ai capiquartiere: questi, infatti, erano tenuti a vegliare su condotta e costumi degli abitanti dei rioni, uso di corretti pesi e misure da parte dei mercanti, pulizia e manutenzione di camini e luoghi ad alto rischio d'incendio, presenza di mendicanti nelle vie e tenuta al guinzaglio dei cani. Avevano anche la facoltà di compiere ispezioni in case e osterie per verificare che non fossero ospitati di nascosto forestieri o malviventi e dovevano comunicare, alle date stabilite, il numero degli abitanti di ogni quartiere per la coscrizione militare²⁵. La disciplina di riferimento era ormai quella emanata dallo Stato attraverso regolamenti ed istruzioni, che giunsero a Rovereto verso la fine degli anni '80²⁶. Essa fu velocemente recepita con l'emanazione, da parte del Magistrato civico, di una nuova raccolta di capitoli nell'aprile 1791. Il patrimonio normativo precedente di produzione locale (costituito dallo statuto e dagli antichi proclami pretorili) non era però andato completamente perduto. Se infatti, da un lato, in molte disposizioni ci si richiamava ai regolamenti governativi da poco emanati, citandoli espressamente alla fine del testo degli articoli, altre riprendevano quasi per intero il contenuto delle raccolte di capitoli risalenti, come si è visto, addirittura al XV e al XVI secolo. A questo proposito, è significativo evidenziare come già nel titolo di questa raccolta ci si richiamasse alle leggi sovrane, ma anche alle «antiche civiche ragioni, usanze e consuetudini in affari di polizia»²⁷.

24 BCR, Ar. C. 650 (*Istruzioni per il nuovo Magistrato civico*), c. 62v.

25 Cfr. BCR, Ar. C. 292 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), 30/11/1785, cc. 162r-163r.

26 Cfr. rispettivamente *Nuovo Regolamento Generale di Polizia per le Province dell'Austria Superiore, e dell'Arrelberg anteriore dei 14 Dicembre 1787; Istruzione per i Magistrati delle Città Municipali, e Borghi concernente la Polizia, e la Pubblica sicurezza*, entrambi in BCR, Ar. C. 29. Nuovi ordinamenti amministrativi furono introdotti anche per le comunità circostanti, con norme che regolavano la designazione di amministratori, distrettori e saltari ad integrazione di quelle contenute nelle Carte di regola: cfr. BCR, Ms. 48.22 (*Capitoli, o Costituzioni Comunali per le Comunità della Pretura di Roveredo estesi per ordine dell'I.R. Commissario Perger in modo che possono anche servire per tutte le comunità del Circolo ai Confini d'Italia*).

27 BCR, Ar. C. 28 (*Capitoli da esser esattamente osservati, e fatti osservare nella Città di Roveredo, e suo distretto, a sicura esecuzione delle nuove Sovrane Leggi, e Concessioni, non che a Conservazione delle Antiche Civiche ragioni, usanze e consuetudini in affari di Polizia*), 1791.

Capitoli

Ar. C. 28
15. 23

da esser esattamente osservati, e fatti osservare nella
Città di Roveredo, e suo Distretto a sicca
esecuzione delle nuove Sovrane Leggi, e Concessi
oni, non che a Conservazione delle antiche Civiche
ragioni, usanze, e consuetudini in affari di Polizia.

Sopra l'osservanza de quali dovranno precisamente,
e particolarmente invigillare li Publici Civici Edili
rimmessi in attività il 7.^{mo} di Maggio 1791. in sequella
della Sovrana Risoluzione 27. 8bre. 1790
L'ervenuta li 8. Febb. 1791. Protoc. N.º 98.

La vigilanza sul rispetto delle norme fu nuovamente affidata agli edili, ufficialmente re-istituiti con una patente sovrana nell'ottobre 1790. La gamma dei settori era ancora una volta davvero ampia: osservanza delle Feste, riposo e lavoro domenicale; pulizia e manutenzione dei camini e modalità di prevenzione degli incendi; divieto di lavaggio di panni, secchi e altri oggetti nelle fontane; manutenzione delle pubbliche vie e divieto di depositare immondizie o acque sporche; svuotamento di letamai e cloache e smaltimento dei rifiuti; divieto di utilizzo di fuochi artificiali, di collocare alle finestre vasi di fiori non adeguatamente fissati e di gettare rifiuti sulle strade; obbligo per i conducenti dei carri di tenere il timone e di precedere le bestie durante il passaggio in città; limiti di velocità per vetturini, postiglioni e cocchieri; obbligo di condurre a mano cavalli e muli; divieto di sversamento di immondizie, bigatti o interiora di animali nelle rogge; obbligo di vendere e comprare il pane solo presso la Banca del pane e le botteghe autorizzate; disciplina del mercato dei grani; obbligo di perizia sulle carni suine prima della vendita e divieto di importazione di carni in città e nel distretto; divieto di vendere o comporre sale, sego e candele fuori degli Stati ereditari e di smerciare prodotti pericolosi per la salute; norme per la vendita di generi commestibili, olio, pesce fresco, oggetti in rame e bronzo, corame, per la stima del vino; obbligo di utilizzare pesi e misure certificati e di vendere generi alimentari ad un equo prezzo; peso della calcina e misure di avena, spelta, castagne e noci e misurazione delle stoffe; obblighi specifici per i mugnai; divieto di dare da mangiare ai pesci dell'Adige e del Leno; obbligo di tenere legati i cani mastini, da guardia o da caccia; proibizione del gioco d'azzardo, del pallone e delle bocce; norme per i forestieri che intendono stabilirsi a Rovereto; norme per il contrasto al vagabondaggio; divieto di ospitalità ai malviventi e contestuali obblighi di bettolieri ed albergatori. La sezione finale della raccolta è intitolata "Del rispetto dovuto a' Sig.^{ri} Edili"²⁸: si proibivano la resistenza o l'ingiuria agli edili in servizio mentre questi, all'inizio del loro servizio (che durava un anno), dovevano giurare di lavorare in modo onesto e zelante senza fare favoritismi di sorta. Oltre al regolare compenso, spettava loro un terzo dell'ammontare delle sanzioni inflitte ai contravventori.

²⁸ Ivi, pp. 34-37.

Accanto agli edili continuavano ad operare pure il bargello ed il manipolo di birri, incaricati del concreto mantenimento dell'ordine pubblico, di denunciare i delitti ed arrestarne gli autori. L'agguerrita burocrazia statale, peraltro, non mancò di chiedere lumi anche sulle loro mansioni e le relative entrate, obbligando il Magistrato civico a compilare un formulario con i dati richiesti. Il rescritto fu inviato dall'Ufficio Circolare di Rovereto il 30 gennaio 1789:

«A norma del qui annesso formulario dovrà l'Ufficio vicariale inoltrare qui entro 4 giorni la specifica delle annue entrate del birro, o birri di quella giurisdizione»²⁹.

Il riscontro, a quanto pare, non fu immediato, ma giunse soltanto il successivo 20 marzo. Dalla riposta si apprende che il *cavalero* manteneva quattro birri ed un servo e che il suo stipendio fisso ammontava a 240 fiorini, cui andavano ad aggiungersi la messa a disposizione di un decoroso alloggio e le entrate accidentali (derivanti, ad esempio, da catture o trasporti di detenuti). Si sottolineava anche che egli prestava servizio tanto nel civile quanto nel criminale e che, essendo cessate le pene pecuniarie (una quota del cui ammontare spettava a lui), lamentava di non poter vivere dignitosamente con i suoi uomini, giudicati troppo pochi per un territorio ritenuto molto esteso. A pochi mesi di distanza, il 1° settembre, il Capitanato volle sapere quali fossero gli impieghi a cui il bargello e i suoi uomini si dovevano prestare senza percepire un compenso separato e da quali incombenze, invece, essi potessero trarre un'ulteriore remunerazione:

«In sequella di premuroso ordine gov.le [...] s'attende qui infallantemente entro due giorni *a die recepti* il positivo riscontro quali siano quelle operazioni o impieghi a' quali i Bargelli, ossia servi di Giustizia, devonsi offiziosamente e senza separata mercede prestare e da quali all'incontro essi possano pretendere, e ritraggano, una separata mercede ed emolumento ed in che questo consista»³⁰.

29 BCR, Ar. C. 477.36 (*Specifiche delle annue rendite del cavalero con quattro birri ed un famiglio nella Giurisdizione di Roveredo presso il Civico Magistrato sotto il Circolo ai Confini d'Italia*).

30 BCR, Ar. C. 477.37 (*Rescritto dell'Ufficio Circolare per prontamente riferire in sequella d'ordine governiale datato 10 agosto 1789 quali operazioni li bargelli debbano prestare senza separata mercede*).

La risposta, questa volta, giunse dopo tre giorni:

«In riga al rescritto di Codesto I.R. Ufficio de datto 1 andante [...] il sottosegnato Magistrato riferisce che il bargello e servi di giustizia si prestano officiosamente e senza pretendere alcuna separata mercede per la loro fatica:

- 1) All'occasione di qualche incendio, invigilando essi ed eseguendo ciò che per il buon ordine viene comandato.
- 2) Per assistere all'annuale visita del fuoco e delle botteghe.
- 3) Per intraprendere l'ordinata generale ronda, non solo, ma ben anche per le ronde che vengono fatte tutte le notti onde mantenere il buon ordine.
- 4) Per invigilare ed esservi necessari lumi e cognizioni onde rapresentare alla Superiorità qualunque disordine che fosse per nascere, perché preventivamente possano essere datti li oportuni ordini per impedirlo; e finalmente
- 5) Per tutti li viaggi e diligenze che si usano per qualche aresto, quando questo non venga effettivamente eseguito.

Ritraendo all'incontro separata mercede dall'esecuzioni che vengono fate e dall'assistenza alli Constituti Criminali, la quale separata mercede loro viene pagatta; l'importo della qual mercede è impossibile di fissare, ateso che dipende dal maggior o minor numero delle esecuzioni che vengono fatte, le quali ogn'anno variano a seconda delle circostanze»³¹.

Il secolo si chiuse con l'arrivo di altre norme contenenti ulteriori modifiche all'architettura istituzionale cittadina. Fu creato un "nuovo" Magistrato politico-economico con un Consiglio di trenta membri, tra i quali (ovviamente sotto la direzione del Capitanato del Circolo) sarebbero stati eletti un Preside, quattro deputati con competenze speciali ed un quartiermastro preposto alla gestione e all'organizzazione degli alloggi militari. Il Magistrato conservava, tra le proprie competenze, la gestione delle entrate, la cura di chiese e ospedale, lo spinoso affare degli acquartieramenti di truppe, l'illuminazione pubblica, il controllo di pesi e misure, la vendita del pane e della carne, la vigilanza sugli incendi e sull'osservanza del regolamento di polizia. La normativa di riferimento,

³¹ *Ibidem.*

anche nell'ambito della sicurezza, era ormai quasi esclusivamente quella prodotta a livello statale o, in ogni caso, rigorosamente subordinata ai regolamenti governativi. In questo contesto per Rovereto si aprì, a partire dal 1796, un periodo di invasioni, guerre e forte instabilità politico-istituzionale.

CAPITOLO IV

SICUREZZA E VIGILANZA URBANA

DALLE INVASIONI NAPOLEONICHE AL 1815

Tra il 1796 e il 1801 le truppe imperiali e quelle francesi si avvicendarono più volte nel territorio roveretano e l'intera area trentina fu sottoposta a diversi cambi di regime¹. La Pace di Luneville del 9 febbraio 1802 sancì la secolarizzazione dei principati vescovili di Trento e Bressanone e la loro annessione all'Austria, mentre a partire dal 1804 il territorio fu diviso nei due Circoli di Trento e Rovereto, a loro volta suddivisi in più distretti amministrativi. Pochi anni dopo, con la Pace di Presburgo del 26 dicembre 1805 l'intero Tirolo passò sotto il regno di Baviera; le disposizioni attuate dal governo austriaco, tuttavia, non furono abrogate, ma in parte mantenute e in parte modificate con l'obiettivo, in un primo momento, di unificare dal punto di vista amministrativo i territori appena inclusi. Nel Circolo di Rovereto i distretti amministrativi (prima in numero di diciassette) furono sostituiti da cinque Giudizi distrettuali, cui competevano l'amministrazione su beni comunali, fondazioni pie, materia ecclesiastica-matrimoniale e la giurisdizione civile e penale in primo grado. La riscossione dei tributi fu affidata alle due Amministrazioni camerali di Rovereto e Riva, mentre l'Ufficio Circolare conservava la competenza in materia di polizia e negli affari di carattere militare, oltre ad una funzione di supervisione generale. Nel 1808 fu creato il Circolo dell'Adige avente sede a Trento: Rovereto, di conseguenza, si trovò per la prima volta in posizione subordinata rispetto al capoluogo, dove erano stati istituiti gli uffici principali, una Direzione di finanza e la Corte d'appello.

Furono nel contempo proibite le Regole, riunioni collettive durante le quali gli abitanti dei villaggi deliberavano sul governo delle rispettive

¹ Su tutte queste vicende cfr. U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono*, Rovereto, 1963; L. DALPONTE, *Uomini e genti trentine durante le invasioni napoleoniche: 1796-1810*, Trento, 1984; «L'epoca d'ogni cambiamento». *Storia e documenti trentini del periodo napoleonico*, a cura di M. NEQUIRITO, Trento, 2004; M. NEQUIRITO, *Le istituzioni roveretane dall'invasione napoleonica alla Restaurazione*, in *Rovereto, il Tirolo, l'Italia: dall'invasione napoleonica alla Belle Époque*. Atti del Seminario di studio, Rovereto 28-29 ottobre e 2-3 dicembre 1999, Rovereto, 2001, pp. 63-98; R. STAUBER, *La dominazione bavarese nel Roveretano*, *Ibidem*, pp. 45-62; *Il territorio trentino nella storia europea*, III, *L'età moderna*, di M. BELLABARBA e S. LUZZI, Trento, 2011, pp. 139-147 e 151-156.

comunità. Lo svolgimento delle riunioni periodiche era ammesso soltanto in determinate occasioni e sotto il controllo di ufficiali statali, mentre nel 1807 una nuova legge abolì definitivamente la facoltà, che alcune Regolanie ancora detenevano, di giudicare in materia di danni alle coltivazioni o confini.

Il regno di Baviera mise poi in atto un imponente progetto di riforma dell'apparato amministrativo locale con nuovi modelli e procedure che burocrati e impiegati erano chiamati ad applicare². Le riforme, dapprima riguardanti l'ambito economico e fiscale (con l'introduzione di nuove tasse per il mantenimento delle truppe e su bollo, vino e animali da macello), investirono in seguito l'intero comparto dell'amministrazione periferica e comunale; accanto ad esse fu promossa la raccolta di dettagliate informazioni su territori e sudditi attraverso la redazione di rapporti, tabelle e statistiche che erano poi inviati agli uffici centrali. Furono introdotte severe misure anche in ambito ecclesiastico con regolamenti sul suono delle campane, la proibizione di processioni, rosari, novene e della celebrazione della Messa *in nocte*, la necessità per i futuri sacerdoti di superare un esame nelle università statali prima dell'ordinazione, il passaggio allo Stato della competenza sulle nomine dei parroci e l'obbligo ad essi imposto di collaborare alla diffusione delle leggi governative. Nel 1808, infine, si progettò la trasformazione delle compagnie di milizia regionale in veri corpi militari, formati tramite leva obbligatoria per tutti i maschi dai 18 ai 60 anni, da utilizzare - indipendentemente da sole ragioni difensive - per le esigenze militari napoleoniche.

Il malessere della popolazione per la nuova disciplina della leva militare³, la perdurante instabilità e l'altissima pressione fiscale (uniti probabilmente alla resistenza alle nuove disposizioni opposta da una parte degli impiegati delle istituzioni locali⁴) sfociò, a partire dal marzo 1809, in una prima sollevazione in Val di Fiemme. Il mese successivo le proteste si trasformarono nel moto di ribellione degli *schützen* tirolesi capeggiato dall'oste della Val Passiria Andreas Hofer ed appoggiato tanto dalla Casa d'Austria quanto, almeno

2 Sulle riforme bavaresi e italiane si veda D. ALLEGRI, *Amministrazione e rivoluzione nel Tirolo meridionale. Le riforme bavaresi ed italiane di primo Ottocento*, in *Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz (Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz)*. Atti del Convegno internazionale, Bolzano 15-18 ottobre 2008, a cura di M. BELLABARBA, E. FORSTER, H. HEISS, A. LEONARDI e B. MAZOHL, Innsbruck-Wien-Bozen, 2010, pp. 165-182.

3 Il Regolamento per la leva militare ed il relativo ruolo coscrizionale furono inviati dal Giudizio distrettuale alla Deputazione civica il 3 marzo 1809. Cfr. BCR, Ar. C. 547 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 409, 03/03/1809.

4 Cfr. M. NEQUIRITO, *Le istituzioni roveretane*, cit., pp. 80-81.

inizialmente, dall'aristocrazia rurale, che aveva subito una consistente riduzione delle rendite, requisizioni di beni e la cancellazione di privilegi feudali di cui godeva *ab immemorabili*⁵. Accolti con relativa freddezza a Trento il 22 aprile, a Rovereto gli insorti e le truppe austriache giunte a loro supporto furono ricevuti quali liberatori quattro giorni più tardi. In settembre, dopo alterne vicende, la «traballante autorità tirolese»⁶ ed il governo provvisorio furono cancellati dalla riconquista franco-italica e dalla Pace di Schönbrunn del 14 ottobre 1809, che pose fine alle ostilità. Hofer, che aveva proseguito la propria battaglia anche quando gli Austriaci, sconfitti a Wagram, lasciarono il Tirolo, fu arrestato il 28 gennaio 1810 a seguito della delazione di un ex insorto; condotto poi a Mantova, fu processato e fucilato il 20 febbraio.

Il successivo Trattato di Parigi, siglato il 28 febbraio 1810, sancì il passaggio di parte del Tirolo dalla Baviera al Regno Italico. Rovereto fu inclusa nel Dipartimento dell'Alto Adige, entrato ufficialmente in attività il 1° settembre 1810. Il suo distretto comprendeva tre cantoni: del primo facevano parte Rovereto con aggiunti Lizzana, Noriglio, Sacco e Marco; Terragnolo con Trambileno; Calliano con Besenello; Aldeno con Romagnano, Garniga e Cimone; Volano; Vallarsa; Folgaria; Villa Lagarina con Nogaredo, Piazza, Brancolino, Sasso, Pedersano, Noarna e Castellano; Pomarolo con Nomi. Il passaggio al Regno Italico fu gestito da un organo creato provvisoriamente nel dicembre 1809 in sostituzione del Circolo dell'Adige (denominato dapprima Commissione provvisoria amministrativa del Tirolo meridionale e poi Commissione amministrativa del Dipartimento dell'Alto Adige) presieduto dal barone Sigismondo Moll, figura rappresentativa di un ceto di burocrati che costituì un elemento di continuità nel susseguirsi dei vari governi in quegli anni caotici⁷.

Le innovazioni apportate dai governi filonapoleonici furono radicali e produssero cambiamenti che diedero alla struttura istituzionale di Rovereto

5 Cfr. G. ANDREIS, *Andreas Hofer e la sollevazione del Tirolo del 1809*, a cura e con presentazione di A. ZIEGER, Trento, 1960-62; R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 340-365; G. BERTANZA, *Storia di Rovereto*, cit., pp. 131-137; all'interno della stessa opera si veda la memoria di G. TELANI, *Notizie storiche intorno agli avvenimenti politici e militari avuti in Roveredo e nel territorio dall'Aprile dell'anno 1809 sino al Settembre 1810 compresavi la maniera di governare le cose pubbliche tenuta in quel tempo dai Rettori della città*, 1818, pp. 153-213. Sulla figura di Andreas Hofer cfr. A. OBERHOFER, *Andreas Hofer (1767-1810): dalle fonti alla storia*, Trento, 2010.

6 M. NEQUIRITO, *Le istituzioni roveretane*, cit., p. 79.

7 Cfr. P. PEDROTTI, *L'attività pubblica del barone Sigismondo Moll durante il primo Regno d'Italia*, in «Studi trentini di scienze storiche», XVII n. 2 (1936), pp. 65-99 e M. MERIGGI, *Patrizi e funzionari a Trento tra rivoluzione e restaurazione*, in *Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime*. Atti del Convegno, Rovereto 25, 26, 27 ottobre 1990, Rovereto, 1993, pp. 115-131, in particolare pp. 127-128.

e delle località circostanti una conformazione politico-amministrativa completamente differente rispetto ai secoli precedenti. Larghi poteri furono attribuiti ai prefetti e ai viceprefetti, di nomina regia, all'insegna di un'accentuata centralità amministrativa, mentre le comunità rurali, una volta eliminate le Regolanie, furono raggruppate in soli 121 Comuni. Dal centro giungevano a ritmo sostenuto alle municipalità nuove normative, che gli uffici erano chiamati ad applicare e sul cui rispetto gli amministratori civici dovevano esercitare la massima vigilanza. Cambiarono pure le competenze e la denominazione di diversi uffici comunali, chiamati ad occuparsi di nuove materie quali stato civile (con il compito di registrare nascite, morti e matrimoni, prima svolto dalle parrocchie), sanità, spese militari, finanza, culto, istruzione, acque, strade, sfruttamento delle risorse boschive, leva militare e polizia amministrativa. Le nuove disposizioni, applicate in modo non sempre conforme ai dettami governativi, furono presto oggetto di numerose deroghe, mentre la situazione economica del Roveretano non migliorò per via dei crescenti costi di mantenimento dell'apparato amministrativo e delle spese legate ai contingenti militari di passaggio, che ricadevano interamente sui Comuni.

I mutamenti istituzionali ebbero ripercussioni anche nell'ambito della sicurezza urbana. Nel primo decennio del nuovo secolo continuarono ad operare le tradizionali figure di pubblici ufficiali cittadini quali il bargello ed i suoi birri, edili, distrettori e saltari; mentre a questi ultimi l'incarico era conferito dal Consiglio cittadino per la durata consueta di un anno, il bargello e i birri avevano acquisito in quegli anni una maggiore stabilità. Lo testimoniano i documenti relativi all'attività di Francesco Antonio Tolomei, operante per più di un decennio tra la fine del Settecento ed il 1810. Nel novembre 1805 egli indirizzò un'accurata (ancorché velatamente minacciosa) supplica alla Deputazione civica, anche a nome dei suoi uomini, per ottenere un aumento del proprio onorario giornaliero:

«Le presenti critiche circostanze, che da molto tempo a questa parte scorrono sulla professione dei umili supplicanti, li spingono per evitare que' illeciti maneggi, di cui ne sono incapaci, a supplicare codesta Nobile Civica Deputazione, acciò illuminata a pieno dalle loro esposizioni, voglia graziosamente concedere quanto chiedono umilmente. È pienamente notto

a codesta Nobile Civica Deputazione che l'onorario del Bargello s'estende a solle L. 8 e quello degl'Individui a L. 3 al mese. Il Savio giudizio di questa Nob. Civica Deputazione può facilmente giudicare se con talle onorario possono ritrarre un allimento bastante senz'essere costretti a traviare dall'ininterrotta loro buona condotta e zellante ubidienza [...] In somma con tutto lo sparmio possibile e coll'abbandonare perfino più ch'è possibile quelle minucce di passatempo che alla recreazione dell'uomo è talvolta necessaria, e tanto più nel nostro carattere, ciò non ostante si rende impossibile perfino la più meccanica sussistenza [...] Supplicano quindi, acciò prese in considerazione le umili prezzi, voglia di bel nuovo accordargli la grazia che, da canto loro, non ometteranno impiegarsi vieppiù di modo onde conservarsi l'onore e valida protezione della Nob. Civica Deputazione in cui solta s'affidano e con tutta venerazione e rispetto si rassegnano umilissimi e fedelissimi servidori»⁸.

La richiesta ebbe esito positivo, e tre giorni dopo si stabilì l'assegnazione di una provvigione giornaliera a favore dei richiedenti, a condizione però che essi fossero sempre a disposizione e non si allontanassero dal servizio senza espresso permesso. Tre anni più tardi, nell'agosto 1808, uno dei componenti della squadra di Tolomei, Marco Bendel, fu sottoposto ad indagini insieme ad alcuni birri di passaggio in città a seguito della denuncia di maltrattamenti presentata dal cittadino roveretano Giuseppe Tomezzoni:

«Il sottoscritto, essendo stato in occasione ch'ebbe a condurre un cavallo alle Campagnuole da consegnarsi a Battista Giacomelli, alle ore 9 e mezza di notte circa, il 23 agosto, essendo stato, dico, senza causa alcuna da birri di questa curia maltrattato con calci, pugni, bastonate, ed in più parti del corpo col pomolo del coltello ferito, non potendo soffrire simili insulti, però fa istanza appresso cotesta nobile Civica Deputazione, qual Tribunale competente, acciò gli sia data adeguata soddisfazione esibendosi di provare il tutto con testimoni»⁹.

La Deputazione civica volle vederci chiaro e chiese che il bargello fosse convocato presso l'Ufficio Pretorio per dare un esatto ragguaglio

⁸ BCR, Ar. C. 537 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 485, 04/11/1805.

⁹ BCR, Ar. C. 543 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 192, 26/08/1808.

sui fatti avvenuti. Tolomei si presentò il 10 settembre e riferì quanto segue:

«Nella sera 23 scorso agosto, sera appunto in cui accadde quel ferimento in pregiudizio del famiglia del macellaio Giuliani in questa Città, egli comparente unitamente ad altro servo Marco Bendel si portarono in casa di questo macellaio per aver certe informazioni relative ad indagare l'autore di tal delitto, e difatti avuta traccia che possa il delinquente essersi dato alla fuga e ritirato dalla parte delle Campagnole, spedì tosto il Bendel a prendere li famigli di questa Corte; questi ritrovati per istrada quattro birri forestieri, che quel di accidentalmente qui si trovavano per aver condotto un arrestante da Stenico, con li medesimi si avviò direttamente ai Cappuccini, ove si credeva potersi aver ritirato il sospetto soggetto. Giunto dunque il Bendel con li quattro forestieri birri in questo loco, videro uno a cavallo che di galoppo aperto correva verso Sacco. Li birri insospettiti che questo cavalcante possa essere il fautore dell'esposto delitto che se ne fuggisse, cominciarono a gridare: "Ferma, ferma!", e difatti dopo altissime grida si fermò. Fermato che li birri principiarono a lamentarsi con colui che li aveva fatti sì fortemente gridare, e perché non si aveva fermato tosto udite le grida, mentre in suo procedere era contrario alle veglianti Leggi di Polizia inibenti appunto il correre per le pubbliche vie stando con cavalli, quello a cavallo senza far altro diede una forte sprontata al suo animale che era arrestato per la briglia da uno di questi birri per nome Antonio Granotto. Il cavallo nel sentirsi punto si diede con gran irruzione alla corsa, ed in ciò fare strozzò per terra il Granotto, che restò ferito nella mano destra e nella sinistra coscia, ed in altre parti contuso. Li birri, a vista di ciò, tosto con tutto l'impegno ed energia inseguirono quello a cavallo per aversi più impressi che potesse essere il fautore del delitto enunziato, giaché in quella maniera se n'è fuggito, e riuscita loro la di questi raggiunzione sulla porta della casa del padrone del cavallo, qui non so poi come la scena siasi terminata per l'azione praticata da quello ch'era a cavallo per essersene fuggito in quella maniera da' birri, e non essendo stato riconosciuto per il feritore del macellaio lo lasciarono in libertà. Ciò è quanto riferisce non di certa scienza perché il comparente non fu presente, ma sull'avuta riferita da Marco Bendel che fu presente al successo»¹⁰.

¹⁰ Ivi, doc. 192/b, 10/09/1808.

Quanto dichiarato dal bargello fu inoltrato alla Deputazione civica. Sulla vicenda non si hanno ulteriori documenti, ma è immaginabile che si sia deciso di non procedere ulteriormente. Sia Tolomei che Bendel, del resto, continuarono il loro servizio anche negli anni successivi senza apparenti conseguenze; nel 1810, anzi, la Deputazione stese un attestato di raccomandazione a favore di Tolomei che si apprestava a cercare un nuovo impiego, segnalando il suo impegno fedele e zelante nell'attività di vigilanza e della tutela della sicurezza cittadina¹¹. A succedergli come capo dei birri cittadini fu probabilmente proprio Bendel, che morì tragicamente durante un arresto nel marzo 1817.

Nel settembre 1810, inoltre, sia a Trento che a Rovereto fu istituito un Commissariato di polizia¹². Il proclama emanato dal commissario Gaetano Mancini il 4 agosto 1809 fa luce sulle materie di sua competenza, affidate fino a pochi anni prima agli edili del Magistrato civico. Il testo, non a caso, esordisce richiamando i provvedimenti di polizia emanati negli anni precedenti, per poi dare disposizioni relative a quindici punti:

- Proibizione di tutti i giochi durante lo svolgimento delle funzioni religiose.
- Obbligo di chiusura, durante le celebrazioni, di caffetterie, bettole e osterie.
- Chiusura di tutte le botteghe nei giorni festivi e durante gli Uffici divini, ad eccezione delle spezierie per eventuali ammalati.
- Da settembre a maggio, obbligo di chiusura alle 22 per osterie e bettole; nei mesi di giugno, luglio e agosto l'orario è posticipato alle 23.
- Divieto di giocare a palla, pallone e bocce nelle strade pubbliche.
- Obbligo di condurre buoi, cavalli, muli o somari tenendoli per la briglia o per il timone.
- Obbligo di tenere puliti i tratti di strada prospicienti le abitazioni.
- Divieto di depositare letame delle stalle nelle pubbliche vie.
- Proibizione per bottegai, parrucchieri e barbieri di versare acque sporche nelle strade e divieto per tutti i cittadini di gettare immondizie dalle finestre.

¹¹ BCR, Ar. C. 557 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 711, 14/06/1810.

¹² Cfr. *Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia*, Milano, 1811, Titolo XV, Sez. I (*Della polizia comunale*), art. 373-385, pp. 91-96.

- Divieto per i macellai di ammazzare animali sulle strade.
- Obbligo di custodia dei cani e di condurli al guinzaglio.
- Divieto di lavare biancheria nelle fontane.
- Proibizione di ammucchiare nottetempo sulle strade cataste di legna, sassi o materiali di fabbrica o di ingombrarle con carrozze e mercanzie, salvo il permesso del Commissariato.

L'articolo finale dispone quanto segue:

«Resta finalmente proibito di girar di nottetempo per le pubbliche Strade di questa Città con qualunque sorta di Musiche, senza averne riportato, o a voce, o in iscritto, il permesso da questo Commissariato di Polizia; permesso, che però non verrà già mai negato, quando si tratterà d'un divertimento, o sollievo, che non disturbi la quiete pubblica. S'avverte, che il permesso debba essere riportato ancor avanti il mezzo giorno di quella stessa giornata, onde questa Carica sia in istato, come d'ordine, di potere rendere avvertito del permesso accordato il Comando della Stazione Militare. Il trasgressore incorrerà nella penale di fiorini 2»¹³.

Al Commissariato spettava anche la vigilanza su altri settori: passaggio dei forestieri e controllo dei passaporti; approvvigionamento dei generi alimentari; vigilanza su balli e spettacoli teatrali; controllo sull'effettuazione delle vaccinazioni e sulla tenuta dei registri anagrafici. Sotto il Regno Italo arrivavano i primi regolamenti di polizia, contenenti disposizioni sempre più chiare su competenze e doveri dei commissari. Ad essi spettava il controllo degli individui sospetti del Comune e del distretto e di conoscere i forestieri in entrata o in transito nel territorio. Erano tenuti ad assicurare la vigilanza in occasione di mercati e fiere e a svolgere, se necessari, controlli e ispezioni. Non dovevano mancare di tenere sotto controllo vagabondi, oziosi e frequentatori abituali di osterie e bettole né ladruncoli, lenoni e prostitute. Dovevano intervenire prontamente per impedire o sedare risse, controllare le licenze degli esercenti, la qualità e il prezzo dei prodotti; vigilare sul corso di cavalli e carrozze e sul randagismo; vegliare sulla tutela della quiete pubblica e del buon costume.

La documentazione d'archivio conserva varie testimonianze delle

¹³ BCR, Ar. C. 551 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 13, 04/08/1809.

occupazioni del Commissariato. In tema di polizia sanitaria, ad esempio, nel febbraio 1811 ci si trovò a dover ribadire il divieto di vuotare latrine e pozzi neri prima delle ore 22, con la previsione di una multa:

«Osservando che alcuni hanno praticato di far vuotare le latrine delle rispettive loro case prima delle ore dieci di notte, con sommo incomodo de passaggieri, ho trovato opportuno, richiamandomi a quanto venne in addietro costumato su tale argomento, di ordinare che d'ora innanzi nissuno possa far vuotare le latrine ed altri luoghi che mandano cattivo odore prima delle ore dieci di notte. Li contraventori al presente ordine saranno per ciascuna contratazione sottoposti irremisibilmente nella multa di Lire vinti italiane da versarsi nella Cassa municipale»¹⁴.

In occasione del carnevale del 1812, invece, si provvide ad emanare un regolamento per evitare eventuali eccessi, approvato dal viceprefetto del Dipartimento:

«Prevengo il Pubblico, che nell'epoca di questo Carnovale è permesso il libero uso della Maschera, e la solita ricreazione delle Feste di ballo. Tale superiore indulgenza oltrecché in massima non dee servir d'abuso o alla corruzione de' costumi, o al disprezzo della Religione, o ad ingiuria di Culti tollerati, o ad offesa delle persone»¹⁵.

Dopo il doveroso preambolo, si davano disposizioni per le maschere e per le feste di ballo. Le prime, consentite soltanto a partire da una determinata data, non dovevano essere vestite “immodestamente”, né in modo tale da oltraggiare individui particolari, la religione cattolica o altri culti ammessi; non potevano portare armi da fuoco o da taglio e dovevano astenersi dalla commissione di atti sconvenienti di qualsiasi tipo. Per le feste di ballo era stabilito un rigoroso orario di inizio e fine (alcune dalle 19.30 alla mezzanotte, altre dalle 21 alle 3; la festa finale, invece, sarebbe potuta iniziare alle 18 per concludersi a mezzanotte) e si vietava di indossare vesti che potessero prendere facilmente fuoco o di paglia, carta tinta con l'olio e con la pece. Agli uomini era proibito travestirsi da donna, e viceversa, mentre quanti avessero desiderato ballare avrebbero dovuto indossare i guanti ed essere vestiti in modo conveniente. A tutte le feste

¹⁴ BCR, Ar. C. 838 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo III, fasc. 41, doc. 708, 16/02/1811.

¹⁵ BCR, Ar. C. 844 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo I, fasc. 17, doc. 1253, 21/01/1812.

in teatro sarebbe stato presente il commissario in persona o un suo delegato con alcuni agenti di supporto. Ogni eventuale trasgressore sarebbe stato, come è immaginabile, «senza riguardo arrestato, e corretto in via di Polizia»¹⁶.

Agli agenti del Commissariato di polizia si affiancavano le guardie campestri, incaricate della sorveglianza nelle zone rurali. La loro attività fu disciplinata da un decreto del 1811: dovevano aver compiuto 25 anni ed essere conosciuti come soggetti zelanti e probi. Per esercitare le loro funzioni dovevano conseguire una patente, rilasciata dal commissariato generale di polizia del Dipartimento. Nell'esercizio delle loro funzioni essi erano considerati a tutti gli effetti Ufficiali di polizia giudiziaria: giravano armati di una sciabola corta e di un fucile o una carabina, ma dovevano portare al braccio, come distintivo, una piastra di metallo o una fascia di stoffa verde nella quale erano scritti le generalità, la qualifica ed il nome del Comune da cui dipendevano. Potevano trarre in arresto gli individui colti in flagranza di reato, conducendoli presso il più vicino commissariato di polizia o il podestà ed avevano facoltà di sequestrare gli oggetti rubati e poi ritrovati, ma erano legittimati a compiere ispezioni in case, cortili e opifici solo in presenza del commissario, del podestà o dei savi municipali (i quali dovevano poi controfirmare il relativo processo verbale). Avevano la facoltà di arrestare coscritti refrattari, disertori o soggetti evasi dalle carceri; erano tenuti, infine, ad informare tempestivamente le autorità cittadine di ogni accadimento contrario all'ordine e alla tranquillità pubblica. Sul loro operato era chiamato a vigilare lo stesso commissariato, che nel caso di gravi negligenze poteva ritirare la patente. Ad eccezione di questa circostanza, la rimozione di una guardia competeva al Consiglio del Comune o al podestà, che però avrebbero dovuto rendere conto della cosa al Prefetto del Dipartimento¹⁷. La normativa fu prontamente recepita in ambito locale: una circolare del prefetto Alessandro Agucchi indirizzata a podestà e sindaci del Dipartimento sollecitava la designazione delle guardie campestri e la fissazione del numero necessario a ciascun Comune, raccomandando che non si eccedesse oltre il vero bisogno e che si usasse «la maggior circospezione nello scegliere quelle persone nelle quali all'abilità, e destrezza si combina una probità generalmente riconosciuta»¹⁸.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. BCR, Ar. C. 841 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Pubblicazioni, Tomo I, fasc. 6, doc. 379, 13/09/1811.

¹⁸ BCR, Ar. C. 838 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo III, fasc. 39, doc. 2762, 09/10/1811.

CAPITOLO V

GENDARMI, COMPAGNIE DI DIFESA E GUARDIE

Nei difficili anni a cavallo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX i pubblici ufficiali cittadini ed il Commissariato di polizia non furono i soli tutori della sicurezza urbana di Rovereto e delle comunità vicine. In occasione delle invasioni francesi entrarono ancora una volta in azione, a difesa dei confini del Circolo, le milizie civiche, composte da squadre bersaglieri ed affiancate da compagnie di *schützen* scesi dalle valli e dal Tirolo meridionale. Nel 1802, invece, l'imperatore Francesco II decise di ricostituire la Milizia tirolese con un contingente massimo di 20000 uomini dai 18 ai 50 anni registrati a ruolo e divisi in quattro leve, due delle quali armate e regolarmente esercitate all'uso delle armi¹. Rovereto, come gli altri centri dell'Impero, fu obbligata a fornire un certo numero di militari entro la fine di luglio del 1803 e per formare la compagnia richiesta si scelse l'estrazione a sorte tra gli iscritti al ruolo². Pochi anni più tardi, durante l'insurrezione del 1809, anche Andreas Hofer ordinò una coscrizione di tutti i maschi dai 18 ai 60 anni per costituire alcune compagnie di difesa incaricate del mantenimento dell'ordine nelle città e nei villaggi³.

Con il passaggio al Regno Italico, nel giugno 1810 fu annunciato l'arrivo a Rovereto di una brigata della Gendarmeria⁴, corpo nato con il preciso scopo di assicurare il mantenimento dell'ordine, l'esecuzione delle leggi e la repressione dei delitti attraverso una continua attività di vigilanza, effettuata in particolare su campagne e strade. Tra le ordinarie funzioni di questo figuravano l'attività di pattugliamento per le pubbliche vie, la ricerca di malfattori e ladri, l'arresto di quanti erano sorpresi a devastare boschi e campi, il fermo di quanti attentavano alla sicurezza di persone o proprietà o disturbavano l'esercizio del culto o del commercio, la sorveglianza sui vagabondi, l'esame di cadaveri trovati sulle strade o nei fiumi, di stendere processi verbali di delitti, incendi

1 Cfr. BCR, Ar. C. 305 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), doc. non numerato, 28/08/1802.

2 Cfr. BCR, Ar. C. 306 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), doc. 561, 18/07/1803.

3 Cfr. BCR, Ar. C. 312 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), doc. 218, 18/08/1809.

4 Cfr. BCR, Ar. C. 557 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 721, 17/06/1810.

o incidenti, la vigilanza in occasione di fiere e mercati, il ritrovamento di disertori ed il trasporto di prigionieri e condannati. Le brigate erano poi chiamate a cooperare, se richieste, con le autorità cittadine prestando la vigilanza necessaria al mantenimento di tranquillità e ordine.

L'approntamento dell'alloggio per i gendarmi era a totalmente a carico della Municipalità, che dovette immediatamente attivarsi per trovare un locale con sei stanze da letto, cucina, ufficio, locale per le selle, sala di disciplina, scuderia e fienile. Il Comune, trovatosi evidentemente in difficoltà nel reperire spazi adeguati, si offrì di pagare tutte le spese di alloggio della squadra (composta da sei gendarmi, più eventuali trombettieri, tamburini ed allievi gendarmi) presso una buona locanda dotata di una stalla, mentre al brigadiere fu assicurata una sistemazione decorosa presso l'abitazione di un privato. Questa soluzione fu subito osteggiata dal comandante della Gendarmeria del Dipartimento, che minacciò di rivolgersi alla Commissione amministrativa perché si ponesse fine ad una circostanza qualificata come oltraggiosa e lesiva del prestigio di questo corpo militare⁵. La Deputazione civica ribadì la correttezza del proprio operato e, stante la provvisorietà della situazione, rispose a muso duro alle rimostranze:

«Ne' momenti ne' quali ci troviamo tutt'altro credevamo che sentire li lamenti del sig. Capitano per il quartiere delli Regi Gendarmi. Noi li abbiamo collocati provvisoriamente in una delle principali locande perché vi è la maggior stala, e perché potessero tutti essere uniti, ed al sig. Brigadiere abbiamo dato un alloggio eguale a quello d'un Primo Tenente. Il sig. Capitano concederà che non è conveniente l'approntare adesso un quartiere stabile secondo le prescrizioni a simili militari quando non sappiamo ancora ove possa venir collocato quel Superiore da cui avranno a ricevere gli ordini ed a cui è necessario che siano almeno in una prossima vicinanza. Questa città ristretta di fabbricati e proporzionalmente popolatissima non offre segnatamente la stalla, fienile e quei comodi locali da poter sul fatto destinare, ma conviene appositamente fabbricarli o adattarli all'uso cui devono servire, conseguentemente ciò non si può effettuare da un momento all'altro. Ad onta di tutto questo stiamo già di concerto col sig. Brigadiere qui stanziato ricercando un adeguato locale per poi prontamente addatarlo all'uso cui deve servire»⁶.

⁵ Ivi, doc. 752, 27/06/1810.

⁶ Ivi, doc. 752/2, 28/06/1810.

Da questo scambio epistolare ebbe origine una dura vertenza destinata a protrarsi per diversi mesi. Tra le possibili sistemazioni la Deputazione civica prospettò anche l'utilizzo, dopo opportuni lavori, dei locali prima occupati dal bargello e dai birri presso il Palazzo Pretorio. L'idea, in un primo momento decaduta a seguito di non meglio precisate obiezioni del brigadiere⁷, fu ripresa in settembre. Il borgomastro e quattro deputati indirizzarono, ai 16 del mese, a Marco Bendel ed ai birri l'ordine di sgomberare gli alloggi entro tre giorni:

«Attesi pressanti ordini di S.E. il Prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige, tanto esso quanto tutti gli altri suoi Coleghi, e Famiglie qualunque esse sieno, eccettuata la sola del Custode delle Carceri, dovrà e dovranno esser evacuato il quartiere che attualmente occupano nel Civico Palazzo tanto personalmente che con li semplici Mobili o rispettiva famiglia, e ciò alla più lunga per il giorno di Mercoledì 19 corrente, dovendo tali abitazione essere sul momento addoti per la Real Gendarmeria. Sarà sua cura il leggere, e far leggere il presente intimato a tutti quelli individui tanto Maschi che Femmine, onde spirato il termine prefisso non venghi allegata ignoranza, e non vi sia perciò bisogno di mezzi compulsivi per esecuzione del Comandato»⁸.

Il giorno seguente Bendel si rivolse alla Prefettura chiedendo di rimanere negli alloggi almeno per una decina di giorni, facendo presente il verificarsi di un evento straordinario proprio il 16 settembre e sottolineando che la sistemazione trovata per i gendarmi era ottimale:

«Volle l'accidente ancora, che certa signora Camilla, moglie del sig. Inspettore Cagnola, ieridi si sgravasse nella casa stessa, che ci vien imposto di sgombrare [...] In questa nostra circostanza, ed in quella che i Gendarmi si ritrovano attualmente ben acquartierati ove lo sono, genuflessi supplichiamo la Regia Prefettura di farci il grazioso permesso di poter soggiornare nella casa in cui siamo fino tutto il corrente, a scanso di gravi pericoli, e di sommo sconvolgimento di cose»⁹.

7 Cfr. la lettera della Deputazione alla Commissione amministrativa in BCR, Ar. C. 558 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 759, 02/07/1810.

8 BCR, Ar. C. 560 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 966, 16/09/1810.

9 *Ibidem*.

L'attestato medico comprovante il pericolo di un trasferimento della puerpera in un altro luogo, allegato da Bendel, portò la Prefettura a chiedere alla Deputazione di conciliare la ricerca di un alloggio per la Gendarmeria con le particolari circostanze che si erano verificate, individuando una soluzione alternativa. La questione si chiuse soltanto in dicembre, quando giunse dalla Prefettura il benestare ai lavori di sistemazione della ex casa daziale destinata a caserma della Gendarmeria¹⁰.

Il comportamento dei gendarmi, oltretutto, non fu sempre irreprensibile e la Deputazione non mancò di rivolgersi al Commissariato, chiedendo con la dovuta reverenza

«di volerle comunicare l'opportuna intrusione intorno alle incombenze e poteri in materia pubblica e politica delli Regi Gendarmi, e ciò ond'essere instrutta e sapersi contenere a scampo di pregiudizi tanto pubblici che privati ne' vari oggetti nei quali detti Regi Gendarmi sembra pensino aggire, come sarebbe sopra le pubbliche fontane e Fondaco del pane»¹¹.

A supporto e sussidio delle attività della Gendarmeria i Comuni avevano facoltà di istituire anche la Guardia nazionale. Essa era composta da tutti i cittadini di età compresa tra 18 e 50 anni (i cui dati dovevano essere inseriti in uno specifico registro) ed era incaricata del mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico nel territorio comunale di appartenenza e nel circondario. All'occorrenza, inoltre, poteva essere chiamata dalle autorità del Dipartimento a svolgere il proprio servizio in circostanze particolari¹². La Guardia Nazionale apparve a Rovereto soltanto nel 1813. Il 10 marzo il viceprefetto Pietro Perolari Malmignati, in una circolare inviata al podestà, evidenziò la necessità che fosse formata al più presto in ogni Comune una pattuglia di dodici individui (ridotti a sei nei Comuni con minor numero di abitanti) pronta ad intervenire in ogni momento a supporto della Gendarmeria. Questa forza ausiliaria avrebbe dovuto prestare il proprio servizio gratuitamente, fatta salva la possibilità di una remunerazione nei casi di arresto dei disertori o di interventi fuori dai confini del circondario. La Municipalità era obbligata a tenere sempre aggiornato un elenco nominativo

10 Cfr. BCR, Ar. C. 837 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, Tomo II, fasc. 24, doc. 432, 07/12/1810.

11 BCR, Ar. C. 558 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 833, 25/07/1810.

12 Cfr. *Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia*, cit., Titolo XVI (*Della Guardia Nazionale*), art.402-462, pp. 100-117.

degli individui destinati a formare la pattuglia ed a inviarlo una volta al mese alla brigata di Gendarmeria ed allo stesso viceprefetto¹³. Una circolare del 18 marzo precisava che, per una più agevole attivazione della pattuglia, la Municipalità poteva ricorrere anche all'organizzazione di vari turni¹⁴. Il 27 settembre 1813 giunse poi il Regolamento per il servizio delle Guardie nazionali, emanato alla fine di agosto e destinato ad entrare in vigore il 1° ottobre¹⁵.

Le fonti di archivio documentano anche come, a più riprese, il Consiglio cittadino abbia decretato la formazione e l'organizzazione di una Guardia civica, composta da cittadini atti a portare le armi in caso di necessità per il mantenimento della sicurezza e della tranquillità interna. La questione fu affrontata per la prima volta nel maggio 1807: ai 20 del mese fu letto in Consiglio un estratto della patente regia relativa all'approntamento della Guardia civica, ma si decise all'unanimità di attendere la ricezione del testo completo prima di prendere le decisioni del caso¹⁶. Pochi giorni dopo, l'8 giugno, il testo fu letto e discusso nella sua interezza e si diede immediatamente incarico ai capicontrada di formare una nota di tutti i cittadini dai 18 ai 60 anni residenti in ciascun rione della città¹⁷. I capicontrada compilarono le specifiche richieste dal Consiglio, che il 25 luglio deliberò di interpellare il Giudizio distrettuale per ricevere le necessarie ulteriori istruzioni¹⁸. Insieme ai chiarimenti arrivò con molta probabilità un sollecito; nel verbale della seduta del mese successivo, infatti, si legge quanto segue:

«Indi furono letti i varj schiarimenti ed Ordini insinuati dal Regio Bavaro Giudizio Distrettuale in proposito della Milizia Civica, e siccome la Deputazione viene di continuo anche a voce pressata dalla Superiorità perché disposto sia l'occorrente, e pubbliche ed efficaci si rendano le misure tendenti ad organizzare questo Corpo, così previo il rimarco che alla formata coscrizione de' cittadini risulta la possibilità di unire una bensì

13 Cfr. BCR, Ar. C. 847 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo I, fasc. 10, doc. 273, 10/03/1813.

14 Ivi, Polizia, Tomo I, fasc. 10, doc. 319, 18/03/1813.

15 Ivi, Polizia, Tomo I, fasc. 10, doc. 1132, 04/09/1813. In esso si stabiliva che le guardie potevano essere requisite per scortare o trasportare detenuti o prigionieri o per accompagnare alla più vicina brigata di gendarmeria i soggetti arrestati nei comuni più lontani e non aventi gendarmeria o guardie campestri. Si precisavano poi le modalità di requisizione ed il trattamento per le attività svolte.

16 Cfr. BCR, Ar. C. 310 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), doc. 48, 20/05/1807.

17 Ivi, doc. 88, 08/06/1807.

18 Ivi, doc. 193, 25/07/1807.

abbondante, ma però sola Compagnia, quindi fu proposto se il Civico consiglio voglia stabilire la massima di eleggere quest'oggi li tre Sig.^{ri} Ufficiali Comandanti, Capitano cioè, e due Tenenti»¹⁹.

Il Consiglio, naturalmente, approvò la proposta ed elesse come capitano il conte Alberto degli Alberti, primo tenente Carlo de Partini e secondo tenente Baldassarre de Lindegg. Il successivo 5 ottobre, dopo un nuovo invito a completare senza indugio la formazione della milizia civica, furono designati anche i sottufficiali: come sergente si elesse Giuseppe Tambosi, come caporali Tommaso Schrott, Giuseppe Maria Valbusa e Felice de Cobelli²⁰.

Due anni dopo, nei mesi dell'insurrezione capeggiata da Hofer, la Deputazione cittadina decise di riorganizzare la Guardia civica affinché l'ordine fosse garantito. La decisione presa il 31 agosto 1809 (pochi giorni dopo che Hofer aveva a sua volta sollecitato la formazione del ruolo per le compagnie di difesa del territorio) ben testimonia i sentimenti del momento:

«Attese le presenti e passate circostanze, dovendosi procurare una sicurezza interna onde reprimere al momento di sommo bisogno le violenze di tall'uno mall'intenzionato ed insubordinato, e per secondare le bone intenzioni delli benintenzionati [...] fu proposto che il Civico Consiglio voglia occuparsi onde organizzare ancor oggidì una Guardia del Paese che possa servire per la quiete interna del Paese fissando alla meno al n. di 200 le persone che debbano esser pronte al segnale per garantire, ed assicurare le persone e le proprietà d'ognuno onde non debba essere esposto il pacifico abitante alle voglie di chi nient'altro pensa che di secondare il suo impeto»²¹.

Si decise, in aggiunta, di procedere ad una consultazione pubblica dei notabili cittadini per verificare se anch'essi approvavano l'erezione della Guardia civica²². La convocazione avvenne il pomeriggio del giorno stesso e si stabilì di chiedere al Consiglio di designare nove cittadini incaricati di dare attuazione a quanto deciso in modo tale da disporre al più presto di una forza sufficiente per assicurare il mantenimento dell'ordine²³. I nove

19 Ivi, doc. 276, 24/08/1807.

20 Ivi, doc. 377, 05/10/1807.

21 BCR, Ar. C. 312 (*Deliberazioni del Consiglio 1509-1810*), doc. 38, 31/08/1809.

22 Cfr. BCR, Ar. C. 551 (*Ordini e relazioni del Consiglio 1796-1810*), doc. 38, 31/08/1809.

23 Ivi, doc. 39, 31/08/1809; firmarono la proposta 57 notabili cittadini.

individui furono poi eletti durante la seduta del 1° settembre.

Poche settimane prima della sconfitta di Lipsia, l'esercito austriaco si diresse verso il Tirolo sotto il comando del generale Fenner. L'occupazione del Dipartimento dell'Alto Adige avvenne in ottobre: il 15 gli Austriaci entrarono a Trento ed il 27 a Rovereto²⁴. Il territorio fu posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario imperiale Anton von Roschmann, insediato a Trento, mentre nel 1815 fu istituito anche a Rovereto (come a Riva del Garda e Cles) un Vicecapitanato. Con il ritorno del governo austriaco furono ricostituite alcune istituzioni soppresse durante il periodo francese: nel 1816 fu ripristinata la Dieta provinciale, mentre molte delle aggregazioni comunali create pochi anni prima sotto il Regno Italico si sciolsero e numerosi villaggi tornarono ad essere comuni autonomi. Nel 1817 fu introdotta una nuova organizzazione politico-giudiziaria: il Tirolo fu diviso in sei circoli, uno dei quali avente come capoluogo Rovereto e suddiviso in 14 circoscrizioni denominate Giudizi.

All'indomani della vittoria austriaca il problema della sicurezza si pose in breve tempo all'attenzione delle autorità. Il 29 novembre 1813 la Deputazione civica si rivolse a Roschmann, pregandolo di avallare la nomina a Commissario di Polizia del roveretano Giuseppe Andreotti così da neutralizzare i malviventi ed evitare l'insorgere di possibili disordini. Il 17 dicembre la conferma ufficiale arrivò e due giorni più tardi la nomina fu comunicata all'interessato²⁵. La tutela dell'ordine, perciò, competeva in prima istanza a questo organo, che doveva disciplinare lo svolgimento di feste e giochi pubblici, tenere sotto controllo i prezzi dei prodotti e lo svolgimento dei mercati, vigilare sulla diffusione del gioco d'azzardo e sul mantenimento di una sana moralità. Tutti i suoi impiegati erano obbligati, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, ad utilizzare una coccarda di nastro bianco e rosso sul cappello²⁶.

Il 1° marzo 1814 Roschmann emanò da Trento un corposo *Editto concernente la provvisoria Organizzazione delle Autorità Politiche, e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione interinale del Tirolo Italiano ed Illirico*²⁷, contenente tutte le disposizioni adottate in vista di una

24 Cfr. R. ZOTTI, *Storia della Vallagarina*, II, cit., pp. 377-392; G. BERTANZA, *Storia di Rovereto*, cit., pp. 144-146 e 212-213; «*L'epoca d'ogni cambiamento*», cit., pp. 231-233.

25 Cfr. BCR, Ar. C. 847 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo I, fasc. 1, doc. 1495 e 1495a, 29/11 e 19/12/1813.

26 Cfr. Ivi, Polizia, Tomo I, fasc. 29, doc. 198, 06/05/1814.

27 BCR, Ar. C. 853 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Pubblicazioni, fasc. 33, doc. 531, 01/03/1814.

più organica riforma istituzionale. L'editto, che contava in tutto 358 articoli, era diviso in tre titoli (Disposizioni generali, Rami di Pubblica Amministrazione e Disposizioni particolari). Il Titolo II era ulteriormente suddiviso in 21 capi, identificati da una lettera e concernenti tutti i rami dell'amministrazione: stato civile, porto d'armi, censura dei libri, sanità, carceri, materie ecclesiastiche e pie fondazioni, istruzione, strade e acque pubbliche, boschi, poste, oggetti militari, tasse, trasgressioni di leggi e pene, oggetti comunali e commercio. La lettera A, comprendente gli articoli 16-62, era significativamente dedicata agli affari di polizia. Era stabilita l'istituzione di una Direzione di polizia, con sede a Trento, e di vari Commissariati, tra cui quello di Rovereto. Si decretava anche l'erezione di una guardia di polizia, di guardie boschive, di una Squadra mobile di sicurezza e (ancora una volta) della Guardia civica. La guardia di polizia, composta da 65 individui armati (sei dei quali destinati a Rovereto), era istituita con il preciso scopo del mantenimento della pubblica tranquillità e sicurezza e dell'ispezione e vigilanza su luoghi o persone sospetti. L'uniforme era la seguente: un mantello di colore bigio chiaro con risvolti verdi, *gilet*, calzoni, stivaletti neri, cappello puntato e cappotto scuro; la dotazione d'armi era costituita da fucile, sciabola e baionetta. Della Squadra mobile di sicurezza Rovereto si sarebbe vista assegnare quattro componenti, incaricati soprattutto delle esecuzioni giudiziali ma a disposizione delle autorità cittadine o del Commissario in caso di bisogno. Indossavano cappello, cappotto e una fascia al braccio con lo stemma imperiale ed erano armati di sciabola, fucile e baionetta. La Guardia civica (art. 35-55) aveva il compito di assicurare il mantenimento dell'interna tranquillità e di vegliare sull'osservanza delle leggi. Essa dipendeva dal podestà cittadino e non poteva essere spedita fuori dal Comune di appartenenza senza il suo assenso, potendo estendere il proprio servizio nel circondario della Giudicatura solo in casi straordinari. Non era tenuta ad indossare un'uniforme, né a svolgere regolari esercizi (che pure erano auspicati per una migliore tenuta delle armi) e poteva essere impiegata dai Municipi per montare la guardia soltanto in occasione delle festività del patrono, di fiere o in casi di straordinario concorso di popolo. La sua formazione era affidata alle rappresentanze comunali, ai podestà e ai sindaci. Questi, entro venti giorni dalla ricezione dell'editto, dovevano formare una specifica di tutti i soggetti maschi del proprio Comune di età compresa tra 20 e 40 anni (eccetto poveri, clero, impiegati statali e municipali, medici e chirurghi, professori e maestri di

scuola, persone di salute malferma e storpi, autori di delitti infamanti e soggetti che non godevano di buona fama). Se la popolazione del Comune superava i 10000 abitanti, era obbligatorio formare più di una compagnia: ciascuna di queste sarebbe stata comandata da un capitano, coadiuvato da due ufficiali superiori, un sergente e otto caporali. Ogni componente, estratto a sorte dal ruolo comunale, si sarebbe dovuto munire di una coccarda verde e bianco e, se possibile, di cappello uguale, mentre i Comuni potevano scegliere un ulteriore distintivo. L'editto poi disciplinava l'attività dei guardaboschi statali (art. 56-60) e delle guardie boschive-campestri comunali (art. 61-62): anch'essi, in caso di richiesta, dovevano prestarsi agli ordini delle Municipalità e delle autorità di pubblica sicurezza.

Nel territorio roveretano ci si attivò prontamente per mettere in pratica quanto stabilito dall'editto e da disposizioni emanate in precedenza. Già nel febbraio 1814, infatti, il commissario provvisorio aveva decretato di erigere una guardia di polizia in servizio sia per attività di polizia che per la giustizia punitiva:

«Questa Guardia dovrà essere composta di nazionali di buona condotta, zelanti e capaci di prestare un buon servizio. Otterranno dall'erario l'uniforme, l'armatura, l'alloggio ed annui fiorini duecento dell'Impero»²⁸.

La circolare invitava il podestà a proporre i nominativi di tre o quattro individui atti allo scopo. La risposta arrivò il 2 marzo con un elenco di sei soggetti (di professione agricoltori, muratori ed artigiani) scelti tra i quindici che si erano presentati e che si distinguevano per retta condotta morale e robustezza. In maggio, invece, una circolare del Capitanato ingiunse al podestà la sollecita riattivazione dei guardaboschi, raccomandando che la scelta ricadesse su soggetti affidabili e capaci di età compresa tra i 20 e i 50 anni, armati di carabina o moschetto e sciabola ed aventi come distintivo una piccola targa sul braccio sinistro con il nome del Comune di appartenenza. Il loro incarico sarebbe durato un anno e, oltre al compenso, sarebbe spettata ai guardaboschi anche una parte delle multe inflitte ai trasgressori²⁹. Meno di due mesi dopo il podestà comunicò i nomi dei due prescelti, Nicolò Cattoi da Pieve di Ledro ed Antonio Ruele, originario di Noriglio³⁰. Le guardie di

28 BCR, Ar. C. 851 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Polizia, Tomo I, fasc. 23, doc. 165, 09/02/1814.

29 Ivi, Polizia, Tomo I, fasc. 22, doc. 577, 30/05/1814.

30 Ivi, Polizia, Tomo I, fasc. 22, doc. 736, 18/07/1814.

Polizia e quelle boschive furono impiegate in una delicata operazione di perlustrazione e ricerca di latitanti, disertori e vagabondi, organizzata in via riservata dal Capitanato circolare ed attuata la notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto 1814³¹.

La formazione della Guardia civica fu meno immediata e non priva di qualche contrasto tra il Capitanato circolare e la Municipalità. La vicenda ebbe inizio nel marzo 1815: il giorno 23 il vicecapitano del Circolo invitò il podestà a dare le opportune disposizioni per rendere esecutivo il decreto della Commissione plenipotenziaria del Paese che stabiliva la ricostituzione della Guardia civica nelle città di Trento, Bolzano e Rovereto con lo specifico incarico di provvedere al mantenimento della pubblica sicurezza³². La Guardia, in particolare, avrebbe dovuto assicurare il servizio di piazza con un picchetto armato composto da un caporale, un *gefreiter* e nove uomini. La nota si concludeva così:

«Io La invito a dare indilatamente tutte le opportune diposizioni per l'esatta esecuzione del presente Decreto. Dal distinto di Lei zelo, e dalle ottime qualità dei di Lei amministrati, tutto io mi attendo; Ella vede che la cosa non soffre il volontario ritardo nemen d'un'ora (avendo io pel momento dovuto supplirvi colle Guardie di polizia e mobili, destinate ad altro scopo); ov'Ella li creda utile, qualunque mio officio Le offro in questa operazione»³³.

Il podestà facente funzione si attivò subito e il giorno seguente contattò il direttore della Società del bersaglio Domenico Testori perché cooperasse alla rapida attivazione della Guardia civica, non essendoci il tempo di formare un ruolo dei possibili candidati:

«Si è pensato bene di assoldare quattordici individui del Paese, di proba condotta e tali da cui sperar si possa un servizio conveniente e di affidare il comando e la sorveglianza sui medesimi a due individui di questo Capo-Stand, i quali abbiano ad incaricarsi di tutto ciò che riguarda il buon ordine nella ridetta Guardia, e così l'esatta e puntuale esecuzione degli ordini che saranno rilasciati [...] da chi ne sarà in diritto»³⁴.

31 *Ibidem*, Polizia, Tomo I, fasc. 27, doc. 800, 24/07/1814.

32 Su tutta la vicenda si veda G. CHINI, *La Guardia civica di Rovereto nel 1815*, Rovereto, 1909.

33 BCR, Ar. C. 854 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 236, 23/03/1815.

34 Ivi, Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 248/b, 24/03/1815.

Lo stesso giorno il podestà scrisse al vicecapitano comunicandogli di aver attivato la Guardia, di 14 individui assoldati a 36 fiorini al giorno, affinché in numero di sette assicurassero giorno e notte la sorveglianza richiesta. La città, tuttavia, era a corto di fondi e non aveva alcun mezzo per sopportare la spesa imprevista: oltre all'autorizzazione, quindi, si chiedeva anche lo stanziamento del denaro necessario³⁵.

TIROLO MERIDIONALE

COMUNE DI ROVEREDO Roveredo li 24 Maggio 1815.

N.º 226

Al Sig. Vice-Capitano Cavolani
Il Podestà

In doverosa e pronta esecuzione della di Lei insinuazione del 29 corrente sotto N.º 1229, mi dò l'onore di informarla, che ho attivata una Guardia di 14 Individui assoldati a 36 al giorno, perche' alternativamente in numero di sette suppliscono giorno e notte al servizio di questo Comando di Piazza sotto gli Ordini di uno, o due Individui di questo Capo Band, con cui non meno, che col Sig. Comandante Maggiore Prino è organizzato l'affare.

Ella vede Sig. Vice-Capitano che questa circostanza mi porta la spesa giornaliera di N.º 24, spesa non contemplata nel Conto preventivo e che quindi per mancanza assoluta di altri fondi non so come supplire: nell'atto, che io ho per a volermi autorizzare alla spesa sopra la supplus anche a volermi mettere in istato di poterli far fronte.

Con la più distinta stima, e rispetto mi protesto.

M. G. di Podestà
Todeschi Sajo

BCR, Ar. C. 854, Oggetti militari, doc. 236/b, 24/03/1815.

³⁵ Ivi, Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 236/b, 24/03/1815.

Il Capitanato non apprezzò la soluzione escogitata dal podestà e la lettera indirizzata il 28 marzo al vicecapitano, incaricato di seguire la faccenda, fu secca:

«Le disposizioni date da cotesto Municipio pel servizio della Piazza [...] sono affatto opposte alle superiori prescrizioni in proposito emanate e cagionano un soverchio aggravio alla Cassa comunale. Il Decreto ordina espressamente che il servizio debba essere provveduto dalla Guardia urbana e non da persone assoldate dalla pubblica cassa: se questo ordine non bastava per determinare il Municipio ad uniformarvisi, avrebbe almeno dovuto bastare l'esempio dei cittadini di Bolzano e Trento, i quali con lodevole zelo e senza alcuna opposizione si prestano ad un servizio assai più gravoso di quello che è richiesto dalla città di Rovereto. Cotesto Municipio nel suo rapporto [...] fa un lugubre quadro dello stato in cui si trovano le Finanze Comunali, nel mentre non trova difficoltà di assegnare f. 8:24 al giorno a coloro che provvedono il servizio della Guarnigione. Nel mentre quindi se la incarica, Sig. Vice Capitano, di ordinare la più sollecita ed esatta esecuzione dell'accennato ordine coll'attivare immediatamente la Guardia urbana dietro le norme già tracciate nell'Editto organico 1 marzo 1814, vorrà Ella pure significare al Municipio che non si permette assolutamente di sostenere a carico comunale alcuna spesa o già riscontrata o da riscontrarsi derivante da questo oggetto»³⁶.

Il vicecapitano, di conseguenza, inoltrò la lettera al podestà con l'ingiunzione di uniformarsi al più presto a quanto stabilito dall'editto del 1814. Il 29 marzo il podestà indirizzò ai Deputati incaricati della formazione del ruolo della Guardia le istruzioni necessarie, prescrivendo di indicare con precisione e sollecitudine in un formulario le generalità e la professione di tutti i soggetti di sesso maschile dai 20 ai 40 anni abitanti nei rioni cittadini. Il ruolo fu compilato nel giro di una settimana e il successivo 8 aprile il podestà annunciò tramite una circolare che si sarebbe a breve proceduto all'estrazione a sorte di 108 soggetti per la formazione di una o più compagnie. Nel contempo, però, egli si diceva certo che fosse desiderio di tutti quello di supplire al servizio attraverso uomini appositamente pagati: proprio per questo motivo propose che tutte le persone interessate pagassero anticipatamente due fiorini

³⁶ Ivi, Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 255, 28/03/1815.

al mese in modo da formare con questo introito una cassa con cui pagare gli uomini assoldati³⁷. La proposta del podestà non interruppe l'estrazione a sorte di 108 individui per la formazione della compagnia ed il 15 aprile il Consiglio comunale si riunì per assumere tutte le decisioni relative all'organizzazione della Guardia civica. La rappresentanza approvò la designazione dei 108 uomini, da ripartire in sei compagnie, nominando capitani Pietro Candelpergher, Camillo Baroni, Pietro Bonapace, Leopoldo de Moll, Cesare Birti e Osvaldo Candelpergher. Si decise anche, in ottemperanza all'editto del 1814, di prevedere una multa di 3 fiorini a carico di chi non si sarebbe prestato al servizio (con la possibilità di raddoppiarne l'importo in caso di recidiva) e che una parte di quanto incassato fosse impiegata nella supplenza del cittadino mancante. Fu stabilito, infine, di formare una deputazione (composta da Giovanni Battista Zandonati, Andrea Marsilli e Gaetano Plancher, coadiuvati dal segretario Girolamo Andreis), incaricata di aggiornare i ruoli preparati dal capo di ciascun rione cittadino, suddividere gli estratti a sorte nelle varie compagnie, nominare i rispettivi ufficiali e formare definitivamente il ruolo completo di ciascuna compagnia³⁸. La deputazione si raccolse a sessione per la prima volta il 17 aprile, mentre il giorno seguente si riunì con i capi dei dieci rioni e compilò i ruoli delle sei compagnie; il 19 aprile convocò i capitani eletti dal Consiglio comunale e d'intesa con loro designò i rispettivi tenenti, sergenti e caporali. Si stabilì anche di consegnare ai capitani il ruolo degli individui componenti ciascuna compagnia e che ad ogni caporale fosse consegnata una distinta di quanti facevano parte del suo caporalato, mentre fu fatta presente al podestà la necessità di dotare la Guardia delle armi necessarie. L'approvazione del ruolo dei capitani, tenenti, sergenti e caporali di ciascuna delle sei compagnie fu completata lo stesso giorno; la commissione, perciò, poté informare il podestà della conclusione del proprio lavoro:

«In pronta esecuzione al di Lei dispaccio dei 15 del corrente la infrascritta Deputazione, avendo esaurite le operazioni di cui fu incaricata, e finita l'organizzazione della Civica Guardia secondo le intenzioni del Comunale Consiglio, si fa perciò un dovere di rassegnarLe il protocollo delle sue operazioni, unitamente agli stati della generale Coscrizione, della forza di ciascuna Compagnia e nota degli Ufficiali, tanto superiori che subalterni, per le ulteriori Sue disposizioni»³⁹.

37 Cfr. BCR, Ar. C. 868 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), doc. 08/04/1815.

38 *Ibidem*, doc. 15/04/1815.

39 BCR, Ar. C. 854 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, fasc. 45, doc. 304, 19/04/1815.

I componenti espressero la loro gratitudine al segretario Girolamo Andreis per il lavoro profuso in quella circostanza:

«La Deputazione crede suo dovere di notificarLe che l'assegnato attuario Sig. Girolamo Andreis si è prestato con molta attività, saviezza ed esattezza, avendo lavorato anche fuori delle ore del suo ufficio e che perciò merita la lode e la pubblica riconoscenza»⁴⁰.

Il 22 aprile il podestà annunciò con un avviso che la Guardia avrebbe iniziato il suo servizio il giorno 24 ed invitò tutti i cittadini facenti parte del corpo a rispondere sollecitamente all'invito dei caporali, formulando l'augurio che tutto procedesse nel migliore dei modi e con il dovuto ordine⁴¹.

A tutti i capitani fu inviata una copia delle *Istruzioni relative all'erezione, agli attributi ed al servizio della Guardia Civica* emanate dal podestà facente funzione il 20 del mese e ripartite in 12 articoli⁴², alcuni dei quali chiaramente ispirati ai dettami dell'editto del 1814:

- 1) Compito della Guardia civica era il mantenimento della tranquillità e sicurezza interna e la sorveglianza sull'adempimento delle leggi. Essa era poi tenuta ad assicurare il servizio di guardia quando nel Comune non vi era una guarigione o un corpo di truppe regolari.
- 2) Doveva ubbidire soltanto agli ordini del podestà e a quelli diramati dai suoi capitani; non aveva forma militare e non era obbligata a prestare servizio fuori del circondario comunale.
- 3) Non era tenuta a svolgere un regolare esercizio militare (ad eccezione di semplici manovre per l'uso delle armi) né ad indossare un'uniforme; il solo obbligo era di portare una coccarda di colore verde e bianco.
- 4) Era consentito, su iniziativa dei capitani, dotare la Guardia di un distintivo ulteriore, previa superiore autorizzazione.
- 5) I componenti che possedevano armi come moschetto e sciabola erano tenuti ad utilizzarle e quanti potevano procurarsele a proprie spese erano invitati a provvedere autonomamente.
- 6) Eventuali lacune nei ruoli degli individui dai 20 ai 40 anni dovevano essere prontamente segnalate dai capitani per provvedere alla necessaria correzione.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Ivi, *Oggetti militari*, fasc. non numerato, doc. 309, 22/04/1815.

⁴² Cfr. BCR, Ar. C. 868 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), doc. non numerato, 20/04/1815.

- 7) Ogni capitano, rilevando l'assenza dal servizio di uno o più individui, doveva rimpiazzarli con altri individui della compagnia e segnalare alla Ragioneria comunale le generalità del soggetto mancante.
- 8) Si raccomandava a tutti gli ufficiali superiori ed inferiori di trattare i subalterni con dolcezza, utilizzando modi persuasivi e convincenti nel caso in cui questi mancassero ai loro doveri. Gravi infrazioni e mancanze di rispetto andavano segnalate alla Municipalità per gli opportuni provvedimenti.
- 9) I componenti di ciascuna compagnia, ad eccezione degli ufficiali, potevano farsi sostituire, secondo le istruzioni date da ciascun ufficiale o dai capitani di ciascuna compagnia.
- 10) I capitani erano incaricati di concertare le attività delle sei compagnie in modo tale da iniziare il servizio il 24 aprile 1815.
- 11) I sei capitani dovevano nominare uno di loro che, a turno, facesse funzione di maggiore tenendo i contatti con la Municipalità e notificando ai colleghi le istruzioni ricevute.
- 12) La Municipalità si impegnava a trasmettere al più presto altre eventuali istruzioni governative.

L'auspicio del podestà che tutto si svolgesse ordinatamente e senza intoppi fu presto smentito. Già il 25 aprile, infatti, i caporali della sesta compagnia gli scrissero, denunciando i primi inconvenienti e minacciando di rinunciare alla qualifica di caporali in caso di mancati provvedimenti. Secondo costoro, infatti, ogni componente della Guardia poteva accordarsi autonomamente per scambiare il proprio turno con un collega senza darne previamente avviso agli ufficiali, che apprendevano la cosa solo all'ultimo momento, con la conseguenza che

«in vece d'esser la Guardia che mantiene il buon ordine, ella con sì fatti uomini sussita il disordine»⁴³.

Il capitano della seconda compagnia Camillo Baroni, invece, ripropose in prima persona l'ipotesi di una raccolta di fondi sufficienti per assumere e pagare delle guardie che svolgessero il servizio di vigilanza e pattuglia al posto della Guardia civica; la sua proposta fu sottoscritta da ben cinquanta componenti⁴⁴.

⁴³ BCR, Ar. C. 854 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 320, 25/04/1815.

⁴⁴ Cfr. BCR, Ar. C. 868 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), doc. s.n. e d.

L'attività della Guardia, nonostante queste vicende, prese avvio⁴⁵. Tra le varie incombenze assegnate vi fu la vigilanza a due magazzini militari, l'uno presso il castello di Rovereto e l'altro a Sacco. La cosa, tuttavia, fu poco gradita dai guardiani roveretani, che non accettavano di svolgere il servizio fuori della città. Il capitano Pietro Candelpergher si fece interprete del malcontento della propria milizia, che non riteneva di essere tenuta ad effettuare tale prestazione, e protestò presso il podestà. Candelpergher rilevava in primo luogo che il magazzino di Sacco era di proprietà di un privato e che la popolazione della frazione non prestava alcun contingente nella Guardia da lui comandata. In aggiunta, il locale destinato per l'alloggio della guardia era malsano, sporco ed eccessivamente distante dal luogo sorvegliato (con conseguenti difficoltà di comunicazione in caso di emergenza), mentre il posto per la sentinella non aveva nemmeno una tettoia per ripararsi dal sole o dalle intemperie. Il capitano, quindi, chiese che fosse assegnato alla Guardia un locale idoneo, più vicino e acconcio rispetto al precedente, e che anche gli abitanti di Sacco si impegnassero per la sicurezza del loro borgo prestando un contingente alla Guardia roveretana o provvedendovi essi stessi con l'organizzazione di una propria milizia. Domandò pure la fornitura di nuovi fucili, poiché quelli assegnati erano del tutto inservibili e molti, per questo motivo, si rifiutavano di prestare servizio⁴⁶. La vigilanza ai magazzini militari e il servizio di pattuglia in città proseguirono almeno fino a novembre, come si evince da un'ordinanza urgente inviata dal Capitanato circolare al podestà⁴⁷. Quest'ultimo, allora, impose una volta per tutte agli abitanti di Sacco di organizzare la vigilanza al magazzino militare della frazione, incaricando della questione il Delegato municipale, e ne diede subito notizia al Capitanato pur evidenziando il malcontento dei suoi amministrati (e mostrando in modo neanche troppo velato di comprenderlo e dividerlo):

«Oggidi rinoverò li miei sforzi con equal impegno perché le brame ed ordini di quest'Imperiale Capitaniato siano adempiuti; ma se ad onta di tutto questo io non avessi a riuscire, qual colpa ne avrò mai, o quai altri mezzi

45 Fu formato anche un ruolo di tutti i componenti, suddiviso secondo le sei compagnie in ordine alfabetico e contenente anche la specifica degli ufficiali e dei sottufficiali. Cfr. BCR, Ar. C. 1000.

46 Cfr. BCR, Ar. C. 854 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, fasc. 46, doc. 470, 10/06/1815.

47 Ivi, Oggetti militari, fasc. 10, doc. 1023, 04/11/1815.

potrei io mai metter in uso per determinare all'ubbidienza una moltitudine, che ubbidir non vuole, e che ha in appresso delle fortissime ragioni per diffendere il suo contegno?»⁴⁸.

Con molta probabilità i presentimenti sinistri del podestà si manifestarono subito; pochi giorni dopo, infatti, il Capitanato circolare fu costretto a richiamarlo con una secca ordinanza affinché disponesse la immediata riattivazione della guardia ai magazzini erariali di Rovereto e Sacco⁴⁹. Il podestà rispose a stretto giro di posta assicurando che il magazzino di Sacco era regolarmente presidiato da alcuni abitanti della frazione e che alla sorveglianza su quello nei pressi del castello di Rovereto provvedevano a turno, anche la notte, gli incaricati del servizio di pattuglia in città. Egli, poi, sottolineava la assoluta impossibilità di chiedere alla Guardia civica un maggiore servizio e chiudeva così la propria risposta:

«Quest'I.R. Capitanato, che conosce la situazione di questo Paese, e che dal sacrificio che si fa nell'assoldare li 5 uomini, verrà maggiormente a rilevare quanto mal applicata sia la Guardia Civica in questo Comune, è caldamente pregato a voler disporre le cose in modo onde quest'I.R. Comando di Piazza si addatti alle circostanze e si accontenti di quanto si è fatto per soddisfarlo»⁵⁰.

Il podestà, del resto, aveva esposto la propria opinione in proposito già nel luglio precedente in risposta ad una circolare del Capitanato che gli aveva richiesto

«una sensata proposizione sui mezzi ch'Ella crederebbe opportuni da prendersi per migliorare la moralità, per incutere terrore agli autori di crimini, e per garantire possibilmente la sicurezza e le proprietà degli amministrati, indicando particolarmente quali misure e pene Ella crederebbe più adatte contro la delazione delle armi»⁵¹.

Nei suoi *Pensamenti intorno ai mezzi di migliorare la moralità, di estirpare*

48 Cfr. Ivi, Oggetti militari, fasc. 10, doc. 1023/c, 06/11/1815.

49 Ivi, Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 1045, 10/11/1815.

50 Ivi, Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 1045/b, 13/11/1815.

51 Ivi, Polizia, fasc. 33, doc. 607, 16/07/1815.

li delitti contro la pubblica sicurezza e d'impedire la delazione delle armi, stesi il 26 luglio, a proposito della tutela della sicurezza delle persone e dei beni egli suggeriva non solo il "castigo temporale", ma anche

«la pratica in proposito delle massime seguenti:

- a) Autorità apposite, ottimamente scelte e di null'altro occupate che della più attenta e zelante sorveglianza ai delitti ed ai delinquenti.
- b) Un corpo di forza pubblica adattato alle circostanze per numero, per l'attività e pel nissun dubbio che possa contener membri corruttibili, il quale perciò e possa e voglia scoprire tutti li delitti, e tutte le tracce e concatenazioni de' medesimi, e così impossessarsi d'ogni delinquente levando possibilmente a questo perfino la più lieve lusinga di poter occultare sé, od il suo delitto, o di potersi sottrarre colla fuga»⁵².

Nei *Pensamenti* del podestà, dunque, la tutela della sicurezza doveva essere affidata ad organi ben differenti dalla Guardia civica, alla cui formazione, come si è visto, aveva vanamente tentato di proporre soluzioni alternative. La Municipalità aveva anche chiesto agli uffici centrali di Innsbruck l'invio di una piccola guarnigione stabile per finirla una volta per tutte con il servizio della Guardia civica, che minacciava di prolungarsi eccessivamente con grave danno dei cittadini. Il 26 gennaio 1816 giunse finalmente la comunicazione che era stata deciso l'invio in pianta stabile in città di una compagnia del Reggimento Cacciatori Imperatore (formato nell'ottobre dell'anno precedente e composto esclusivamente di sudditi trentini, tirolesi e del Vorarlberg arruolati su base volontaria⁵³) quale guarnigione⁵⁴. Meno di tre mesi dopo, tuttavia, la compagnia fu richiamata a Trento e il podestà, suo malgrado, dovette disporre che fosse riattivata la Guardia civica una volta ricevuta la comunicazione⁵⁵. Non mancò, tuttavia, di ribadire al Capitanato la propria contrarietà alle decisioni prese a livello centrale, arrivando a sostenere che

«la Guardia Civica non è mai più adattata per Roveredo, il quale nella

⁵² Ivi, Polizia, fasc. 33, doc. 607/b, 26/07/1815.

⁵³ Cfr. BCR, Ar. C. 855 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Oggetti militari, fasc. non numerato, doc. 6, 31/12/1815.

⁵⁴ Ivi, Oggetti militari, fasc. 45, doc. 100, 26/01/1816.

⁵⁵ Ivi, Oggetti militari, fasc. 47, doc. 378, 08/04/1816.

massima sua parte vive d'industria, di fabbriche, e di stenti, che lo è tanto meno in tempi di tanta miseria, e che persistendosi nella massima di voler attiva in questa città la Guardia civica, se la flagella in un modo quanto decisivo, altrettanto mai meritato»,

chiudendo la propria risposta con la supplica di non riattivare la Guardia civica e con queste parole:

«Io ho dato bensì sul punto i più impegnanti ordini per la riattivazione della Guardia in discorso, ma [...] non garantirò né punto né poco che possansi o vogliansi eseguire: ché per quanto sian docili ed ubbidientissimi li miei amministrati, non bisogna però da essi esigere l'impossibile»⁵⁶.

Questa volta la durata del servizio della Guardia civica fu breve; le sorprese per il podestà, però, non erano finite. Il 23 giugno, infatti, l'ennesima circolare del Capitanato circolare gli annunciò l'istituzione di un Commissariato superiore di Polizia a Trento e la contestuale cessazione (a partire dal 1° luglio) del funzionamento dei Commissariati erariali di Polizia di Rovereto, Bolzano e Riva, che sarebbero potuti rimanere in attività nel futuro soltanto come Commissariati di Polizia comunali, del cui mantenimento ciascun Comune si sarebbe dovuto interamente fare carico. Il podestà, inoltre, era invitato a presentare entro soli tre giorni un piano per l'attivazione di una polizia comunale⁵⁷. Nella sua risposta, egli fece presente l'impossibilità di presentare un piano dettagliato, tanto per la mancanza di tutti i dati del caso quanto perché non erano ancora note le caratteristiche di questa nuova polizia e le competenze che le sarebbero spettate. Se queste erano pari ai compiti spettanti agli edili fino a poco più di dieci anni prima, allora due pubblici ufficiali come quelli sarebbero stati sufficienti: se invece, come nell'anno in corso, alla Polizia comunale fossero spettati il rilascio di passaporti, l'effettuazione di arresti o rilievi e molte altre incombenze affidate dagli uffici superiori, sarebbe stato più conveniente pensare all'istituzione di una sezione municipale *ad hoc*. Nel dicembre 1819, d'intesa con il Capitanato, il podestà informò il commissario di polizia di alcune innovazioni, decise per una migliore gestione dei rapporti con la Municipalità. L'ufficio commissariale

⁵⁶ Ivi, Oggetti militari, fasc. 47, doc. 378/c, 11/04/1816.

⁵⁷ Ivi, Polizia, fasc. 22, doc. 694, 23/06/1816.

non sarebbe più stato separato dal Magistrato civico, ma avrebbe formato parte integrante di questo, ed il commissario sarebbe diventato a tutti gli effetti impiegato magistratuale (pur con la facoltà di mantenere il proprio titolo). Egli si sarebbe anche occupato dell'istruzione dei processi per gravi trasgressioni politiche ed avrebbe mantenuto la propria competenza in tema di sorveglianza su disordini ed inconvenienti e sull'emanazione di quei provvedimenti che si fossero resi necessari⁵⁸.

Nel 1820 tornò a Rovereto la Gendarmeria; una piccola guarnigione di sei uomini, comandata da un sergente, fu annunciata ai primi di febbraio tramite una circolare governativa. In essa si specificavano prerogative e doveri del corpo: tutela della pubblica sicurezza attraverso la perlustrazione delle strade, controllo dei malfattori, mantenimento della tranquillità in teatri ed osterie e sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti. Nessuno si sarebbe potuto opporre ai Gendarmi o distoglierli dall'esercizio delle loro funzioni, giacché nello svolgimento di queste attività erano da considerarsi a tutti gli effetti guardie in servizio⁵⁹. La circolare accompagnatoria, firmata dal capitano del Circolo Francesco Riccabona, specificava che i principali compiti della Gendarmeria consistevano nel procurare la sicurezza delle strade, effettuare pattuglie e perseguire i rei di qualche delitto. Il servizio ordinario negli affari criminali, invece, spettava al carceriere e agli altri servi del Giudizio distrettuale⁶⁰, che con ogni probabilità altri non erano che i birri operanti negli anni precedenti.

Come già avvenuto in passato, l'approntamento del quartiere per la Gendarmeria (che si stabilì in città a fine febbraio⁶¹) e di tutti gli effetti necessari fu a carico del Comune, e sulla questione non mancarono incomprensioni tra il podestà ed il comandante della brigata assegnata al Circolo roveretano⁶². I gendarmi, infine, furono sistemati in alcune stanze

58 Cfr. BCR, Ar. C. 860 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Politico, fasc. 61, doc. 1711, 28/12/1819.

59 Cfr. BCR, Ar. C. 862 (*Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820*), Pubblicazioni, fasc. 7, doc. 238/b, 07/02/1820.

60 Ivi, Pubblicazioni, fasc. 7, doc. 238, 15/02/1820.

61 Ivi, Polizia, fasc. non numerato, doc. 243, 19/02/1820.


62 Ivi, Polizia, fasc. non numerato, doc. 1795, 10/10/1820. Ai rilievi del comandante ed alla sua minaccia di rivolgersi alla "Superiorità", il podestà rispose così: «Conoscendo questo Magistrato quanto ingenuo e liberale sia stato il suo procedere relativamente alla somministrazione delle competenze a questo Corpo di I.R. Gendarmeria, non ha alcun timore per qualsivoglia rapporto o lagnanza volesse mai in questo proposito inoltrare alli Superiori: qualunque passo di questa natura, ben lungi dal poter menomamente dispiacere al Magistrato, gli sarà anzi sommatamente gradito se non altro perché, in quella guisa, si arriverà una volta alla fine delle lagnanze e delle ricerche, quali altrimenti chi sa quando sarebbero per avere un termine preciso o positivo» (Ivi, fasc. non numerato, doc. 1795/b, 15/10/1820).

del Palazzo Pretorio opportunamente adattate. Due di queste erano occupate dal carceriere e servo del Giudizio distrettuale: per lui la Municipalità trovò un'altra confacente dimora, riservandosi tuttavia di riavere immediatamente a disposizione i due locali qualora se ne fosse voluta servire per nuove incombenze⁶³.

⁶³ Ivi, Polizia, fasc. 23, doc. 1977 e 1977/b, 04/11/1820 e 14/11/1820.



Giuseppe Maffeotti-Floriani, *Cita d' Rovere* (1620 circa), WIEN, *Österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv*, W 231, all'interno dell'opera manoscritta di Matthias Burgklechner, *Tyrolischen Adlers erste Beschreibung und Verbindnus mit dem Rotten Habspürgischen Göben*, Bd. 9, pp. 908-909 (particolare).



Istruzioni relative all'erezione, agli attributi e dal servizio della Guardia Civica, 1815.
BCR, Ar. C. 868 (Carteggio ed atti degli affari del Comune 1810-1820), doc. non numerato,
20/04/1815.

Vasche ponerà un Ordigno, o qualche altra cosa, caderà nella multa dai F. 1 sino a F. 5, e nella perdita dell' Ordigno, qualor venisse questo rinvenuto da' Gendarmi, o dalle Guardie. I padroni sono in tale riguardo tenuti malleadori per la servitù, e chi non potrà pagare sarà condannato all'arresto personale di un giorno fino a cinque.

PER LA PUBBLICA SICUREZZA.

7. Chi pone, o sospende qualche cosa sulle Finestre, sui Poggiuoli, od altro luogo della strada senza la debita sicurezza, o pur chi getta checchè siasi dalle Finestre, o dall'alto, sicchè possan restarne pregiudicate le persone, sarà condannato o a pagare F. 5 sino a F. 25, o pur ad un arresto di tre giorni sino a sette, secondo il §. 178 del Codice penale Parte II.

8. Nelle piazze, e strade frequentate della Città (tranne la piazza nuova ne' giorni de' mercati) i Cavalli, gli Asini, i Muli, e i Buoi non potranno essere attaccati, fuorchè momentaneamente, a ferriate, o ad altro, nè tampoco essere lasciati sciolti: i Vetturini, i Postiglioni, i Cocchieri, ed altri, non potranno in dette strade correre rapidamente a cavallo, colla carrozza, o coi carri; e i Carradori, o Boari, dovranno guidare i proprj Buoi stando alla testa del carro: fra le dette strade e pur compreso il Corso nuovo sino al Convento dei P.P. Francescani, nel quale è proibito, come nelle strade interne della città, anche l'ammastare, e il provare cavalli. Queste, ed altre consimili trasgressioni, che offendono la sicurezza personale, saranno trattate secondo che dispongono gli Articoli 179, 180, 181, 182, e 183 del suddetto Codice penale Parte II.

9. Chiunque deporrà, o lascerà sulle piazze, e sulle strade, davanti una casa o bottega, legne, sassi da fabbrica, Sabbione, Terra, Ghiaja, Letame, attrezzi di casa, o di campagna, o qualunque altro oggetto, chiunque chiuderà arbitrariamente di giorno o di notte in qualunque siasi modo le strade medesime con carri, carrozze od altro; e finalmente chiunque lascerà carri, e carrozze sulle strade

Editto di polizia emanato dal podestà di Rovereto Agostino Festi Bilieni, 1824.

BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1824, Polizia, fasc. 21, doc. 1550, 15/06/1824, p. 3.

N. 1814. Istruzione Fasc. 10 Att. 2
 Principali prescrizioni, doveri, ed obblighi
 delle Guardie del Magistrato di Rovereto
 stabilite nella Spione di 29 luglio 1824.

1. Le Guardie dovranno avere minuta sorveglianza che siano eseguite ed osservate dal Pubblico le emanate ordinazioni, mantenute il buon ordine, e la tranquillità di Città, e dovranno avere la sorveglianza sopra le persone sospette, sopra i medicanti pratici, e specialmente sopra le persone delinquenti, disertori, e fuggiti, nelle requisizioni a stampa, che giungono dalle varie Circoscrizioni.

2. Le trasgressioni, o gli scorsati delitti, le persone sospette, e le contravvenzioni saranno sul fatto per mezzo della Guardia anziana denunciate al Magistrato senza alcuna parzialità alla propria sua sottoscrizione, e della Guardia denunciante, avvertendo in quanto alle contravvenzioni di dover denunciarle tanto quelle portanti loro il lucro del becco, come quelle che non portano alcun lucro.

3. È loro proibito di ricevere mancie, o promesse, e nelle Breve da bere, o da mangiare, nell'atto delle loro funzioni, e danche fuori di queste, se hanno un semplice sospetto, che possa l'offerta riferirsi ad oggetto di guadagnare la loro dissimulazione. Sarà per un dovere della propria loro delicatezza di non frequentare le Breve, e di non incantare debiti, specialmente cogli Boti, né amicizie con sospette persone.

4. Dovranno eseguire le perquisizioni, e gli arresti che venissero loro superiormente ordinati tanto di giorno che di notte, in quanto agli arresti non potranno senza autorizzazione eseguire alcuno, salvo però le persone colte in flagrante delitto, in quanto per alle perquisizioni dovranno mettersi anche all'Imp. Reg. Condannando tutte le volte che verranno dalla medesima richieste, e regolarmente per quelle doverlo allo scapimento di contravvenzioni, al prescritto orario per la notte, e per le altre funzioni per tutto il Distretto di Rovereto.

Istruzione per le Guardie civiche del Magistrato politico-economico di Rovereto, 1824. BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1831, Polizia, fasc. 10, doc. 3113, 29/07/1824.

V. n. 12. Pol. 1828

Al. P. Magist. Pol. 1

Nella vigilia di S. Tommaso, giorno di venerdì 10^{to} di detto mese, si
 guardò per parte di S. per il buon ordine, e per la pub-
 blica quiete abbiamo ritrovato agenti la Botola di S. Pietro
 con altri, P. Tommaso, in diversi che bevevano, facevano
 e sonavano, e questi disturbavano la pubblica quiete.
 Dopo di che, questi essendosi mossi, abbiamo domandato - questi
 se l'offesa gli ha dispiaciuta - parlano tutti con garbo, e
 questi vedendo per risposta che nulla ne fu detto in pro
 questa, ma l'offesa ne rispose che lavorano dove
 gli abbiamo ritrovato, gli individui non è affatto, ma
 non giustificano, e qui passò tranquillo gente finì che
 voglio.

Di cui una trovammo in dovere di rendere detto P. D. Pol. Magist.
 di S. Pietro, con la seguente nota per parte di S. P. D. Pol. Magist. per
 rendere a S. Tommaso del 10^{to} Mag. 1828 N. 1125

11^{to} Maggio 1828

Loris: S. P.
 Polpini S. P.
 Casoli S. P.
 Loris S. P.
 Polpini S. P.
 Cabrasa S. P.
 Costo S. P.
 Costo S. P.
 Loris S. P.
 Vigano S. P.

P. D. Pol. Magist.
 Loris

di comando.

Verbale redatto dal sergente Fortunato Martinatti per mancato rispetto dell'orario di chiusura, 1828. BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1828, Polizia, fasc. 12, doc. 3, 01/01/1828.



Uniforme delle Guardie civiche, 1848.

Carlo dei Cobelli, *Guardia del Magistrato Politico-Economico di Roveredo*, 01/03/1848, copia fotografica dell'originale in BCR, ms. DISEGNI-FOTO 12.

№ 343

Lodevole Magistrato

In base al venerato Decreto di questo Lodevole Magistrato del 6 corrente № 35 Ref, riguardante i vari individui della classe inferiore, che si fanno lecito d'introdursi nella Bottega del barbiere Luigi Franchi, e nella Bettola condotta di Luigi Pedova detta Beccazza, e che dimostrano con risorzi anche da morosi, e con canzoni un inteso odio contro Sua Maestà l'imperatore, e contro il Governo austriaco.

Io sergente non manco tosto di praticare le più minute informazioni, onde scoprire nei suddetti esercizi, se vi fosse qualche persona che parlasse contro Sua Maestà, ho contro il Governo austriaco, ma risultarono senza effetto.

Di ciò mi affretto a darne rapporto a questo Lodevole carica, in ragione al meritato decreto.

Novedo li 17 Settembre 1851

Carlo Caimi sergente

Verbale redatto dal sergente Carlo Caimi, 1851.

BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1851, Polizia, fasc. 2, doc. 35, 17/09/1851.



Uniforme delle Guardie civiche, 1858.

Cristano de Chiusole, *Disegno rappresentante l'uniforme delle Civiche guardie di Rovereto nel Novembre 1858*, 17/11/1858, copia fotografica dell'originale in BCR, ms. DISEGNI-FOTO 13.

N. 5063.

AVVISO

Viene aperto il concorso ad un posto di Guardia Civica presso questo Magistrato colla diaria di soldi 70 oltre un abbuono pel disagio della valuta, quartiere, legna e lumi ed un avverso pella montura.

Gli eventuali aspiranti dovranno produrre entro il giorno 28 del corr. Dicembre a questo Magistrato le loro istanze in competente bollo, documentandole particolarmente colle prove di aver prestato militare servizio, di essere in istato nubile, di saper leggere e scrivere e di aver sempre tenuta una condotta incensurabile.

Dal Magistrato Civico

Rovereto, 12 Dicembre 1869.

IL PODESTA

MALFATTI.

Rovereto, Sub. Tip. V. Sottobacco.

Avviso di concorso ad un posto di guardia civica, 1869.

BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1860, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 5063/2, 09/12/1869.

1873
 Al Lod
 Magistrato Civico
 in Rovereto
 alle ore 1 1/2 p.m.
 Di giorno la guardia Degasperi
 in Faustino trovava una
 ciurma di ragazzi intenti
 a bagnarsi nelle acque del
 Leno sotto il Ponte alle
 ghiaje, i fucchetti all'vista
 della guardia subdistinguen-
 tarono meno d'apra an-
 nibale di Nicolò d'anni 15
 di Terzolas nel Distretto
 Capitanale, Cles, gergone
 falegname presso Bardola,
 medii Fiorasoli quest'io
 quale stando nel mezzo della
 qua fene faceva beffe della
 guardia gridando agli altri
 di non palesare il fuomo
 insolente e poi fuggì alla
 ripa opposta del Leno sotto
 dove alla vista della guardia
 tanto rispettosamente scansò
 del proprio dovere.
 Rovereto li 13. Luglio 1873.
 Vicchini C. Ger.

Verbale di contravvenzione redatto dalla guardia Faustino Degasperi, 1873.

BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1873, II (Polizia), fasc. 14, doc. 4327, 13/07/1873.

ASSUNTO NEL MUNICIPIO

Rovereto 3 Ottobre 1902

AVANTI



L'Illust. sig. Podestà bar.

VALERIANO DE Malfatti

Essendo stato nominato a guardia municipale di qui
Cordin Giovanni come da decreto 11 Agosto 1902 n. 6164
 lo stesso si presentò oggi in questa sede municipale allo
 scopo di prestare il prescritto giuramento per tale suo
 impiego, giuramento che il nominato *Cordin Giovanni*
 realmente prestò preferendo la formula seguente:

„ Io *Cordin Giovanni* giuro a Dio Onnipotente ed Onni-
 „ sciente e prometto solennemente in parola d'onore di es-
 „ sere fedele ed obbediente ai miei superiori, di osservare
 „ esattamente e scrupolosamente tutto quanto prescrive il
 „ regolamento per le civiche guardie di Rovereto 12 Di-
 „ cembre 1890 e di promuovere con tutte le mie forze il
 „ benessere di questo civico comune.

Così Dio mi ajuti.

Giuramento della guardia civica Giovanni Cordin, 1902.

BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1902, B1 (Pubblico), doc. 6164/2, 03/10/1902.

N. 211

Al Municipio
di Rovereto

Nelle ore 11/4 della p.p. notte
la pattuglia delle guardie Colo-
vini e Giacomelli colpì e aggr-
ve Costantino Leonardi d'anni
23 da Mori e ceca dinarante,
mentre percorreva il corso
St. Rocco montato sulla moto-
cicletta senza spere munito
del proprio fanale acceso.
La contravvenzione venne
contestata.

Rovereto, 7 Maggio 1906
Col p. sig. amato

Valentinelli Copia

Verbale redatto dal vicesergente Luigi Valentinelli, 1906.

BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923, Anno 1906, II (Polizia),
fasc. 12, doc. 3553, 07/05/1906.



Uniforme delle Guardie civiche, 1913.

Ettore Gilberti, *Uniforme delle Civiche guardie di Rovereto*, in BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1913, fasc. 2.3. (Guardie civiche), allegato al doc. 14172, 08/10/1914.

CAPO I.

ART. 1.

Il Corpo dei Vigili Urbani è istituito per vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali in materia di polizia urbana, di edilizia, di igiene e dei regolamenti di esazione delle imposte e tasse, nonché sull'esecuzione delle ordinanze e disposizioni dell'Autorità Comunale nelle materie stesse.

Il Corpo dei Vigili deve inoltre esercitare tutte quelle funzioni ed adempiere a tutti quegli obblighi che le leggi ed i regolamenti impongono agli agenti della forza pubblica.

ART. 2.

Il Corpo è stipendiato dal Comune e dipende esclusivamente dallo stesso. Esso è alle immediate dipendenze del Sindaco o di chi ne fa le veci e si considera in modo principale addetto agli Uffici della Civica Segreteria.

ART. 3.

Il Corpo si compone di un Comandante, di un Vice Comandante, di 13 vigili, una guardia campestre e forestale, nonché di un eventuale corrispondente numero di vigili in prova, non superiore al numero dei posti vacanti dei vigili in pianta.

ART. 4.

I diritti e doveri del personale indicato nell'articolo precedente, sono regolati dalle norme speciali contenute nel presente regolamento.

ART. 5.

Il Comandante del Corpo ne cura l'istruzione, la disciplina e l'ordine; risponde verso il Comune del perfetto andamento del servizio, della disciplina,



Fotografie dei componenti del Corpo dei Vigili urbani di Rovereto dal 1924 al 1981. Rovereto, Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e Valli del Leno*.



Fotografia del Corpo intercomunale di Polizia locale (gennaio 2020).
Rovereto, Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e Valli del Leno*.

CAPITOLO VI

LA NASCITA DEL CORPO DELLE GUARDIE CIVICHE

L'assetto istituzionale definito nel 1817 fu concretamente attuato, dopo una fase preparatoria durata più di due anni, allo spirare del 1823. A partire dal 1° gennaio 1824, infatti, entrò in attività il Magistrato politico-economico incaricato dell'amministrazione della città e competente anche a giudicare in prima istanza nella materia civile e sulle gravi trasgressioni di polizia¹. Tra le varie competenze ad esso affidate figurano anche la tutela della sicurezza ed il mantenimento dell'ordine in tutti i suoi aspetti: oltre alle consuete attività di pattuglia e controllo ed al rilevamento delle infrazioni commesse dai cittadini, all'autorità spettavano pure la tutela della salute pubblica, il rilascio di passaporti e porto d'armi così come di permessi di viaggio e di matrimonio.

La struttura del Magistrato politico-economico roveretano, delineata in una circolare del 28 febbraio 1823, prevedeva la presenza in organico di un carceriere e di tre servi di polizia; l'esame delle suppliche pervenute al Consiglio e la designazione degli uomini selezionati avvennero però soltanto durante la seduta tenutasi l'ultimo giorno dell'anno:

«Trovaron necessario di passare alla nomina del Carceriere e delle Guardie di esso Magistrato. A questo fine presero ad esaminare le suppliche di tutti i ricorrenti a tali impieghi, e dopo fattane la debita considerazione, e lo scrupoloso esame, trovarono giusto, ed opportuno di nominare [...] Fortunato Martinatti come prima Guardia ed insieme Carceriere delle Prigioni politiche, Carlo Fogolari come Guardia, Bortolameo Bonomi come Guardia; e trovarono eziandio opportuno di proporre pel primo il soldo annuo di f. 200 di Vienna, e per gli altri due il soldo annuo di f. 150

¹ Sulle vicende qui soltanto accennate cfr. U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono*, cit., pp. 204-219; M. GARBARI, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea; 1803-1918*, a cura di M. GARBARI e A. LEONARDI, Bologna, 2003, pp. 13-164, in particolare pp. 30-35; M. NICOLUSSI ANZOLON, *Il Magistrato politico-economico nella città di Rovereto: tra amministrazione politica e controllo della giustizia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore M. Bellabarba, Anno accademico 2008-2009; *Il territorio trentino nella storia europea*, III, cit., pp. 171-180.

di Vienna per ciascuno, coll'incarico in appresso di provvederli tutti e tre della conveniente livrea a spese del Magistrato. Dopo di ciò il presente processo venne chiuso e venne rassegnato alla conferma dell'Inclito Imp. Reg. Capitanato»².

Le tre guardie erano considerate a tutti gli effetti impiegati magistratuali e prestarono il giuramento di fedeltà lo stesso giorno dinnanzi al capitano del Circolo Francesco Riccabona. Il servizio iniziò allo scoccare del nuovo anno, mentre la comunicazione ufficiale della nomina si ebbe il 9 gennaio: insieme alla conferma dello stipendio di 200 fiorini, dell'uniforme e della messa a disposizione di un alloggio, il Magistrato civico augurò al sergente Martinatti di mostrarsi

«fedele, zelante, attivo, ubbidiente e scrupoloso esecutore dei suoi doveri»³.

Fortunato Martinatti non era nuovo del mestiere. Un prospetto del personale in servizio presso il Magistrato politico-economico di Rovereto compilato nel novembre 1831 fornisce alcune interessanti informazioni su di lui: trentasettenne, originario di Riva, aveva frequentato le Scuole normali ed era stato servo carceriere dal 1809 al 1810 e secondino dal 1810 al 1817; dal 1821 alla fine del 1823, invece, era stato impiegato quale guardia del Magistrato provvisorio⁴. Con la nomina a sergente e custode delle carceri comunali, dunque, egli era chiamato a proseguire il lavoro che svolgeva a Rovereto già da alcuni anni e del quale restano diverse testimonianze. Il suo nome compare per la prima volta in un verbale del 15 aprile 1823, quando insieme a due gendarmi arrestò un cittadino sospettato di aver commesso un furto la notte precedente⁵. Pochi mesi dopo, su ordine del Capitano circolare, fu chiamato a porre fine alla scandalosa condotta di tre meretrici residenti nella contrada di Loreto che aveva causato vibranti proteste da parte del vicinato⁶. In novembre, invece, nel corso di una perlustrazione sorprese alcuni giovani alterati dal vino che disturbavano il riposo notturno e ne arrestò uno che risultava colpito da precetto politico (e dunque sorvegliato speciale dell'Autorità)⁷.

² BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1823, Pubblico, fasc. 11, doc. 2864, 31/12/1823.

³ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1824, Pubblico, fasc. 14, doc. 50, 09/01/1824.

⁴ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1831, Pubblico, fasc. 4, doc. 4568, 06/11/1831.

⁵ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1823, Polizia, fasc. 2, doc. 1023/b, 15/04/1823.

⁶ Ivi, Polizia, fasc. 11, doc. 1689, 26/07/1823.

⁷ Ivi, Polizia, fasc. 8, doc. 2582, 24/11/1823.

A partire dal 1824, con la designazione di Martinatti, Fogolari e Bonomi il corpo delle Guardie civiche poteva dirsi ufficialmente formato: si rendeva necessario, di conseguenza, un regolamento interno o quanto meno un testo che illustrasse con chiarezza i loro obblighi e doveri. Il Magistrato politico-economico si mise al lavoro ed il 29 luglio fu emanata l'*Istruzione ossia le principali prescrizioni, doveri, ed obblighi delle Guardie del Magistrato di Roveredo*⁸. L'*Istruzione*, articolata in 14 punti, specificava alla stregua di un sintetico regolamento i compiti delle guardie e disciplinava il loro comportamento in servizio e fuori. Era richiesta innanzitutto una scrupolosa sorveglianza affinché fossero mantenuti il buon ordine e la tranquillità dei cittadini: ogni trasgressione, delitto o contravvenzione doveva essere denunciata al Magistrato dalla guardia anziana e da quella denunziante senza alcuna parzialità, mentre era assolutamente proibito ricevere mance o promesse da parte dei cittadini o accettare da mangiare e da bere nelle osterie durante i turni di servizio. Le guardie dovevano eseguire giorno e notte le perlustrazioni previste e procedere, su richiesta dei superiori, all'arresto dei colpevoli; erano tenute poi a consegnare rapporti, decreti ed intimazioni agli uffici ed a prestarsi per le esecuzioni forzose. In caso d'incendio erano chiamati ad intervenire immediatamente per prestare assistenza ed aiuto. Avevano l'obbligo di portare l'uniforme, procurando di mantenerla in modo consono, e dovevano segnalare qualunque infrazione da esse rilevata mantenendo silenzio e segretezza riguardo a tutti gli atti del loro ufficio. Almeno una volta al giorno era fatto loro obbligo di girare in pattuglia per le strade cittadine e di vigilare sul rispetto degli editti magistratuali: nel caso in cui avessero mancato di denunciare entro 48 ore le contravvenzioni rilevate sarebbe scattata la multa di un fiorino (passibile di un eventuale raddoppio in caso di recidiva). Al di fuori delle ordinarie funzioni, infine, si obbligavano le guardie a tenersi a disposizione nella Presidenza del Magistrato politico-economico per qualunque altra occorrenza.

Poco più di un mese prima, il podestà roveretano Agostino Festi Bilieni aveva emanato un dettagliato editto in materia di salute pubblica, sicurezza e pulizia delle strade. I 21 punti in cui era articolato regolavano le varie situazioni (e le conseguenti trasgressioni) di vita quotidiana della città: al loro rispetto ed alla punizione dei contravventori erano naturalmente chiamate a

⁸ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1831, Polizia, fasc. 10, doc. 3113, 29/07/1824.

vegliare (unitamente ai capi dei rioni, alle Deputazioni comunali di Sacco e Lizzana ed alla Gendarmeria) le tre Guardie civiche. Si stabilivano regole ed orari precisi, a seconda dei mesi dell'anno, per lo svuotamento di fogne e latrine (da effettuare sempre di notte e solo su licenza del Magistrato), mentre era vietato lasciare scorrere gli scoli delle stalle nelle vie e gettare nelle rogge e nei pozzi qualsiasi cosa che potesse rendere impura l'acqua da bere. Era ugualmente vietato lavare panni, verdura ed interiora di animali nelle vasche delle fontane, mentre commercianti e bottegai non potevano versare acqua sporca e fetida nelle vie dopo l'uso. Si vietava di posare vasi di fiori su finestre e poggiali senza la debita sicurezza e gettare oggetti o materiali di scarto dalle finestre; nessuno poteva lasciare nei pressi della propria abitazione legna, ghiaia, terra, letame o attrezzi, mentre cavalli, muli e buoi non potevano essere attaccati alle inferriate o essere lasciati sciolti. Nelle vie pubbliche era proibito il gioco del pallone (salvo che nei luoghi espressamente stabiliti) e procedere con carri e carrozze ad una velocità troppo elevata. A commercianti e rivendicoli era proibito schiamazzare e urlare per attirare clienti, mentre ai negozianti, su espressa licenza, si consentiva di esporre tavole o banchi con merci fuori delle proprie botteghe⁹.

Le guardie, cui il lavoro certo non mancava, si impegnarono da subito per assicurare il rispetto delle normative imperiali e magistratuali segnalando con precisione le piccole e grandi contravvenzioni dei loro concittadini in tutti gli ambiti della vita sociale: violazione del precetto politico, mancato rispetto degli orari di chiusura di negozi, bettole ed osterie (o del divieto di apertura durante le funzioni religiose), contrabbando di carne e frodi nei prezzi, contrabbando di pane e vendita di pane mal cotto, accattonaggio e prostituzione, gronde difettose, lavaggio di ortaggi nelle fontane, macellazioni illegali, disturbo della quiete pubblica, vendita di generi alimentari avariati. Un certo Francesco Matteotti, ad esempio, fu arrestato e multato l'11 ottobre 1824 perché la sera precedente era stato

«trovato avvagabondando sul Corso Nuovo, alterato dal vino, e disturbando la quiete pubblica»¹⁰.

⁹ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1824, Polizia, fasc. 21, doc. 1550, 15/06/1824.

¹⁰ Ivi, Polizia, fasc. 10, doc. 2505, 11/10/1824.

Una delle contravvenzioni rilevate con maggiore frequenza riguardava il mancato rispetto degli orari di chiusura serale di bettole e osterie, con conseguente disturbo della quiete notturna. Ne è prova il verbale compilato dall'inflexibile Martinatti il primo giorno del 1828 in relazione a quanto avvenuto la sera precedente nella bettola di Antonio Kertler:

«Nella vigilanza tenuta ieri sera circa le ore 10 $\frac{3}{4}$ dalla sottoscritta Guardia per questa città per il buon ordine e per la pubblica quiete abbiamo ritrovato aperta la bettola di Kertler con entro i sottonottati individui che bevevano, cantava e sonava, e questi disturbava la pubblica quiete. Dopo fatte qualche dovute ricerche, abbiamo dimandato a questi se l'oste gli ha diffidati a partire nell'ora prescritta: questi ne diede per risposta che nulla ne fu detto in proposto; ma l'oste ne rispose la camera dove gli abbiamo ritrovato gl'individui non è osteria, ma mia particolare, e qui posso tenere gente fino che voglio. Di ciò ne trovano in dovere di rendere edotto cod. Magistrato di tale contravvenzione onde possa contro il suddetto Kertler procedere a termine dell'Avviso mag. 1824 n. 1135»¹¹.

Al cospetto del podestà l'oste ammise le proprie responsabilità; considerato che era la prima volta che contravveniva ai regolamenti municipali, fu condannato al pagamento di una multa di 2 soli fiorini. Non sempre, però, le operazioni si svolgevano con la dovuta calma e talvolta le guardie erano fatte destinatarie di insulti, resistenza o addirittura percosse. Fu proprio questo il caso che vide protagonista il povero Carlo Fogolari una sera del settembre 1825: mentre arrestava un certo Giuseppe Chiusole, infatti, fu insultato e schiaffeggiato da un macellaio di nome Giacomo Albertani che transitava presso di loro ed aveva assistito al fermo¹².

Nel settembre 1831, in considerazione della moltitudine di incombenze e del lavoro che continuava ad aumentare (complice anche la continua emanazione di ordinanze e decreti), il Capitanato circolare autorizzò il Magistrato politico-economico di Rovereto ad assumere in via provvisoria una quarta guardia, riservandosi però l'approvazione finale della persona selezionata. A spuntarla sui concorrenti fu Girolamo Candioli, che entrò in

¹¹ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1828, Polizia, fasc. 12, doc. 3, 01/01/1828.

¹² Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1825, Polizia, fasc. 9, doc. 2347, 25/09/1825.

servizio il 19 dicembre successivo affiancandosi al sergente Martinatti ed alle guardie Fogolari e Lenzi (che aveva rimpiazzato il dimissionario Bonomi). Lo stesso Giuseppe Lenzi, nel luglio 1831, aveva stilato il rapporto di una contravvenzione relativa ad un carico di *bugati* (vale a dire dei bachi da seta) puzzolenti:

«Nella vigilanza tenuta jeridi alle ore 5 pomeridiane nel Borgo S. Tommaso, il sottoscritto ha ritrovato il famiglio di Valentino Cazzonelli detto Turella il quale conduceva una barella di così detti Bugati che rendeva gran pussore, in modo che i abitanti nel vicolo del Leno si lagnava grandemente. Il sottoscritto interrogò il detto famiglio da chi avesse di trasportare in quell'ora i Bugati marzi: el ebbe a rispondere che lui medesimo si aveva oposto al suo padrone Cazzonelli ma il padrone li comandò di farlo che dicendo nulla sussederà. Perciò rendo consapevole codesta Lod. Carica per i suoi ulterriori provvedimenti»¹³.

Il servizio reso dalle Guardie civiche roveretane non sfuggiva al Capitanato del Circolo, che nel 1835 chiese alla Municipalità roveretana un parere sull'eventualità di formare un corpo di guardie distrettuali incaricate di tutelare la sicurezza di persone e cose, di garantire l'ordine pubblico e la sorveglianza dei sospetti e dei malviventi. Ciascun Comune avrebbe avuto a disposizione due o tre guardie (alle quali avrebbe dovuto fornire uniforme ed armamento), cui sarebbe spettato un compenso giornaliero di almeno 14 fiorini imperiali¹⁴. Il Magistrato roveretano, che era stato invitato a prendere in seria disamina il progetto, replicò a stretto giro di posta:

«L'idea di erigere un corpo di guardia distrettuale pel mantenimento dell'ordine pubblico e per la sorveglianza delle persone sospette sarebbe certamente una saggia istituzione, e molto salutare per quei distretti in cui manca una pubblica forza armata; ma in quei distretti in cui questa esiste, sembra che inutili quelle si renderebbero, o almeno che un'inutile spesa apporterebbero ai Comuni che dovrebbero sostenerla, massime in questo tempo in cui la maggior parte sono aggravati d'imposizioni per l'estinzione

¹³ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1831, Polizia, fasc. 12, doc. 2623, 07/07/1831.

¹⁴ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1835, Polizia, fasc. 10, doc. 3470, 26/08/1835.

del pubblico debito. La forza delle cinque guardie magistratuali col sussidio all'occorrenza della qui stanziata Imperiale Gendarmeria basta ad esempio onde riportare in questo distretto magistratuale quell'importante scopo. E però, dovendo il Magistrato rassegnare il proprio riferimento [...] egli viene sommessamente dichiarando che per rispetto a questo distretto non si ritiene necessaria l'istituzione delle suaccennate guardie distrettuali»¹⁵.

Forse il parere espresso dalla Municipalità roveretana irritò il Capitanato, o probabilmente il lavoro delle guardie, a distanza di un paio d'anni, non era più così impeccabile: fatto sta che una dura circolare spedita nel gennaio 1837 lamentava il continuo disturbo della quiete pubblica da parte di persone irrequiete con grida, schiamazzi e canti. La causa del disordine era individuata a colpo sicuro nella negligenza delle guardie cittadine: si ingiungeva allora al Magistrato civico di procedere non solo ad un'eventuale punizione, ma anche alla loro destituzione nel caso in cui si dimostrassero troppo "tiepide" nel disimpegno delle proprie funzioni; meglio, infatti, risparmiare una spesa simile alle magre casse comunali piuttosto che

«tenere al servizio individui i quali, colla loro negligenza nell'eseguire il proprio dovere, indirettamente sanzionano le contravvenzioni ed il disordine»¹⁶.

Sentore di tensione si percepisce anche nel minaccioso dispaccio del Capitanato circolare che nell'ottobre 1839 censurò un involontario sconfinamento delle guardie roveretane, colpevoli di essersi recate a San Colombano per effettuare alcune misurazioni:

«Ieri le Guardie magistratuali si fecero lecito di portarsi a Santo Colombano per misurare le legne che colà si trovavano. Santo Colombano è territorio soggetto a questo Giudizio, e quindi le Guardie magistratuali non possono colà portarsi a fungere qualsivoglia ufficio, e si avverte che, se altra volta si permetteranno un simile arbitrario procedere, il Giudizio rilascerà le opportune disposizioni per scacciarle colla forza, ed occorrendo si passerà anche al loro arresto»¹⁷.

¹⁵ Ivi, Polizia, fasc. 10, doc. 3470/2, 10/09/1835.

¹⁶ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1837, Polizia, fasc. 3, doc. 343, 27/01/1837.

¹⁷ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1839, Polizia, fasc. 4, doc. 3736, 18/10/1839

Il riscontro della Municipalità giunse il giorno seguente; pur con tutto il rispetto dovuto al superiore gerarchico, il Magistrato cittadino rispose per le rime:

«Ricevendo a notizia il tenore della Sua nota 18 corrente, si avvertiranno le Guardie delle disposizioni prese da codesta Lod. Carica a loro riguardo. In pari tempo il Magistrato permettesse di osservare se potrebbe esso pure usare il reciproco co' Servi del Lod. Giudizio quando si permettono atti di giurisdizione in questo distretto col citare parti e diffidare testimoni?»¹⁸.

Le guardie, intanto, proseguivano la loro opera, testimoniata da centinaia di verbali riguardanti contravvenzioni e trasgressioni di ogni tipo: disturbo del riposo notturno da parte di gruppi di rumorosi *giovinastri*, oltraggi ed insulti ricevuti durante gli arresti, esercizio della prostituzione, abbandono di immondizie nei pressi delle abitazioni, pesi e misure difettosi, sorveglianza in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi speciali. Un servizio non propriamente inappuntabile reso durante l'esibizione della banda cittadina costò a Girolamo Marini, una delle guardie magistratuali in servizio nel 1845, un rapporto scritto dal sergente Martinatti: invece di effettuare la pattuglia di sorveglianza, infatti, egli aveva pensato bene di introdursi in una bettola insieme ad altri individui rimanendovi a gozzovigliare fino a tarda sera¹⁹. Benché il sergente lo avesse qualificato come insubordinato e dedito al bere, Marini fu perdonato dal Magistrato civico. L'anno successivo, tuttavia, egli fu nuovamente redarguito dal podestà poiché una sera di agosto, anziché uscire in pattuglia con due gendarmi come previsto, era rimasto nel quartiere delle guardie ed aveva finito per addormentarsi²⁰; un altro rimprovero gli fu mosso alla fine di ottobre²¹. Negli stessi mesi, tuttavia, Marini aveva presentato al Capitanato circolare un reclamo contro alcuni comportamenti del sergente, pretendendo da lui il pagamento di 15 lire ed un chiarimento sulla spartizione di alcune entrate percepite dalle guardie come percentuale sulle contravvenzioni rilevate. Il 7 dicembre il Capitanato chiese al Magistrato cittadino di rassegnare nel termine di tre giorni i rilievi assunti

18 Ivi, Polizia, fasc. 4, doc. 3736/2, 19/10/1839.

19 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1845, Polizia, fasc. 2, doc. 1190, 11/04/1845.

20 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1846, Polizia, fasc. 2, doc. 3140, 30/08/1846.


21 Ivi, Polizia, fasc. 2, doc. 3768, 22/10/1846.

sui reclami presentati da Marini e di riferire sulle disposizioni adottate in proposito²². Il podestà Giorgio de Abbondi rispose il 17 dicembre con una lunga lettera: da essa si apprende che, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione effettuato dal cassiere civico, egli aveva deciso di sentire in prima persona i due contendenti, tra i quali i rapporti apparivano evidentemente deteriorati. Marini, oltretutto, aveva denunciato una serie di abusi da parte del sergente: questi, a suo dire, era prezzolato dall'accenditore di lanterne perché, in luogo di denunciarlo, le guardie corressero ad avvertirlo se alcune lanterne risultavano spente ed usava parzialità nella vigilanza della piazza, in particolare su osterie e bettole. Fortunato Martinatti, immediatamente interrogato, aveva negato le accuse e così avevano fatto l'accenditore civico e le altre guardie magistratuali. Ulteriori indagini condotte dal podestà e da uno dei consiglieri del Magistrato cittadino avevano accertato che le accuse del Marini erano esagerate, ma che era pure necessaria una più attenta sorveglianza su osterie e caffetterie specialmente nei giorni di festa; Marini, alla fine, ottenne il pagamento delle 15 lire pretese, mentre il sergente e le altre guardie furono redarguiti per i piccoli abusi commessi in servizio e le mancanze riscontrate nell'attività di sorveglianza. Fu anche predisposto un nuovo regolamento (di cui purtroppo non è rimasta traccia), nel quale erano meglio specificati i doveri del sergente e delle singole guardie, che il podestà allegò alla lettera affinché il Capitanato desse la necessaria approvazione. Nella parte finale della lettera il podestà tracciò un interessante ritratto caratteriale dei contendenti:

«Permettesi il sottoscritto di informare sui due protagonisti del presente rapporto. Discende il Martinatti per lungo ordine di avi da una vera stirpe birresca; nato ed educato fra birri, possiede in alto grado quelle tendenze e quell'occhio penetrativo che lo distingue nella casta in cui trovasi: di somma utilità riescon quindi i suoi lumi nella scoperta di delitti e di delinquenti. Di carattere fiero, vien questo raddolcito dal consorzio coll'ottima sua consorte che assomiglia piuttosto ad una suora di carità di quello sia ad una carceriera. Il Marini nacque e fu allevato fra il popolaccio: le sue tendenze, le sue passioni sono quelle del basso popolo superbo, invidio, vendicativo a massimo grado; vela questi difetti portati dalla nascita con grande attività

²² Cfr. Ivi, Polizia, fasc. 2, doc. 4447, 07/12/1846.

e zelo pel pubblico servizio: per questi difetti talora rendesi degno di correzione: come il fu in quest'anno medesimo [...] Da ciò potrà rilevar che sostituire il Martinatti nell'impiego che copre da 36 anni non è così facile come sostituir il Marini. Isperasi però che cogli adottati provvedimenti potranno amendue essere conservati, e ciò tanto più che nella reciproca gelosia e più attivi si dimostrano e più delicati nell'esecuzione de' loro doveri»²³.



BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune, Anno 1846, doc. 4447/2, 17/12/1846.

Negli stessi mesi il sergente Martinatti ebbe a sopportare un ulteriore rimprovero, sollecitato dal Capitanato circolare per l'evasione di un detenuto dalle carceri (la cui custodia, come si evince dalla lettera del podestà de Abbondi, egli aveva di fatto totalmente affidato alla moglie). Il Capitanato, rimarcando l'abuso commesso dal sergente, espresse la propria sorpresa per il fatto che fosse stato così a lungo tollerato, raccomandando al Magistrato civico di effettuare a sorpresa visite di

²³ Ivi, Polizia, fasc. 2, doc. 4447/2, 17/12/1846.

controllo delle carceri e di verifica del regolare trattamento dei detenuti²⁴.

Nel 1847 la salute del sergente peggiorò a causa di un'afezione cronica alla spina dorsale che gli procurava fortissimi dolori senza speranza di miglioramento. In ottobre il Consiglio del Magistrato civico decise perciò di porlo in quiescenza²⁵ e, dopo sua richiesta, il mese successivo gli assicurò una pensione²⁶. Fortunato Martinatti chiuse in questo modo la propria carriera, durata ben 37 anni, 24 dei quali trascorsi in qualità di comandante del rinnovato Corpo delle Guardie civiche roveretane.

²⁴ Cfr. Ivi, Polizia, fasc. 2, doc. 2194, 22/06/1846.

²⁵ Cfr. BCR, Ar. C. 1024, (*Protocolli dei conchiusi del Consiglio del Magistrato civico 1824-1915*), Seduta 08/10/1847, p. 858.

²⁶ Cfr. Ivi, Seduta 22/11/1847, p. 871.

CAPITOLO VII

LE GUARDIE CIVICHE NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO

Il posto lasciato vacante da Fortunato Martinatti nell'ottobre 1847 fu occupato dall'ex gendarme Carlo Caimi, risultato vincitore del concorso indetto dalla Municipalità ed ufficialmente nominato il 28 febbraio 1848. Sotto la sua guida il Corpo delle Guardie civiche attraversò l'ondata di moti rivoluzionari che investì l'Europa portando scompiglio anche a Rovereto dopo la relativa tranquillità degli anni della Restaurazione ed i decenni del neoassolutismo seguiti alla durissima repressione attuata da Francesco Giuseppe¹. Fu un periodo certamente difficile, segnato da numerose epidemie, crisi agrarie e dalla forte pressione fiscale che gravava su una popolazione per larga parte poverissima; nel contempo, però, alcuni grandi interventi pubblici (su tutti la costruzione della Manifattura Tabacchi ed il completamento della ferrovia Verona-Bolzano, avvenuto nel 1858) mutarono in modo decisivo il volto della città.

Il lavoro delle Guardie civiche roveretane proseguì con impegno, vigilando sul mantenimento dei buoni costumi e dell'ordine pubblico, sul rispetto dei regolamenti comunali, sull'ordinato svolgimento di fiere e mercati, sull'igiene dei cibi, la nettezza urbana e sul comportamento di quella galassia di soggetti giudicati "pericolosi" come girovaghi, accattoni e donne dedite alla prostituzione. La casistica dei rapporti, conservati a migliaia nei faldoni dell'Archivio comunale cittadino, è quanto mai varia: arresti per risse, bestemmie ed ubriachezza molesta, multe per osterie e bettole aperte anche dopo l'orario di chiusura stabilito dai regolamenti comunali, lavaggio di abiti nelle fontane dei rioni, frodi nel prezzo dei commestibili, svuotamento illecito di fogne e latrine, scarichi difettosi, contrabbando di lana e carne (per sgominare il quale Caimi arrivò addirittura ad organizzare appostamenti notturni

¹ Per tutto questo si vedano U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono*, cit., pp. 337-400; M. GARBARI, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, cit., pp. 44-65; *Il territorio trentino nella storia europea*, IV, *L'età contemporanea*, di A. BONOLDI e M. CAU, Trento, 2011, pp. 15-18.

per cogliere in flagrante i contravventori). Nel luglio 1850, ad esempio, Caimi si trovò a fare i conti per due volte con una prostituta, arrestata e trasportata forzosamente al paese di origine ma rimessa in libertà dopo appena due giorni e prontamente rientrata in città:

«Ieri sera mi fu recato rapporto che in questa città con scandalo del pubblico andava gironzando facendo un illecito traffico la prostituta Maria Manzana. Recato in sulle traccie della medesima lo scrivente [...] e le tre guardie magistratuali Fortunato Martinati, Cristiano Campolongo e Giacomo Andreatta, e dai riglievi fatti si furono venuti in cognizione che questa con diversi giovinastri erasi recata dietro la fabbrica Ottell onde poter colà liberamente usare il suo commercio carnale. Inviatosi i soprascritti al luogo indicato e colà diffatti si rinvennero certo Baldessari, il quale trattava colla medesima, e questi senza punto sbigottirsi continuarono il suo lavoro. Fu quindi arrestata e tradotta in questi arresti a disposizione dell'Autorità per quelle misure che crederà opportune»².

Lo zelo del sergente e delle tre guardie servì a poco, come mostra il verbale del 31 luglio:

«Dietro ordine di codesto Lodevole Magistrato questa mane venne tradotta con mezzo forzoso all'I.R. Giudizio distrettuale di Mori la prostituta Maria Manzana nata Azzolini, quindi la suddetta appena consignata a quell'Autorità venne di bel nuovo rilasciata in libertà, essendo l'indiscorsa Manzana di bel nuovo portata in questa città a prostituire. Egli è quindi che il firmato porta a cognizione di codesta Lodevole Carica, perché colla sua saggezza prenda quella determinazione che crederà in tale emergente»³.

L'anno successivo Caimi fu incaricato dalla Municipalità d'indagare su una vicenda potenzialmente molto più pericolosa: alle ricettive orecchie del Capitanato distrettuale, infatti, era giunta voce che nella bottega di un barbiere ed in una contigua bettola alcuni avventori osavano parlare male del governo austriaco e dell'imperatore

² BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1850, Polizia, fasc. 2, doc. 2068, 29/07/1850.

³ Ivi, Polizia, fasc. 2, doc. 2100, 31/07/1850.

Francesco Giuseppe. Il sergente svolse tutti gli approfondimenti del caso e si affrettò a darne comunicazione:

«In base al venerato decreto [...] riguardante diversi individui [...] che si fanno lecito d'introdursi nella bottega del barbiere Luigi Franchi e nella bettola condotta da Giuseppa vedova detta Beccazza, e che dimostrino con discorsi anche clamorosi e con canzoni un intenso odio contro Sua Maestà l'imperatore e contro il Governo austriaco, lo scrivente non mancò tosto di praticare le più minute informazioni onde scoprire nei suddetti esercizi se vi fusse qualche persona che parlasse contro Sua Maestà ho contro il Governo austriaco, ma riuscirono senza effetto. Di ciò mi affretto a darne rapporto a codesta Lodevole Carica in evasione al succitato decreto»⁴.

Proprio la vigilanza su osterie e bettole (che un editto del 1847 obbligava a chiudere alle 23 salvo permesso e in ogni caso durante le sacre funzioni) costituiva una delle attività che maggiormente impegnavano le Guardie civiche, probabilmente incentivate ad un'attenta sorveglianza anche dalla prospettiva di potersi spartire, com'era consuetudine, un terzo dell'ammontare delle ammende comminate per questo frequentissimo tipo di contravvenzione. Osti e bettolieri, per parte loro, tentavano spesso di ingannare la sorveglianza nascondendo gli avventori in qualche altra stanza della casa o mettendo in atto simpatici stratagemmi. Caimi se n'era reso conto di persona nel gennaio 1849 denunciando il bettoliere Giuseppe Bisoffi:

«Il sottoscritto trovasi in dovere di riferire: lo scrivente, in pattuglia nell'interno di questa città pel mantenimento del buon ordine e precisamente nella contrada della Terra, nella bettola condotta da Giuseppe Bisoffi alle ore 11 ½ pomeridiane, era chiusa la porta del suo esercizio con entrovi da otto individui. Battendo alla porta del suddetto Bisoffi, nulla rispose che fece aspettare la pattuglia più che dieci minuti, in modo che il Bisoffi fece partire quelli individui di sopra; dopo venne ad aprire la porta lasciando cadere le braghe, dicendo che era stato al cesso. Interrogato dove era quelli individui, il Bisoffi rispose insolentemente che quello era un insulto a lui perché era innocente [...] Più si fa osservare che il ripetuto Bisoffi più volte

⁴ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1851, Polizia, fasc. 2, doc. 35, 17/09/1851.

fece lo stesso colle Guardie di chiudere il suo esercizio ad ora prescritta, ma con entro nella medesima diversi individui sino alle ore una ed anche alle due dopo mezzanotte. Di ciò ne dà sollecito rapporto a codesta Lodevole Carica per quelle determinazioni che crederà del caso»⁵.

Nel luglio 1857 si registrò una novità, il primo licenziamento inflitto ad uno dei componenti del Corpo. La guardia Giuseppe Zamboni, infatti, aveva segnalato al sergente alcuni presunti abusi commessi dal collega Gasparo Angheben nella riscossione dei proventi delle multe. Caimi esaminò la questione e ne fece rapporto alla Municipalità. Le risultanze dell'inchiesta interna furono evidentemente sfavorevoli per Zamboni, al quale il Magistrato cittadino comunicò il licenziamento ai primi di agosto:

«Avendo questo Municipio rilevato che il vostro contegno e il disimpegno delle mansioni che vi vengono affidate sono continuamente oggetto di biasimo, e considerato che la denuncia da Voi ultimamente presentata contro il proprio camerata Gasparo Angheben in punto di pretesa infedeltà non si è punto verificata, come risulta da un rapporto del civico Sergente, sentita in proposito la Deputazione comunale se Vi dimette dal posto di Guardia civica e se Vi diffida ad abbandonare questo Municipio entro il giorno d'oggi. Vi presenterete al Sergente, al quale consegnerete gli effetti appartenenti al Municipio»⁶.

Le autorità cittadine esigevano dalle Guardie civiche un comportamento irreprensibile: si spiegava così, con ogni probabilità, la severità del provvedimento adottato a carico della guardia Zamboni (specie se confrontato con la vicenda che una decina di anni prima aveva visto contrapposti il defunto sergente Fortunato Martinatti e la focosa guardia Girolamo Marini). Allo stesso modo va inteso il richiamo che alcuni anni più tardi il Consiglio cittadino indirizzò alle guardie dopo aver rilevato che molti bottegai ingombravano l'esterno dei loro negozi esponendo senza permesso gli oggetti in vendita:

«Fatto riflesso che tali disordini dipendono in gran parte dalle negligenze del Sergente e delle Guardie nel scoprire e denunciare i contravventori [...]

⁵ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1849, Polizia, fasc. 2, doc. 164, 14/01/1849.

⁶ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1857, Polizia, fasc. 1, doc. 13/2, 06/08/1857.

il Consiglio redarguisce il Sergente e le Guardie, adottando per animarli a denunciare le contravvenzioni di pagare la metà della multa alla Guardia stessa»⁷.

Queste, del resto, avevano un compito importante e solo una condotta al di sopra di ogni sospetto avrebbe assicurato loro il rispetto dei cittadini. Le tentazioni piccole e grandi, tuttavia, erano sempre in agguato e nel dicembre 1865 alcune guardie non seppero trattenersi dal consumare un certo numero di *anguillotti* (anguille marinate) sequestrati dal vicesergente Fortunato Turroni e dalla guardia Beniamino Rosmini ad un certo Valentino Angheben perché di pessima qualità e sospetti di putrefazione⁸. Il barile, del peso originario di 49 libbre, era stato collocato in un magazzino della sede municipale e proprio in quei locali era avvenuto il misfatto. Il podestà Edoardo de Pizzini interrogò subito il sergente, ritenendolo responsabile della sparizione di una certa quantità di anguillotti: ad una successiva verifica, infatti, il peso del barile era risultato di sole 35 libbre e 4 etti⁹. Caimi si difese sostenendo che il sequestro era avvenuto a sua insaputa e che ne aveva avuto notizia solo nel momento in cui la vicenda era emersa: proprio per questa ragione non aveva stilato il consueto rapporto¹⁰; il vicesergente Turroni negò a sua volta di aver toccato il barile e sottolineò di aver raccomandato alle guardie di fare altrettanto¹¹. Fu sentita poi la guardia Pietro Longhi, che confessò di aver mangiato tre pezzi di anguillotti non solo perché autorizzato, ma addirittura invitato dal rappresentante della ditta Angheben, aggiungendo che ne avevano consumati pure le guardie Beniamino Rosmini e Giacomo Santi¹². Il rappresentante, Marco Pozza, dichiarò infine di aver effettivamente autorizzato le guardie a servirsi degli anguillotti, perché di ottima qualità ed a rischio di rapido deperimento¹³. Le guardie, dunque, non furono ritenute colpevoli; ciononostante, i tre furono multati dal podestà giacché con il loro comportamento avevano leso la disciplina del corpo di cui facevano parte:

7 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1861, 11 (Polizia), fasc. 12, doc. 4137, 13/12/1861.

8 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1865, 11 (Polizia), fasc. 13, doc. 5011, 01/12/1865.

9 Ivi, fasc. 13, doc. 5011/3, 05/12/1865.

10 Ivi, fasc. 13, doc. 5011/4, 06/12/1865.

11 Ivi, fasc. 13, doc. 5011/5, 06/12/1865.

12 Ivi, fasc. 13, doc. 5011/6, 06/12/1865.

13 Ivi, fasc. 13, doc. 5011/7, 06/12/1865.

«Considerato che un tal fatto, sebbene non assuma gli estremi della contravvenzione penale d'infedeltà [...] assume ad ogni modo gli estremi d'una grave trasgressione dei doveri pel loro ufficio inerenti alle Guardie civiche come quelle che manomisero anziché custodire il surriferito deposito.

Considerato che perciò esse Guardie in seguito a siffatto inqualificabile arbitrario procedere si sono rese altamente responsabili con lesione della disciplina inerente al Corpo cui esse sono adette, e perciò verrebbero reclamate in loro confronto ben rigorose misure.

Ciò non per tanto, volendo questa volta decampare dallo stretto rigore, trovò per le suindicate trasgressioni di punire le Guardie ridette con multa nel limitato importo di f. quattro per ciascheduna, da pagarsi in due eguali rate nei mesi di Gennajo e Febbrajo p.v. mediante trattenuta sui loro salari. In pari tempo seriamente ammonisco le stesse coll'avvertimento che, all'evenienza di un ulteriore motivo di lagno, senz'altro verrebbe da me disposto indilatatamente per la espulsione delle stesse dal Corpo cui appartengono»¹⁴.

Non mancò un rimprovero per il sergente ed il vicesergente, che avevano evidentemente sorvegliato male i loro uomini:

«Visto poi come risulta pure in atti che il Sergente civico ed il Vice Sergente civico hanno ommesso di denunciarmi la trasgressione in discorso, e considerato che l'addotta scusa di ignorarla non merita calcolo, dacché ad ogni modo addimostra una trascuranza grave di vigilanza sopra le dipendenti guardie civiche ad essi incombente pel loro ufficio, redarguisco i medesimi per siffatta mancanza, sospendendo per questa volta le misure di rigore, avvertiti che all'evenienza di ulteriori lagni verrebbero senz'altro attivate»¹⁵.

Il rispetto per le Guardie civiche derivava anche dall'uniforme che esse indossavano: la Municipalità, sensibile alle richieste che il sergente rivolgeva anche a nome dei suoi sottoposti, provvedeva con sollecitudine alla sostituzione di indumenti laceri o di calzature consumate dall'uso

¹⁴ Ivi, fasc. 13, doc. 5011/8, 07/12/1865.

¹⁵ *Ibidem*.

quotidiano, all'acquisto delle monture estive o delle sciabole per i nuovi agenti. La foggia delle divise (che portavano spesso a confondere le Guardie civiche con la Guardia di finanza) ed i distintivi portati dal sergente e dai suoi uomini, peraltro, furono per anni oggetto di duri confronti epistolari fra il Magistrato cittadino, gli uffici distrettuali ed il comando della Gendarmeria. In una lettera del febbraio 1855 avente ad oggetto la «dispiacevole vertenza delle monture di queste Guardie municipali»¹⁶, il podestà Cesare Malfatti aveva sottolineato come l'abbigliamento del Corpo di guardia cittadino fosse stato regolarmente approvato dal cessato Capitanato circolare, e che

«tale risoluzione è stata invocata non per leggerezza dei moderatori di questa Comune, ma per cattivare autorità e rispetto a queste Guardie civiche, le quali alla fin fine sono incaricate di mantenere al buon ordine, la pubblica sicurezza, di scoprire i delitti, di arrestare i colpevoli, di eseguire insomma ciò che è dimandato al capo del Comune dalle leggi vigenti, incombenze di somma importanza, e che il vestito influisca assai particolarmente sul volgo non è chi non sappia»¹⁷.

Nel settembre 1858, a seguito di alcuni cambiamenti decisi dal Magistrato cittadino, intervenne a chiedere spiegazioni anche il Capitanato circolare di Trento¹⁸, che due mesi dopo ordinò pure l'invio di un disegno¹⁹. Lo stampino, preparato in pochi giorni dall'ingegnere civico Cristiano de Chiusole, fu subito spedito al Capitanato di Trento, che (pur con qualche ulteriore puntualizzazione) lo approvò definitivamente nei primi mesi del 1859²⁰.

Nel giugno 1868 il Consiglio cittadino si trovò a discutere di alcuni disordini sorti all'interno del Corpo e del servizio insoddisfacente che le guardie svolgevano, incaricando il podestà ed i suoi più stretti collaboratori di occuparsi di un suo radicale riordino e della redazione di un dettagliato regolamento organico²¹. La causa delle mancanze e delle irregolarità era

¹⁶ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1859, Polizia, fasc. 4, doc. 1151, 04/02/1855.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1859, Polizia, fasc. 4, doc. 3837, 06/09/1858.

¹⁹ Ivi, fasc. 4, doc. 4691, 08/11/1858.

²⁰ Lo stampino originale è andato purtroppo perduto, ma se ne conserva una copia fotografica: cfr. BCR, ms. DISEGNI-FOTO 13.

²¹ Cfr. BCR, Ar. C. 1056, (*Protocolli dei conchiusi del Consiglio del Magistrato civico 1824-1915*), Seduta 04/06/1868, pp. 406-407.

individuata nella condotta del sergente, che probabilmente iniziava a sentire il peso di vent'anni di indefesso servizio. Il 24 dello stesso mese, infatti, il Consiglio decretò il collocamento a riposo di Carlo Caimi (assegnandogli una pensione di 252 fiorini) e nominò sergente in via provvisoria Fortunato Turrone²². Nato nel 1830 a Calliano ed entrato nel corpo delle Guardie civiche come vicesergente nel settembre 1862²³, Turrone aveva dato prova di essere un soggetto di buone capacità e con le altre quattro guardie si mise immediatamente all'opera per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza cittadina. In un'occasione, tuttavia, il suo zelo non fu certamente ricompensato come immaginava; il richiamo formale scaturì da una vicenda apparentemente piuttosto banale, che Turrone stesso nel consueto rapporto aveva riassunto in questi termini:

«L'umile sottoscritto si fa doverosamente a riferire che questa mattina circa alle ore 8 le Guardie Lorenzini e Turrone ebbero ad osservare che dalle finestre dell'abitazione del signor Giovanni Pezcoller venne gettata dell'acqua sul marciapiede del Corso Nuovo»²⁴.

Il contravventore non fu sanzionato, ma soltanto diffidato ed invitato a fare in modo che l'inconveniente non avesse a ripetersi: in quel caso, la multa sarebbe stata inevitabile. La comunicazione indirizzata al sergente dal direttore municipale Pietro Torelli lascia intendere che da qualche tempo le autorità comunali avevano sollecitato un mutamento delle modalità con cui le guardie erano abituate a svolgere il proprio lavoro e rivela, nel contempo, che Turrone ed i suoi uomini non si erano ancora del tutto uniformati a questi dettami:

«Più e più volte a voce ed anche in iscritto venne ordinato al Sergente municipale di procurare che, in occasione di piccole contravvenzioni stradali o dell'orario di polizia, sieno previamente le parti vocalmente avvertite dalle Guardie, e che solo se si verificasse un'insistenza o recidività sieno presentate le relative denunce. Dai continui rapporti che vengono

²² Ivi, Seduta 24/06/1868, pp. 414-415.

²³ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1862, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 3013, 12/09/1862.

²⁴ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1868, II (Polizia), fasc. 12, doc. 3878, 22/10/1868.

presentati, ben rare volte risulta che il contravventore sia stato previamente avvertito, ed è perciò che si ordina di nuovo al Sergente di disporre onde le Guardie si attenghino alle istruzioni ricevute. Succede per esempio che venga gettata dell'acqua dalle finestre [...] che qualche oste o trattore tenga il suo esercizio aperto più di quanto prescritto dalle vigenti direttive. Obbligo delle Guardie è quello di avvertire urbanamente i contravventori e di farne denuncia solo quando non avessero corrisposto all'eccitamento [...] Ciò a vostra norma e per l'esatta osservanza»²⁵.

L'atteggiamento più disponibile e conciliante che la Municipalità invitava ad adottare non poteva però sfociare in un servizio poco puntuale o, peggio, inefficace. La sicurezza dei cittadini andava sempre garantita e le Guardie civiche dovevano disporre di un vestiario adatto e di un armamento più moderno e maneggevole rispetto alle sciabole ed alla baionetta. Per questo motivo, nel gennaio 1869, il sergente Turrone chiese che fossero forniti a ciascuna guardia un paio di scarpe in feltro (utili, a suo dire, a che le pattuglie non fossero sentite da lontano dai malintenzionati) ed un revolver²⁶. Il Magistrato cittadino autorizzò in fretta l'acquisto delle scarpe richieste, ma cassò la proposta di porre in dotazione i revolver caldeggiati da Turrone. Il sergente, che nel giugno 1868 era stato nominato solo in via provvisoria, nel marzo 1869 chiese di essere stabilizzato²⁷; la sua istanza fu pienamente accolta, ma pochi giorni più tardi le guardie Bortolo Righi e Giacomo Santi (coprotagonista dell'incresciosa vicenda delle anguille marinate di quattro anni prima) furono licenziate²⁸ e a distanza di soli due mesi fu lo stesso Fortunato Turrone a rinunciare improvvisamente al suo incarico per ignote ragioni²⁹.

Il Magistrato cittadino, quindi, indisse a breve distanza il concorso per i posti vacanti di guardia civica e quello per il posto di sergente, che si aprirono pochi giorni dopo le dimissioni di Turrone sotto la direzione e l'organizzazione del delegato comunale di polizia Gasparo de Fogolari. Al primo concorso si presentarono soltanto due individui, giudicati dal delegato del tutto privi delle necessarie attitudini. Fogolari stesso spiegò le ragioni di questa situazione in un lungo rapporto indirizzato alla Deputazione

25 Ivi, fasc. 12, doc. 3878/2, 22/10/1868.

26 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1869, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 202, 10/01/1869.

27 Ivi, fasc. 2, doc. 1341, 25/03/1869.

28 Ivi, fasc. 2, doc. 1372, 30/03/1869.

29 Ivi, fasc. 2, doc. 2240, 19/05/1869.

magistratuale roveretana; così egli descrisse le caratteristiche che una guardia doveva possedere e le mansioni che era chiamata a svolgere:

«Nei tempi di civilizzazione nei quali viviamo, ogni guardia deve conoscere leggere e scrivere perfettamente e ben comprendere la propria missione, le diverse disposizioni municipali, avere una idea delle diverse trasgressioni penali e di polizia, essere sobria, attiva, di carattere docile, possibilmente di sangue freddo, deve saper proteggere, aiutare, consigliare, acquietare le controversie, rispondere alle domande, dare qualsiasi indicazione, arrestare e far perquisizioni a seconda delle disposizioni del Regolamento di Procedura Pen. e della legge *sulla libertà personale e di domicilio*»³⁰.

Trovare soggetti dotati di queste caratteristiche, tuttavia, non era facile, e Fogolari ne aveva ben chiaro il motivo:

«Io rispondo francamente, che fino a tanto non si aumenterà la paga, non si potranno ottenere che individui che prestano un servizio materiale e nulla più, giacché persone intelligenti, ovunque si rivolgano, ottengono molto più dei 70 soldi fissati dal Municipio nostro, del miserabile quartiere e dei f. 21 annui per il vestiario, che non sono nemmeno sufficienti per la spesa dei stivali»³¹.

Altri Municipi come Trento e Pergine, che avevano compreso quanto fosse importante avere a disposizione guardie motivate, avevano aumentato le paghe e altrettanto aveva fatto l'erario con le Guardie di Finanza, cui era assicurata anche la pensione una volta collocate a riposo. Con il ritocco degli stipendi, anche a Rovereto le cose sarebbero senz'altro migliorate:

«Allora soltanto la Città potrà ripromettersi un ottimo servizio, piena sicurezza personale, reale, ordine completo, e quello che a mio giudizio più importa, avrà nelle proprie Guardie persone che precedono gli altri col buon esempio»³².

Il delegato chiudeva il proprio rapporto sottolineando una circostanza riguardante le uniche tre guardie rimaste in servizio:

³⁰ Ivi, fasc. 2, doc. 2575, 09/06/1869.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

«Qui finisco coll'ultima osservazione che le attuali tre Guardie, del contegno delle quali si può essere discretamente soddisfatti, ricorsero per ottenere altrove dei posti più lucrosi, ciò che addimosta appunto che una Guardia che ha solo una discreta intelligenza, un tantino di seno e pensa alla propria sussistenza negli anni venturi, non può restare in servizio presso il nostro Magistrato coll'attuale salario, senza ulteriori viste di avanzamento»³³.

La Municipalità cittadina, pur sempre attenta al bilancio ed ancora impegnata a ripianare il debito arretrato, recepì i suggerimenti di de Fogolari e in quello stesso anno aumentò di poco la paga delle guardie.

Il concorso per il posto di sergente diede gli esiti sperati. Tra i requisiti richiesti per parteciparvi figuravano una sana e robusta costituzione, una specchiata condotta morale, la capacità di disimpegnare le diverse incombenze e l'aver prestato servizio militare in passato³⁴. I candidati furono in totale ventidue; al termine delle selezioni prevalse il trentottenne Casimiro Facchini, originario di Roncegno e in quel momento di stanza a Predazzo in qualità di componente della Gendarmeria. Facchini, nominato ufficialmente il 14 luglio³⁵, prestò il giuramento ed entrò in servizio il successivo 1° agosto³⁶. Pochi giorni dopo egli compì un sopralluogo presso la sede del corpo delle Guardie prima di prendere consegna degli oggetti a disposizione: dal verbale si apprende che i fucili a disposizione parevano al sergente troppo pesanti e poco maneggevoli per l'utilizzo durante le pattuglie in città, che alcune carabine erano del tutto inservibili e che mancava del tutto un adeguato quantitativo di munizioni³⁷. Nei mesi seguenti il sergente chiese un revolver per sé e per il vicesergente, nuovi mantelli e nuovi berretti al posto di quelli in dotazione ormai consunti.

L'anno successivo il Corpo non era ancora perfettamente organizzato. Un nuovo rapporto di de Fogolari sottolineava che il vicesergente Francesco Morandini (che era contemporaneamente vicesergente del Corpo dei Pompieri civili ed insegnante di ginnastica al Ginnasio e nelle Scuole normali cittadine) non prestava servizio di pattuglia a causa degli incarichi concomitanti, che

³³ *Ibidem*.

³⁴ Ivi, fasc. 2, doc. 2347, 25/05/1869.

³⁵ Ivi, fasc. 2, doc. 2664, 14/07/1869.

³⁶ Ivi, fasc. 2, doc. 3373, 01/08/1869.

³⁷ Ivi, fasc. 2, doc. 3475, 10/08/1869.

le guardie entrate in servizio l'anno precedente conoscevano ancora poco la città ed i suoi abitanti e che mancava una quarta guardia. Non era possibile, di conseguenza, assicurare due pattuglie notturne il sabato e la domenica, e ciò aveva portato ad un aumento delle proteste della cittadinanza per la frequenza con cui si verificavano disordini e schiamazzi³⁸. Neanche questa volta mancava la sottolineatura della necessità di provvedere ad un miglior trattamento economico per le guardie e di prevedere una pensione o un posto meno impegnativo per gli agenti anziani o divenuti ormai inabili al servizio:

«Un uomo non accetta il posto di Guardia pella paga di 70 od 80 soldi senza alcune vista di miglioramento e di pensione [...] che se anche lo si trovasse, appena gli si offre miglior fortuna se ne parte, e siamo di nuovo punto a capo con Guardie che si debbono istruire [...] Da tutto ciò si dovrebbe conchiudere che necessita prontamente provvedere alla quarta guardia, fissare il salario delle Guardie con non meno di f. 1 al giorno fermi gli altri emolumenti, ed inoltre stabilire nell'avviso di concorso che pei casi d'impotenza o di vecchiaja dopo un certo numero di anni, le Guardie siano anteposte ad altri nei posti di servi e simili»³⁹.

Il Magistrato cittadino aumentò, seppur in misura minore di quanto proposto da de Fogolari, la diaria delle guardie semplici e la somma corrisposta per l'acquisto di divise e suppellettili.

Nel 1871 un avviso podestarile ribadì una serie di norme e divieti di polizia stradale: si proibiva di correre ad alta velocità a cavallo con veicoli a ruote, lasciare senza custodia muli, cavalli o buoi, e di schiacciare la frusta nelle vie del centro. Era fatto obbligo ai carrettieri di stare sempre davanti al carro, conducendo a mano gli animali e rimanendo ben al centro della strada. Venditori ambulanti e girovagli dovevano evitare urla e schiamazzi, mentre era proibito stendere biancheria alle finestre e depositare sabbia, carri o attrezzi nelle strade senza espressa licenza municipale. Nello stesso anno fu promulgato anche il Regolamento organico interno del Magistrato civico di Rovereto, entrato in vigore il 1° ottobre: le Guardie civiche risultavano ormai stabilmente inquadrare nella Sezione politico-amministrativa del Municipio roveretano, mentre la descrizione completa di diritti, obblighi e

³⁸ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1860, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 2318, 10/05/1870.

³⁹ Ivi.

salari dei membri del Corpo era affidata a speciali istruzioni ed al relativo regolamento.

Casimiro Facchini, intanto, si era rimboccato le maniche e si era messo al lavoro. I verbali delle contravvenzioni sanzionate negli anni '70 dell'Ottocento mostrano la consueta variegata casistica di situazioni e soggetti coinvolti. Nel giugno 1873 le guardie (da poco munite tutte di revolver⁴⁰) sanzionarono lo scarso impegno dello spazzino civico Davide Toldo, che aveva impiegato ben un'ora per percorrere il tratto di strada che separava il Tribunale dalla chiesa delle Salesiane (situata nell'area oggi occupata dal Palazzo delle Poste), segnalando come l'uomo in questione fosse solito assentarsi spesso dalle proprie mansioni per lunghe ed ingiustificate pause⁴¹. In luglio, invece, furono multati quanti non avevano resistito ad un bagno nelle fresche acque del Leno in località Ghiaie, vale a dire lungo la riva destra del torrente fra l'attuale via Dante e il confine con Sacco:

«Alle ore 1 ½ pomeridiane di ieri la guardia Faustino Degasperì trovava una ciurma di ragazzi intenti a bagnarsi nelle acque del Leno sotto il Zambel alle Ghiaie. I suddetti, alla vista della guardia, tutti si allontanarono, meno Daprà Annibale di Nicolò di anni 15, di Terzolas nel Distretto Capitanale di Cles, garzone falegname presso Bortolamedi Tomaso di qui, il quale stando nel mezzo dell'acqua se ne faceva beffe della guardia gridando agli altri di non palesare il suo nome. L'insolente è poi fuggito dalla riva opposta del Leno sottraendosi alla vista della guardia»⁴².

Nonostante il grande impegno profuso quotidianamente, qualcosa forse sfuggiva all'occhio attento di Facchini e dei suoi uomini. Si spiega forse così un richiamo indirizzato dalla Municipalità al sergente, invitato a vigilare meglio sulla sicurezza stradale globalmente intesa:

«Animali sciolti, donne che lavano alla fontana, vasi apposti alle finestre senza

40 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1873, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 2791, 12/05/1873. Ad ispirare la decisione era stato l'ennesimo rapporto di de Fogolari, che aveva sottolineato con queste parole la necessità che le guardie fossero armate: «Speriamo il Cielo ci tenghi lontani dagli scioperi e dai tumulti, ma intanto prevediamo al caso, ed il Magistrato provenga alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri Organi» (Ivi, fasc. 2, doc. 2806, 12/05/1873).

41 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1873, I1 (Polizia), fasc. 12, doc. 3703, 20/06/1873. Lo stesso Davide Toldo, poco meno di due anni più tardi, fu sorpreso mentre giocava a carte in un'osteria durante l'orario di lavoro ed immediatamente licenziato. Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1875, I1 (Polizia), fasc. 12, doc. 2457, 05/04/1875.

42 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1873, I1 (Polizia), fasc. 14, doc. 4327, 13/07/1873.

ripassi o male assicurati, carri fermi sulla strada in tempo di notte, lingerie distese sulle finestre, gente che conduce i traicoli sui marciapiedi, o fallegnami che espongono sugli stessi delle assi per asciugarli, persone che orinano fuori dei luoghi prescritti e che fan peggio in tempo di notte sono gli inconvenienti più palmari e che non possono ulteriormente essere tollerati, come non si può tollerare il bagnarsi nelle Gore e nel torrente Leno»⁴³.

Il Magistrato civico, dunque, chiedeva alle guardie una sollecitudine ed un impegno ancora maggiori. La mole di lavoro sulle loro spalle doveva essere veramente considerevole e, come si è avuto modo di notare, portava spesso i componenti del Corpo a cercare impieghi meno faticosi e meglio remunerati. Così rischiò di accadere nel dicembre 1875, quando il sergente Facchini si candidò per ottenere il posto di custode delle Carceri criminali, raccomandato caldamente e con rammarico dal podestà, che lo definì «persona di non comune intelligenza, d'una condotta superiore ad ogni eccezione ed anzi veramente esemplare, assai diligente e fedele a tutta prova»⁴⁴. Il posto, tuttavia, fu assegnato ad un altro aspirante e Facchini continuò il proprio servizio con rinnovata lena, arrivando a percepire, dopo un opportuno adeguamento dei salari, un salario annuo di 500 fiorini, la fornitura di uniforme, alloggio e legna e maturando il diritto ad una pensione di 450 fiorini.

All'inizio del 1877 il sergente Facchini chiese ed ottenne di essere collocato a riposo. Si aprì il consueto concorso; tra i sette partecipanti figurava anche il predecessore di Facchini, Fortunato Turrone, che il 15 febbraio stese una supplica per perorare la sua candidatura:

«I distinti ed utili servigi prestati in tal qualità nel corso di sette anni [...] più l'onorata incensurabile condotta, tutto concorre a fargli sperare il conferimento del posto cui aspira. Prega pure di essere esonerato del notturno servizio, come lo era il cessato sergente, promettendo distinti servigi»⁴⁵.

43 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1874, II (Polizia), fasc. 12, doc. 4143, 01/07/1874.

44 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1875, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 8855, 22/12/1875.

45 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1877, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 1108, 15/02/1877.

Il giorno seguente il Consiglio procedette alla nomina di Turrone, che giurò il 1° marzo e lo stesso giorno prese in consegna l'abitazione ed i registri degli atti e dei detenuti. Anche la sua seconda esperienza in qualità di sergente fu di breve durata: il 7 aprile 1879, infatti, il Consiglio municipale lo esonerò dal servizio affidando l'*interim* al vicesergente Faustino Degasperi, incaricato di curare che le pattuglie notturne si svolgessero con regolarità, che si conservasse la disciplina all'interno del Corpo e che il servizio nel suo complesso non avesse a patire alcun pregiudizio⁴⁶. Il vincitore del concorso fu Achille Peterlini, nato nel 1852 a Terragnolo e già sergente delle Guardie civiche della città di Spalato. Giovane, energico ed instancabile nel lavoro⁴⁷, Peterlini guidò il Corpo per quasi quattordici anni, nel corso dei quali non mancarono significative novità.

A partire dal 1882, infatti, il sergente ed i suoi uomini si trovarono a fronteggiare la comparsa dei velocipedi, che si diffusero immediatamente iniziando a scorrazzare su strade, viali, marciapiedi e giardini pubblici mettendo a repentaglio l'incolumità dei pedoni ed imbizzarrendo i cavalli di carri e carrozze. Nel 1886 si rese necessaria l'emanazione di un regolamento *ad hoc*. Ogni ciclista doveva presentare al Municipio un attestato di abilità rilasciato da una società di velocipedisti, ricevendone in cambio (naturalmente a pagamento) la targhetta che ciascun velocipede doveva possedere. Era obbligatorio che il mezzo fosse dotato di un fanale, che doveva rimanere sempre acceso, e di un campanello; nelle vie interne o in occasione di incontri con pedoni, veicoli a ruote, cavalli o bestiame sciolto era necessario procedere lentamente e con tutta l'attenzione del caso. Il rischio di incidenti, tuttavia, era tutt'altro che basso e poteva riguardare anche i conducenti più esperti: fu questo il caso del maestro velocipedista Guglielmo Schlumbreck, che nell'agosto 1891 investì in pieno un concittadino mentre percorreva il marciapiede della centralissima contrada della Terra⁴⁸.

La seconda novità fu la stesura e l'approvazione, nel dicembre 1890,

46 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1879, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 2277, 07/04/1879.

47 Gasparo de Fogolari, nel 1885, lo descrisse così: «La scelta seguita il 2 settembre 1879 non potea esser migliore, avendo sin qui corrisposto sotto ogni riguardo alla fiducia in lui riposta. È uomo attivissimo, che non risparmia fatiche né di giorno né di notte. È assai coraggioso, astuto nello scoprire autori di furti, di sangue freddo nei casi di rissa, d'incendi od inondazioni. È segreto ed esatto fino allo scrupolo nel redigere i rapporti e le denunce [...] È di tutta fedeltà e di bello aspetto, sapendo barcheggiare con ogni classe di cittadini come lo esige la sua carica, della quale ha tutte le cognizioni» (BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1885, B1 (Polizia), fasc. 2, doc. 5333, 06/11/1885).

48 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1891, I1 (Polizia), fasc. 12, doc. 6043, 11/08/1891.

del nuovo ed atteso regolamento. Composto da settantaquattro articoli e suddiviso in due parti (rispettivamente *Regolamento organico* e *Regolamento disciplinare*), il testo esordisce definendo le caratteristiche del Corpo, per poi descrivere la sua composizione:

«Le Guardie municipali sono costituite in un Corpo di sorveglianza militarmente organizzato e chiamato a mantenere entro il Civico Distretto la sicurezza pubblica, l'ordine, la quiete, a tutelare le persone e le proprietà ed a sorvegliare tutto ciò che si riferisce alla polizia locale o Municipale»⁴⁹.

«Il Corpo si compone:

- a) di un Sergente, che è in pari tempo custode degli arresti municipali.
- b) di un Caporale.
- c) di quattro Guardie od anche di cinque, quando il Consiglio lo giudichi conveniente»⁵⁰.

Si andavano di seguito a disciplinare le procedure di nomina ed ammissione, l'uniforme e l'armamento. Particolarmente rilevante fu la previsione di un esame sulle attribuzioni spettanti al Corpo per tutte le guardie, al termine del periodo di prova di sei mesi, prima dell'assunzione a tempo indeterminato. L'articolo 20 prevedeva per la prima volta la corresponsione di una pensione, anche se solo dopo un lungo, ininterrotto e puntuale servizio:

«La misura della pensione resta fissata:

- a) dopo 20 anni di servizio col 50%
- b) dopo 25 anni di servizio col 62%
- c) dopo 30 anni di servizio col 75%
- d) dopo 35 anni di servizio con l'87%
- e) dopo 40 anni di servizio col 100%

A questa pensione potranno aspirare il Caporale e le Guardie che dopo 20 anni di servizio onorato e senza interruzione e gravi punizioni, venissero dichiarati assolutamente inabili a continuare nel servizio attivo di guardia. Questo diritto di pensione decorre dal giorno in cui la Guardia avrà prestato il giuramento di servizio»⁵¹.

⁴⁹ *Regolamento delle Civiche Guardie*, Rovereto, 1890, p. 3 (art. 1)

⁵⁰ Ivi, p. 3 (art. 2).

⁵¹ Ivi, p. 9 (art. 20).

Si prevedevano poi una serie di punizioni (ammonizione, decurtazione della paga ed espulsione), previste per la mancanza agli obblighi sanciti dal regolamento così come per numerosi altri motivi: ubriachezza, pigrizia, negligenza, sbadataggine, uso di parole offensive verso i colleghi, cattive frequentazioni ed incuria nel conservare armi e vestiario. Accanto alle attribuzioni di ordine generale, il regolamento elencava più di quaranta altre incombenze delle quali le guardie erano incaricate: queste andavano dalla repressione di crimini e contravvenzioni alla sorveglianza sull'illuminazione notturna, dal controllo sul pubblico ornato alla vigilanza su ubriachi, accattoni e prostitute, dal mantenimento della quiete notturna al controllo su commerci e mercati, dalla repressione del gioco d'azzardo alla sorveglianza sul rispetto dell'obbligo scolastico, dai trasporti forzosi alla pulizia di strade, piazze e giardini pubblici⁵².

⁵² Ivi, pp. 16-23 (art. 43).

CAPITOLO VIII

IL CORPO TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO

Nel luglio 1892 la salute del sergente Achille Peterlini iniziò a peggiorare a causa di un male incurabile; egli, tuttavia, continuò dal capezzale a dirigere i suoi uomini fino a quando le forze glielo consentirono. La sua forte fibra fu definitivamente vinta verso la metà di gennaio 1893 e pochi giorni dopo il decesso la Municipalità indisse il nuovo concorso. Il vincitore, designato il 5 maggio, fu Valentino Defrancesco, nato nel 1841 a Panchià e già sergente di Gendarmeria, che il 13 giugno successivo prestò il proprio giuramento. Uomo dal carattere forte e talvolta difficile, Defrancesco si impegnò subito per portare ordine e disciplina al massimo grado nel Corpo a lui affidato. A farne le spese tra i primi fu la guardia Giuseppe Oss, denunciato per ubriachezza in servizio e mancanza di rispetto verso il superiore e più volte sottoposto a procedimento disciplinare, che nel gennaio 1896 diede le dimissioni¹. Nel dicembre 1897, invece, le guardie Enrico Salvetti (in servizio da poco più di dieci mesi) e Carlo Santacatterina furono licenziati in tronco perché «passarono ad atti disonesti su di una pubblica strada colla prostituta Fortunata Borsato da Strigno»². Per meglio riuscire nel proprio intento, all'inizio del 1898 il sergente caldeggiò in prima persona l'assunzione di un suo collega di Gendarmeria, Luigi Valentinelli, sergente in pensione: egli superò le selezioni e giurò il 26 gennaio.

La mobilità interna, tuttavia, nel corso degli anni non era diminuita, principalmente a motivo di uno stipendio ancora inadeguato e della previsione di una pensione solo per quanti avevano prestato servizio per almeno vent'anni. Nel 1899, anzi, il sergente Defrancesco ed i suoi cinque uomini presentarono la nuova, ennesima supplica per ottenere un miglioramento

1 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1896, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 360, 10/01/1896. Una nota autografa di Defrancesco nello stesso documento definisce Oss «un uomo il più rozzo, malcreanzato e villano». Oss, di converso, nella propria rinuncia ammise di non riuscire a mantenere un buon rapporto con il sergente, che lo trattava in modo inurbano.

2 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1897, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 1818, 18/12/1897.

della propria posizione economica. Sottolineando che il servizio da loro svolto era in tutto e per tutto equiparabile a quello della Gendarmeria, le guardie evidenziavano le maggiori differenze di trattamento a loro sfavorevoli: il diritto alla pensione maturava dopo vent'anni (a differenza dei dieci della Gendarmeria) e solo dopo ben quarant'anni di servizio il suo ammontare sarebbe stato pari a quello dell'intero stipendio. In caso d'inabilità, inoltre, le guardie con meno di dieci anni di servizio non avevano diritto ad una pensione (come invece era previsto per i gendarmi), ma solo alle cure gratuite per due mesi³.

Altre richieste di aumenti retributivi furono presentate negli anni successivi⁴. A partire dal 1902, tuttavia, il sergente Defrancesco dovette occuparsi di una faccenda molto più delicata e rilevante: il 14 novembre, infatti, egli fu sottoposto ad inchiesta disciplinare a seguito delle accuse mossegli in seno alla Rappresentanza civica dall'avvocato Antonio Piscel sulla base delle dichiarazioni rese da tre guardie⁵. Defrancesco era accusato di aver indebitamente trattenuto per sé la terza parte di alcune contravvenzioni (che sarebbe invece spettata alla guardia che aveva rilevato l'infrazione), di aver usato parzialità in servizio e di aver tenuto un contegno poco decoroso in punto di moralità con le cameriere di alcune osterie della città⁶. L'inchiesta durò a lungo: il 9 febbraio 1904, infatti, Defrancesco inviò alla Municipalità una lunga memoria difensiva nella quale sottolineò che le accuse mossegli erano vaghe ed indeterminate e ribadì di aver gestito in modo corretto e trasparente il denaro destinato a ciascuna guardia come gratificazione per le infrazioni rilevate⁷. Ammise di aver trattato con particolare severità alcune guardie, soprattutto riguardo alla concessione dei permessi, ma di averlo fatto con la massima imparzialità per ottenere un comportamento irreprensibile, l'apprendimento di conoscenze teoriche e pratiche ed un esatto adempimento degli ordini impartiti. Negò risolutamente, infine, tutti gli addebiti segnalati a proposito di eventuali avventure amorose o comportamenti poco consoni alla carica che ricopriva. Il 16 giugno, con una lettera alla Municipalità, il

3 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1899, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 7895/2, 03/12/1899 Sulla figura di Antonio Piscel cfr. M. BIGARAN, *Un socialista tra due secoli. Antonio Piscel (1871-1947)*, in «I buoni ingegni della patria», cit., pp. 349-369.

4 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1900, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 8212, 19/12/1900; BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1901, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 1419, 02/03/1901; BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1903, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 21, 01/01/1903.

5 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1904, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 8500, 14/11/1902.

6 Ivi, fasc. 2, doc. 3912, 25/11/1902.

7 Ivi, fasc. 2, doc. 3192/2, 09/02/1904.

sergente sollecitò una rapida chiusura dell'inchiesta e la relativa deliberazione; il 2 luglio il podestà finalmente gli comunicò che non avrebbe preso alcuna decisione a suo riguardo poiché non era stato ritenuto responsabile di quanto denunciato⁸. Valentino Defrancesco, dunque, poté continuare il proprio servizio con la fiducia della Municipalità, pronto ad affrontare la realtà di ogni giorno e i mutamenti che di lì a poco sarebbero apparsi sulla scena roveretana.

Un vento (anzi, un rombo) di novità, infatti, giunse in città nel 1906-1907 con la comparsa di motociclette ed automobili e, di conseguenza, delle contravvenzioni per i conducenti di questi veicoli. Il cittadino che subì la prima sanzione per guida con fanale spento fu il giovane Costantino Leonardi, residente a Mori:

«Verso le ore 11 $\frac{1}{4}$ della passata notte, la pattuglia delle Guardie Calovini e Giacomelli colse flagrante Costantino Leonardi d'anni 23 da Mori, e colà dimorante, mentre percorreva il corso S. Rocco montato sulla motocicletta senza essere munito del prescritto fanale acceso. La contravvenzione venne contestata»⁹.

Appena tre giorni dopo, Leonardi fu nuovamente multato da un'altra guardia mentre transitava per via Gaetano Tacchi con motocicletta priva del prescritto numero di controllo¹⁰. La prima contravvenzione automobilistica, consistente in un semplice rimprovero ai conducenti di due veicoli, porta la data del 26 maggio 1907:

«Questa sera verso le ore 7 $\frac{1}{2}$ il Caporale Valentinelli e guardia Cordin videro i Sig.ri Costa Francesco e Fausto Thaler di qui che transitavano di corsa coi loro automobili per la via Portici provenienti dalla piazza Mercato. La contravvenzione venne loro contestata»¹¹.

Non poteva mancare, a distanza di qualche mese, una contravvenzione a carico del ben noto Costantino Leonardi, vero "uomo della velocità" del circondario roveretano, cui le guardie contestarono il transito in automobile per via Portici senza essere munito del prescritto fanale acceso¹².

8 Ivi, fasc. 2, doc. 4835, 16/06/1904. La risposta del podestà, datata 02/07/1904, si legge sul retro del medesimo documento.

9 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1906, II (Polizia), fasc. 12, doc. 3553, 07/05/1906.

10 Ivi, fasc. 12, doc. 3664, 10/05/1906.

11 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1907, II (Polizia), fasc. 12, doc. 4488, 26/05/1907.

12 Ivi, fasc. 12, doc. 8527, 19/10/1907.

N. 168

All' Municipio
di Roncole.

Questa sera verso le ore 12 il Caporale Valentini e Guardia Cardini, con i Signori Costa Francesco e Fausto Thaler di qui che transitavano di corsa coi loro automobili, per la via Lancia provenienti dalla frazione Morata, da contravvenzione venne loro contestata.

Roncole li 26 Maggio 1907

Francesco
Sgagl

Nel 1908 il Corpo delle Guardie civiche fu al centro di un'aspra polemica sulla stampa locale tra Cirillo Filippi, che scriveva sul quotidiano socialista *Il Popolo*, e Silvio Defrancesco, figlio del sergente Valentino (e futuro prosindaco e podestà della città), che replicava su *Il Messaggero*. Ad innescare la discussione furono due articoli di Filippi pubblicati il 5 ed il 9 maggio: in essi l'autore evidenziava le carenze e il cattivo andamento del servizio, sottolineando che a causa dei bassi stipendi e della mancata previsione di una pensione gli elementi più abili abbandonavano il Corpo non appena trovavano un'occupazione meglio pagata e con maggiori tutele previdenziali¹³. La replica al primo intervento, non firmata ma chiaramente attribuibile a Silvio Defrancesco, rimproverava a Filippi di non avere indicato rimedi e provvedimenti specifici da adottare per migliorare la situazione. Dall'articolo, tuttavia, si apprende che le guardie dovevano fare fronte ad una nutrita serie di incombenze che toglievano tempo prezioso all'attività di sorveglianza del territorio e di tutela della sicurezza urbana:

«Si osservi ancora che le Guardie non possono accudire come dovrebbero al servizio di pubblica sicurezza perché vengono accollate loro anche le mansioni di servi d'ufficio, dovendo portare alle parti note e decreti, ritirare firme, libretti militari, consegnare carte di richiamo, tasse militari e tante altre cose che nulla hanno a che fare col servizio di pubblica sicurezza. Chi non ha veduto talvolta le nostre Guardie con plichi di citazioni, ricerche, rilievi da eseguire, andare magari di casa in casa, di officina in officina, a raccogliere p.e. gli obbliati alla scuola serale?»¹⁴.

Alla "questione" lo stesso Defrancesco dedicò uno studio più ampio ed articolato, pubblicato a puntate sul *Messaggero* nel settembre dello stesso anno e pubblicato poi in fascicolo¹⁵. Riprendendo quanto era emerso dal dibattito dei mesi precedenti, l'autore elenca nelle prime pagine del suo contributo le principali critiche mosse al Corpo delle guardie roveretane¹⁶:

¹³ Cfr. C. FILIPPI, *Ancora la questione delle guardie*, «*Il Popolo*», 05/05/1908; Id., *Rimedio pronto*, «*Il Popolo*», 09/05/1908.

¹⁴ [S. DEFRANCESCO], *Per il servizio delle Civiche Guardie*, «*Il Messaggero*», 06/05/1908. Al secondo articolo di Filippi Defrancesco rispose l'11 maggio: cfr. Id., *Ancora la questione delle Guardie municipali*, «*Il Messaggero*», 11/05/1908.

¹⁵ Cfr. S. DEFRANCESCO, *La questione del corpo delle civiche guardie*, Rovereto, 1908 (già in «*Il Messaggero*», 03-04-05-07-09-10/09/1908).

¹⁶ Cfr. S. DEFRANCESCO, *La questione del corpo delle civiche guardie*, cit., pp. 4-5.

- 1) Il Corpo era poco organizzato e curava male il rapporto con i cittadini.
- 2) Esso era numericamente insufficiente a prevenire eventuali reati ed a reprimere quelli già commessi.
- 3) Al suo interno si verificavano di frequente abusi e scorrettezze non più tollerabili.
- 4) Il servizio di perlustrazione era effettuato in modo manchevole.
- 5) Le guardie in generale non sapevano comportarsi come ci aspettava e non si presentavano all'altezza della loro posizione.

I compiti loro affidati, prosegue Defrancesco, potevano a prima vista apparire semplici e ben definiti: così in realtà non era, giacché era necessario avere cognizione delle numerose disposizioni vigenti in tema di sicurezza personale e di proprietà, così come dei regolamenti sulle materie più disparate (a solo titolo d'esempio, quelli su biciclette, motocicli ed automobili e poi leggi su caccia, pesca e riposo domenicale). Il mantenimento della disciplina del Corpo e l'istruzione dei suoi componenti spettavano al sergente, ma il regolamento del 1890 non prevedeva alcuna regola di condotta; per essere assunti, del resto, bastava dimostrare di possedere una cultura elementare¹⁷.

L'autore si sofferma lungamente sul punto che anche nei decenni precedenti era apparso quello più problematico, vale a dire gli stipendi e il diritto alla pensione. Il suo giudizio è lapidario:

«Oggi gli stipendi delle guardie sono senz'altro commisurati in modo da non raggiungere neppure la media delle mercedi degli operai industriali, sebbene le funzioni attribuite loro sieno difficili, delicate e numerosissime. Il sergente percepisce oggi annue corone 1100, il caporale cor. 3 per giornata e le altre guardie dopo tre anni di servizio cor. 2,50 al giorno [...] la sola determinazione d'una mercede "per giornata" è di per sé avviliante e riduce la guardia al livello d'un giornaliero bracciante qualsiasi, con quale vantaggio dello spirito di corpo ogni persona può facilmente constatare»¹⁸.

Le retribuzioni erano vistosamente inferiori rispetto a quelli della Gendarmeria, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, e di conseguenza si presentavano ai concorsi solo individui di scarsa capacità, mentre i migliori elementi abbandonavano il servizio non appena trovavano

¹⁷ Ivi, in particolare pp. 7-18.

¹⁸ Ivi, p. 18.

occupazioni più remunerative. Le disposizioni sulla pensione sono qualificate come assurde, e lo spirito del Corpo era viziato da un «principio d'inferiorità economica»¹⁹ che di certo non contribuiva a sollevare il morale dei suoi componenti. Lo studio mette poi a confronto l'organizzazione delle Guardie civiche con quella dei corpi di Gendarmeria e di Polizia di Stato. Proprio la Gendarmeria era, a parere dell'autore, il corpo certamente meglio organizzato, con una ferrea disciplina interna, un'ottima istruzione teorica e pratica, controlli frequentissimi, punizioni severe e stipendi adeguati all'importanza dell'opera svolta²⁰. Il Corpo roveretano, dunque, pur dovendo prestare un servizio ben più complesso, qualificato e gravoso, usciva dal confronto nettamente sconfitto sotto tutti i punti di vista.

Ai difetti intrinseci, dovuti ad un'organizzazione per molti aspetti deficitaria, si accompagnavano quelli estrinseci, che si manifestavano in modo più visibile nel quotidiano contatto con la cittadinanza. L'autore, infatti, rileva che le guardie appena assunte, dopo appena cinque o sei giorni di permanenza nella sede del Corpo per studiare il regolamento di servizio, erano subito immesse in servizio senza aver ancora maturato una sufficiente cognizione delle nozioni teoriche e pratiche più importanti e del comportamento da mantenere:

«Per loro, non abituati all'ordine, non avvezzi all'investigazione di polizia, non abituati alle contestazioni di reati di natura grave o leggera, mentre non conoscono tutto l'organismo vigente nella loro sfera d'attribuzioni, il servizio si riduce a giri per la città con l'unica meta: passare il tempo per arrivare al riposo e quindi al percepimento del loro abbastanza vile diurno»²¹.

Difficilmente, perciò, questi soggetti potevano diventare autorevoli organi di pubblica sicurezza e il servizio era il risultato di un empirismo che mai avrebbe dato buoni risultati. Le guardie (in tutto otto, compresi il sergente ed il vicesergente) erano infine numericamente insufficienti: un solo agente, di giorno, e soltanto due la notte non potevano certo bastare a garantire quiete, sicurezza ed ordine. Il numero dei componenti, perciò, per Defrancesco

¹⁹ Ivi, p. 21.

²⁰ Ivi, pp. 21-27.

²¹ Ivi, p. 33.

andava portato ad almeno sedici unità. Si doveva poi procedere ad una radicale riorganizzazione del servizio, individuare un impiegato superiore cui affidare la responsabilità del Corpo e compilare un nuovo regolamento che disciplinasse esattamente le sue attribuzioni, stabilisse un congruo trattamento economico ed organizzasse in modo più preciso l'istruzione dei suoi membri²².

Le riforme auspiccate da Defrancesco furono lentamente realizzate nel decennio successivo. Poche settimane dopo la pubblicazione del suo studio, tuttavia, il sergente Valentino Defrancesco (suo padre) comunicò con una lettera al podestà le proprie dimissioni, presentate a causa di fastidiosi dolori agli arti inferiori che gli impedivano di dedicarsi al servizio di pubblica sicurezza con l'energia, la premura e lo zelo che aveva profuso in ben quarantasei anni di carriera (quindici dei quali in qualità di sergente delle Guardie roveretane)²³. Egli rimase provvisoriamente in carica fino alla designazione del successore; le sue dimissioni, infine, furono ufficialmente accolte il 14 dicembre²⁴. La Rappresentanza cittadina, visti gli esiti del concorso, designò il 30 dicembre il cinquantenne Giuseppe Albertini, originario di Fisto e sergente di Gendarmeria di stanza proprio a Rovereto²⁵. La decisione fu presa soltanto dopo un animato confronto tra alcuni consiglieri: alcuni di questi ritenevano opportuno nominare un concorrente più giovane, che assicurasse una più lunga permanenza nel Corpo e nel servizio al Comune. Si optò per il ballottaggio tra Albertini ed un concorrente, Giuseppe Rossi: prevalse il primo con quindici voti a favore contro otto²⁶. Nel corso della seduta, però, si stabilì anche che al compimento del sessantesimo anno di età il sergente fosse sollevato dalle sue mansioni senza bisogno di addurre ulteriori motivi.

Giuseppe Albertini prestò giuramento il 23 giugno 1909²⁷ e, a distanza di nemmeno sei mesi, inoltrò un'accorata supplica al Municipio evidenziando che le forze del Corpo da lui diretto erano insufficienti ad assicurare il disimpegno degli incarichi ed il mantenimento della sicurezza in città. Egli

²² Ivi, pp. 34-40.

²³ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1908, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 7681, 28/09/1908.

²⁴ Ivi, fasc. 2, doc. 9710, 14/12/1908.

²⁵ Ivi, fasc. 2, doc. 8668, 30/12/1908.

²⁶ Cfr. BCR, Ar. C. 1068 (*Protocolli dei conchiusi della Rappresentanza redatti a stampa 1882-1922*), Seduta 30/12/1908, pp. 3-4.

²⁷ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1909, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 4851, 23/06/1909.

propose anche l'attivazione di un piantone permanente in piazza delle Oche, il luogo più frequentato della città, suggerì di istituire due pattuglie notturne (e tre nei giorni festivi) di due uomini ciascuna e di aumentare di almeno quattro unità il numero dei componenti²⁸. Il Municipio, in risposta, stabilì l'assunzione di tre nuove guardie a partire dal 1° gennaio 1910 ed annunciò anche la ricostruzione dei locali degli arresti municipali, che versavano in condizioni indecorose, e di nuovi locali per il Corpo nell'ambito di un generale progetto di restauro ed ampliamento della sede municipale. Il 1° febbraio furono finalmente nominati due nuovi agenti²⁹, cui se ne aggiunsero altri tre il mese successivo³⁰. Sempre il 1° gennaio era entrato ufficialmente in vigore il primo divieto totale di transito del territorio roveretano deciso in dicembre: il provvedimento riguardava via dei Portici (luogo in cui erano state rilevate le prime contravvenzioni automobilistiche della storia cittadina) e valeva, senza alcuna eccezione, per carretti tirati a mano, velocipedi, motociclette ed automobili³¹.

Nel 1913 fu emanato un nuovo regolamento. Elaborato dall'assessore (poi segretario comunale) Rodolfo Bonora e pronto in agosto, era stato esaminato e modificato in più punti da una commissione composta da Osvaldo Candelpergher, Silvio Defrancesco e Pietro Salvaterra ed infine approvato all'unanimità durante la seduta della Rappresentanza del 12 novembre³². Il lavoro di preparazione fu lungo e complesso. Da Rovereto, infatti, fu chiesto ai Comuni di varie città dell'Impero l'invio di una copia del regolamento delle Guardie civiche allo scopo di confrontare le varie soluzioni adottate per addivenire ad una disciplina il più possibile organica, coerente e completa. Una volta redatto, modificato ed approvato, il regolamento fu inviato per conoscenza alla Luogotenenza di Innsbruck. Il riscontro arrivò nel mese successivo e ad esso si accompagnò la richiesta di inviare alla Luogotenenza un figurino colorato con una descrizione completa dell'uniforme di servizio. La Municipalità roveretana fece di meglio, e nel gennaio 1914 inviò addirittura un esemplare della divisa di gala ed una *blouse*

28 Ivi, fasc. 2, doc. 9724, 05/11/1909.

29 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1910, B1 (Pubblico), fasc. 2, doc. 11336, 01/02/1910.

30 Ivi, fasc. 2, doc. 3106, 15/03/1910.

31 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1909, I1 (Polizia), fasc. 12, doc. 8317, 07/12/1909.

32 Cfr. BCR, Ar. C. 1074 (*Protocolli dei conchiusi della Rappresentanza redatti a stampa 1882-1922*), Seduta 12/11/1913, p. 112.

di servizio. L'uniforme evidentemente piacque molto agli uffici centrali, che la rispedirono al mittente dopo ben quattro mesi, ribadendo però la richiesta di invio di uno schizzo colorato con la descrizione della divisa di gala e di quella di servizio³³. A Rovereto, questa volta, si pensò bene di attenersi agli ordini della superiorità e si richiese all'Ufficio tecnico la preparazione di uno schizzo a colori³⁴. Il disegno, realizzato dall'ingegnere civico Ettore Gilberti e tuttora conservato nella documentazione d'archivio, fu ultimato ai primi di ottobre e subito spedito alla Luogotenenza di Innsbruck³⁵. Lo accompagnava una precisa descrizione delle due uniformi³⁶:

a) Uniforme di fatica

Berretto di panno blu scuro con bordo rosso alla base, filetti d'argento, nappini d'argento con lo stemma di Rovereto su fondo rosso. Il caporale ha due bordi d'argento su fondo rosso, il sergente tre.

Giubba di tela e panno color blu scuro, colletto rialzato con parziale bordo rosso filettato d'argento. Sul bordo vi è una foglia di quercia con una ghianda; il caporale ha due foglie, il sergente tre. Pantaloni di panno azzurro chiaro con filetto rosso; d'estate si usano pantaloni di tela bianchi senza bordi. La cintura è di cuoio nero, la dragona è di cotone giallo con alcune decorazioni verdi, mentre nella parte piatta del pennacchio è disegnato lo stemma della città.



33 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1913, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 7333, 11/05/1913.

34 Ivi, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 7333/2, 19/05/1913.

35 Ivi, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 14172, 08/10/1914. Il disegno vi è allegato.

36 Ivi, allegato 2.

b) Uniforme di parata

Cappello a due punte di color nero, sormontato da un pennacchio di piume di cappone; sopra ciascuna delle punte vi è un bottone d'argento con sopra lo stemma di Rovereto su fondo rosso.

Giubba di panno blu filettato di rosso con bottoni nichelati. Il colletto e le manopole sono di panno rosso scarlatto, mentre sul colletto è posto il simbolo di foglie di quercia con ghiande.

Pantaloni e sciabola corrispondono a quelli dell'uniforme di fatica.

- c) Cappotto di panno blu filettato di nero con bottoni nichelati; colletto di velluto con due mostrine rosse su cui sono applicate le foglie di quercia con ghianda.



Nel dicembre 1913 fu approvata una delibera in virtù della quale, a partire dal 1° gennaio 1914 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), tutti i componenti del Corpo avrebbero fruito di un significativo aumento della retribuzione. In conseguenza di ciò il sergente Albertini arrivava a percepire, sommando salario, rimborso per divisa e quartiere ed altri emolumenti 2110 corone, mentre il vicesergente Luigi Valentinelli arrivava a 2062. Alle guardie di prima classe sarebbero spettate in tutto 1770 corone, a quella di seconda classe 1560, a quelle di terza classe 1450. Il piano, approntato da Rodolfo Bonora, fu comunicato al Corpo con un messaggio che, da un lato, sottolineava lo sforzo compiuto dal Comune per venire incontro alle richieste delle guardie e, dall'altro, auspicava la continuazione del servizio con un rinnovato slancio:

«Nutresi fiducia che il sensibile miglioramento delle condizioni finanziarie delle Guardie [...] sarà di sprone ai singoli componenti il Corpo per adempiere con coscienza zelo ed intelligenza, come in passato, il proprio dovere e servizio e per studiare e approfondire sempre più le cognizioni necessarie per il corretto disbrigo del servizio nell'interesse del pubblico e del Comune»³⁷.

³⁷ Ivi, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 17970, 30/12/1913.

CAPITOLO IX

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA FINE DEL NOVECENTO

Gli eventi, di lì a pochi mesi, avrebbero preso una drammatica piega e la lettera di accompagnamento del disegno richiesto dalla Luogotenenza di Innsbruck fornisce un dettaglio di non poco conto sulla situazione del Corpo dopo lo scoppio della prima guerra mondiale:

«Attualmente non presta servizio in città che una sola guardia, cioè il Comandante, mentre le altre in seguito alla evacuazione vennero licenziate o prestano servizio militare»¹.

Il conflitto portò a Rovereto devastazione, lutti e miseria. Per gli uomini di età compresa tra 18 e 55 anni scattò la chiamata alle armi, mentre all'indomani del 24 maggio 1915 tutti gli abitanti della città (prossima al confine tra Italia ed Austria) e di Marco, Lizzana, Lizzanella, Noriglio e Sacco furono costretti ad abbandonare le loro case e trasportati nei campi profughi di Mittendorf, Braunau, Beneschau e Katzenau². Sette delle otto guardie allora in servizio presero parte ai combattimenti: quattro di essi riportarono delle ferite, mentre uno non diede più notizie di sé e fu conteggiato fra i caduti sul fronte russo³. I danni risultarono enormi (si contarono, ad esempio, più di ottocento abitazioni danneggiate ed una quarantina completamente distrutte) ed i cittadini rimpatriati si trovarono a fare i conti con le durissime sfide poste dalla ricostruzione⁴. Nonostante i grandissimi sforzi dell'amministrazione

1 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1913, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 14172, 08/10/1914.

2 Cfr. S. BENVENUTI, *Il Trentino durante la guerra 1914-1918*, in *Storia del Trentino*, V, cit., pp. 193-224, in particolare pp. 200-208 e 217-221; F. FRIZZERA, *Spostamenti forzati, controllo poliziesco e politiche di assistenza. I profughi trentini nel contesto europeo*, in *Il Trentino e i trentini nella Grande Guerra. Nuove prospettive di ricerca*, a cura di M. BELLABARBA e G. CORNI, Bologna, 2017, pp. 11-42.

3 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1915, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 4064, 23/03/1915.

4 Cfr. su tutto ciò *Rovereto 1919-39. Studi*, 1, a cura del Laboratorio di Storia di Rovereto con saggi di Q. ANTONELLI, L. EMILIANI, D. LEONI, F. RASERA, R. SETTI, R. STEDILE, Rovereto, 2000.

commissariale, formalmente presieduta dal podestà Valeriano Malfatti ma coordinata dal prosindaco Silvio Defrancesco, e degli impiegati comunali, anche a Rovereto nel dopoguerra si diffusero le idee socialiste e non mancarono tensioni sociali, agitazioni e manifestazioni di protesta⁵.

Anche il Corpo delle Guardie civiche attendeva di essere completamente rifondato. Gli anni 1919 e 1920 furono piuttosto movimentati e si susseguirono vari concorsi per la copertura di numerosi posti di guardia civica destinati a rimpiazzare l'agente defunto, due componenti ormai anziani ed altri elementi che, terminato il periodo di prova, sceglievano di abbandonare il Corpo alla ricerca di migliori condizioni economiche e lavorative. L'amministrazione comunale ordinò inoltre nuovi armamenti e ripristinò l'attività di pattuglia diurna e notturna.

Proprio in occasione di uno dei consueti giri serali di controllo, la notte tra il 19 e il 20 settembre 1920 ebbe a verificarsi una tragica vicenda che coinvolse le guardie Giuseppe Bampa ed Arnaldo Angheben ed alcuni esponenti del partito socialista cittadino⁶. Due antefatti erano avvenuti anche nelle settimane precedenti: il 5 settembre i *compagni* Enrico Bandera, Pietro Galvagni e Guido Raoss, infatti, erano stati denunciati per schiamazzi notturni, offese e minacce rivolte ad una pattuglia che li aveva invano invitati al silenzio per non turbare la quiete del vicinato⁷. Il secondo episodio è descritto da Silvio Defrancesco nel memoriale degli undici anni trascorsi in qualità di prosindaco e poi di podestà:

«Nella notte del 12 settembre 1920 una pattuglia di civiche Guardie trovò in via S. Maria verso le ore 24 un manipolo di giovinastri sovversivi, fra i quali stavano Italo Fiorentù ed Enrico Bandera, i quali tutti cantavano ed urlavano impropri al capitalismo, agli sfruttatori ecc. turbando così la quiete notturna. La pattuglia di ronda s'avvicinò loro e li ammonì vigorosamente, ma essi continuarono la gazzarra. Visto ciò ed essendo essi due soli di fronte

5 Cfr. F. RASERA, *Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937)*, in *Storia del Trentino*, VI, *L'età contemporanea; il Novecento*, a cura di A. LEONARDI e P. POMBENI, Bologna, 2005, pp. 75-130, in particolare pp. 75-84. Sulla storia del movimento socialista in Trentino si vedano R. MONTELEONE, *Il movimento socialista nel Trentino. 1894-1914*, Roma, 1971; G. FAUSTINI, *Il movimento socialista nel Trentino dal 1919 al 1924*, in «*Studi Trentini di Scienze Storiche*», LIX (1980), pp. 397-462 e E. FRANCHINI, *Il movimento socialista trentino dal dopoguerra al fascismo (1919-1925)*, Trento, 1987.

6 Cenno in F. RASERA, *Fascisti e antifascisti. Appunti per molte storie da scrivere, in Rovereto in Italia: dall'irredentismo agli anni del fascismo (1890-1939)*, Atti del Seminario di studio, Rovereto 28-29 settembre e 25-26-27 ottobre 2000, a cura di M. ALLEGRI, Rovereto, 2002, pp. 85-130, in particolare p. 91.

7 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1920, fasc. 11.3 (Sicurezza pubblica), doc. 7849/1, 06/09/1920.

a 10-12 scamiciati, per erronea visione delle cose abbandonarono l'azione e corsero in caserma per ottenere rinforzi, tornando sul posto dopo 10 minuti con altre guardie; gli schiamazzatori erano fuggiti»⁸.

La notte del sabato successivo, scrive ancora Defrancesco, la pattuglia composta dal caporale Giuseppe Bampa e dalla guardia Francesco Dossi incontrò nei pressi di via Dante un gruppo di dirigenti del partito socialista locale, tra cui Bandera, Raoss e Italo Fiorentù, che cantavano ed urlavano ad alta voce. La pattuglia ordinò il silenzio, ma essi reagirono con epiteti ingiuriosi, fischi e minacce ed il caporale Bampa dichiarò in arresto Bandera. A tale intimazione, il gruppo si avventò sulle guardie, che per difesa estrassero le sciabole; poiché Bandera, in particolare,

«tentava di strappare quella del caporale e colla mano sinistra stava per estrarre la rivoltella, della quale lo si sapeva armato, l'agredito tolse dalla fondina rapidamente la propria e, dopo due vane intimazioni a mollare la sciabola, sparò sul Bandera e lo colpì al collo facendolo stramazzare a terra»⁹.

Il ferito fu trasportato subito all'ospedale, dove spirò poche ore più tardi. Furono immediatamente avviate le indagini e Defrancesco, precipitatosi in Municipio, costituì il caporale Bampa (che nella colluttazione aveva riportato una grave lussazione al ginocchio destro) agli arresti in attesa delle risultanze dell'inchiesta giudiziaria. Il partito socialista reagì il giorno stesso inviando al Municipio un volantino dal tono minaccioso:

«Gli operai di Rovereto e Sacco radunati in comizio il 20 settembre nella Casa del Popolo, appreso come la guardia sia stata fuori dell'orbita della sua competenza per aver pronunziate parole et atti autoritari non contemplati neanche nei codici austriaci in riguardo all'aggressione patita dal compagno Enrico Bandera la sera del 19 settembre, invita il Municipio ad espellere la guardia assassina dal corpo civico indipendentemente dal giudizio delle autorità competenti, reclamando l'immediato arresto del

⁸ S. DEFRANCESCO, *Memorie storiche della vita politico-amministrativa della città di Rovereto nel periodo immediato postbellico (novembre 1918 incluso marzo 1930)*, Rovereto, 1941, p. 48.

⁹ *Ibidem*.

colpevole, avvertendo che se ciò non sarà fatto i lavoratori sapranno far tutelare i proprii diritti con altri mezzi»¹⁰.

L'episodio destò grande scalpore in città, dove Bandera era molto conosciuto per via dell'impegno politico, e fu riportato con varietà di accenti da tutti i giornali. Il settimanale *La libertà*, vicino al partito liberale (ed al prosindaco), scrisse che Bandera aveva tentato di disarmare il caporale Bampa prima che questi reagisse sparandogli due colpi di rivoltella¹¹ e *Il domani di Vallagarina* diretto e redatto da Antonio Piscal sottolineò che, a dire delle guardie, l'uso dell'arma fu imposto dalla necessità di difendersi da un'aggressione violenta messa in atto con l'intento di disarmarle¹². Il quotidiano *Il nuovo Trentino*, di cui era redattore Alcide De Gasperi, espose sia il punto di vista delle Guardie civiche, sia quello dei socialisti.

Nel proprio racconto, Defrancesco sottolinea che l'uso dell'arma da parte del caporale Bampa fu ritenuto, all'esito delle indagini, perfettamente legale; l'infortunio al ginocchio, d'altra parte, fu tale da costringere Bampa a presentare rinuncia al servizio (forse anche caldamente incoraggiata dall'Amministrazione comunale per chiare ragioni di opportunità) ed a chiedere il pensionamento anticipato¹³. La vicenda ebbe ulteriori conseguenze: durante la seduta del Consiglio comunale del 26 ottobre 1920, infatti, furono votate ed approvate alcune importanti modifiche a diverse disposizioni del regolamento del Corpo. Le più importanti tra queste furono la definizione di più precise regole per l'uso dell'arma in servizio e la previsione, in capo al sindaco, della facoltà di disporre l'arresto di una guardia in caserma fino a quattordici giorni¹⁴. Nel 1921 tutti i posti erano occupati; risale a quell'anno un interessante prospetto dell'orario del corso di istruzione per le guardie in prova con le relative materie (tra le quali, a titolo d'esempio, il regolamento organico del Corpo, il codice penale, la legge sulla libertà personale e quella

10 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1920, fasc. 11.3 (Sicurezza pubblica), doc. 8148, 20/09/1920.

11 Cfr. *Un doloroso episodio*, «*La libertà*», 21/09/1920. A questa ricostruzione replicò Italo Fiorentini, secondo il quale Bandera non aveva tentato di disarmare Bampa; l'agente, anzi, aveva esploso due colpi a bruciapelo contro la vittima dopo che quest'ultima lo aveva invitato a riporre la sciabola per chiarirsi tranquillamente a parole. La rettifica fu pubblicata dal settimanale il giorno successivo.

12 Cfr. *Tragico epilogo d'una serata allegra*, «*Il domani di Vallagarina*», 29/09/1920.

13 Cfr. S. DEFRANCESCO, *Memorie storiche della vita politico-amministrativa della città di Rovereto nel periodo immediato postbellico (novembre 1918 incluso marzo 1930)*, cit., p. 49.

14 Cfr. BCR, Ar. C. 1085 (*Protocolli dei conchiusi della Rappresentanza redatti a stampa 1882-1922*), Seduta 26/10/1920, pp. 125-126. Nella seduta precedente, peraltro, fu deliberato di portare l'organico del Corpo a sedici unità: cfr. Ivi, Seduta 28/09/1920, p. 116.

a tutela del diritto di domicilio, polizia stradale, modo di eseguire arresti e rilievi, legge sul vagabondaggio, regolamento di circolazione di autoveicoli). Ancora nel 1921, un conchiuso del Consiglio municipale dispose che alla fine di ogni mese il comandante del Corpo inviasse un resoconto contenente il numero delle denunce fatte dai suoi componenti e divise per categorie di reati e contravvenzioni, quello degli arresti eseguiti e l'indicazione della loro durata¹⁵.

La presa del potere da parte del fascismo portò ad un drastico ridimensionamento del ruolo delle municipalità: i consigli comunali furono sciolti e la figura del sindaco sostituita da quella del podestà nominato dal regime¹⁶. Silvio Defrancesco, eletto sindaco nel 1922, fu nominato nel 1923 commissario governativo e nel 1927 podestà. Principale ideatore dell'ambizioso, ma fallimentare progetto di una "grande Rovereto" (consistente nella liquidazione dei danni di guerra, nell'ampliamento territoriale della circoscrizione comunale, nel rilancio di industria ed edilizia con una coraggiosa politica di investimenti, nel potenziamento del sistema ferroviario e nella costituzione di un'impresa di servizi pubblici)¹⁷, Defrancesco non mancò anche in queste nuove vesti di prestare particolare attenzione al Corpo delle guardie roveretane. Quest'ultimo, per effetto del r.d. 9 del 1923 (che aveva abrogato lo Statuto civico di Rovereto e soppresso i privilegi goduti dalla città nel campo amministrativo), perse le caratteristiche e le attribuzioni di Corpo di pubblica sicurezza e nel maggio 1926 fu rifondato e riorganizzato come Corpo dei Vigili urbani: esso, perciò, divenne a tutti gli effetti un corpo di vigilanza comunale incaricato principalmente di vegliare sull'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e, all'occorrenza, di coadiuvare le forze statali di polizia. Collocato a riposo nel 1924 il sergente Giuseppe Albertini (che del resto aveva già superato il limite di età previsto dal decreto di nomina del 1908)¹⁸ ed annullato un concorso per la sua sostituzione che non aveva avuto buon esito, il 15 maggio 1925 il comando del Corpo era stato provvisoriamente affidato a Tommaso Pollanzach¹⁹.

Nell'agosto 1926, in coincidenza con la ricostituzione, fu designato in

15 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1921, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 8182, 21/10/1921.

16 Cfr. F. RASERA, *Fascisti e antifascisti. Appunti per molte storie da scrivere*, cit., pp. 86-92.

17 Sul progetto della "grande Rovereto" cfr. *Rovereto 1919-39. Studi*, 1, cit., pp. 15-184.

18 Cfr. BCR, Ar. C. 1767 (*Comando Corpo civiche Guardie - Registro del personale*), doc. 363, 16/05/1924, p. 5.

19 Ivi, pp. 54-55.

qualità di comandante il veronese Eugenio Ottaviani, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri²⁰, e si decise di dotare il Corpo di una nuova uniforme. Il Municipio si diede da fare per individuare quella più confacente e chiese l'invio di fotografie da varie città italiane ed estere (Bologna, Vicenza, Padova, Brescia, Milano, Londra). La decisione, naturalmente, spettava al commissario Defrancesco: egli scelse come modello le divise dei Vigili bolognesi, ma al berretto dell'uniforme di gala decise di sostituire l'elmo indossato da quelli vicentini.



BCR, Ar. C., Carteggio ed atti degli affari del Comune, Anno 1926, doc. 6447/2, 22/10/1926 e 19/11/1926.
Fotografia della divisa di gala dei Vigili urbani di Bologna (a sinistra) e Vicenza (a destra).

In novembre si stabilì di ripristinare il servizio di vigilanza notturna, che era stato sospeso nell'aprile 1923²¹. A seguito dell'annessione dei comuni di Noriglio, Marco e Lizzana e del conseguente ampliamento del raggio di

²⁰ Ivi, pp. 56-57.

²¹ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune 1821-1923*, Anno 1923, fasc. 2.3 (Guardie civiche), doc. 2194, 10/04/1923.

azione del servizio, nel 1927 fu deliberato l'acquisto di otto biciclette e si decise che i vigili visitassero tre volte la settimana, in pattuglie composte da due elementi ciascuna, le nuove frazioni comunali²². Nello stesso anno fu promulgato il nuovo regolamento, esemplato con le opportune modifiche su quello del Corpo dei Vigili urbani di Mantova²³. I vigili in servizio, tuttavia, erano soltanto otto: il numero era ormai insufficiente, specie dopo l'aggregazione a Rovereto dei centri limitrofi. Fu deliberato, perciò, di aumentare il loro numero di cinque unità in modo da avere a disposizione un totale di quindici agenti. A partire dal 31 agosto 1933, il comandante Ottaviani fu esonerato dal servizio²⁴; gli subentrò, come facente funzione, il vicecomandante Angelo Arioldi, entrato nel Corpo nel 1928 e nominato poi comandante a tutti gli effetti tra il 1939 ed il 1940.

Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, molti vigili in servizio furono chiamati alle armi e la documentazione d'archivio sull'attività degli anni 1940-1945 è piuttosto esigua²⁵. L'attività del Corpo, tuttavia, non si era interrotta: nel 1943 un vigile sorvegliava regolarmente lo svolgimento del mercato quindicinale del centro, mentre il comandante in persona vigilava sul trasporto del latte dalla cella frigorifera alla latteria comunale e spesso presenziava anche all'arrivo dei rifornimenti verso le 21 di ogni sera. Agli ultimi giorni dello stesso anno ed ai primi del 1944 si riferiscono tre verbali, stesi a breve distanza di tempo, riguardanti tutti il mancato oscuramento delle finestre di un caffè del centro cittadino; si riporta di seguito il testo del primo:

«Il sottoscritto vigile urbano Sartori Gino dichiara che la sera del giorno 29 dicembre 1943, verso le ore 20, mentre era regolarmente comandato di servizio per l'oscuramento con il comandante dei Vigili Arioldi Angelo, è entrato da solo nel Caffè Imperiale sito sul corso Rosmini, di proprietà della sig.ra Caneppele Rita, per diffidarla che tanto le tende sulle due porte d'entrata come i finestroni del suo esercizio non erano corrispondenti alle norme sull'oscuramento per i seguenti motivi:

- 1) Le due tende delle porte non erano ben distese.

22 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1927, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 8080, 15/12/1927.

23 Cfr. *Regolamento organico di servizio e disciplinare per il Corpo dei Vigili urbani*, Rovereto, 1927.

24 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1933, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 4503, 28/08/1933.

25 Sugli anni della seconda guerra mondiale si veda *Rovereto 1940-45. Frammenti di un'autobiografia della città*, a cura di D. LEONI e F. RASERA, Rovereto, 1993.

2) La coloritura dei finestrini era ormai in gran parte staccata dai vetri ed usciva troppa luce all'esterno.

La proprietaria fu ammonita e promise di provvedere alla ricoloritura e di rimediare»²⁶.

Al termine della guerra, il Corpo andava ancora una volta riorganizzato e si decise di nominare un ispettore (il maresciallo a riposo Vitale Trenti) che fungesse da punto di riferimento nella delicata fase di riassetto. Trenti si mise immediatamente al lavoro e nell'ottobre 1946 organizzò un concorso per l'assunzione di ben sei nuovi vigili; non mancò poi di occuparsi dell'ordinazione di nuove divise per tutti i membri del Corpo premurandosi di chiedere che, al posto del mantello, fosse fornito ai suoi uomini un pastrano che li rendesse più liberi nel movimento. Negli anni successivi, grazie anche all'energia ed all'impegno dei nuovi arrivati, si riprese ad operare a pieno regime. La relazione sull'attività svolta nel 1948 è, in questo senso, indicativa; vi si contano:

- 3 arresti.
- 8 denunce all'Autorità giudiziaria.
- 113 relazioni di vario argomento.
- 10 relazioni di avvenuti incendi.
- 15 relazioni di avvenuti incidenti stradali.
- 31 relazioni di ritrovamento di oggetti smarriti.
- 693 contravvenzioni per biciclette sprovviste di fanale.
- 306 contravvenzioni per biciclette prive di catarifrangente.
- 271 contravvenzioni per biciclette prive del prescritto campanello.
- 9 contravvenzioni per biciclette prive di freni.
- 148 contravvenzioni per biciclette in transito su marciapiedi.
- 113 contravvenzioni contestate a conducenti di autovetture.
- 55 contravvenzioni contestate a conducenti di autotreni.
- 65 contravvenzioni contestate ai conducenti di carri.
- 71 contravvenzioni contestate ai conducenti di motociclette.
- 37 contravvenzioni per mancato rispetto dell'orario di chiusura.
- 227 contravvenzioni per mancato rispetto del regolamento di polizia urbana²⁷.

Proseguiva l'attività di vigilanza su negozi e mercati, ai giardini pubblici e

²⁶ BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1944, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 283/2, 30/12/1943.

²⁷ Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1949, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 152/1, 07/01/1949.

presso le scuole elementari della città e delle frazioni, ad arrivi e partenze di corriere e treni, alle più importanti manifestazioni sportive ed alle processioni religiose. La Giunta comunale, intanto, decise di regolamentare il sistema dei giorni di riposo, poiché spesso i vigili tendevano a cumularli per godere di un più lungo periodo di pausa in un'unica occasione. Il sistema fu giudicato doppiamente dannoso: esso, da un lato, portava gli agenti a fare una fatica eccessiva rimanendo ininterrottamente in servizio per lunghi periodi; da un altro lato, il loro rendimento sarebbe stato di certo minore proprio per via del mancato riposo. A ciascun vigile, perciò, fu imposto di fruire ogni settimana della giornata libera prevista per legge senza possibilità di cumulo²⁸.

Negli stessi anni, il traffico di auto e motoveicoli si intensificava sempre più e cresceva pure la velocità dei mezzi. I vigili, che nel 1952 erano stati invitati ad intensificare la sorveglianza²⁹, appoggiarono allora la proposta (avanzata dalla Commissione per il traffico) di installare dei semafori presso gli incroci più pericolosi o, in alternativa, di assumere altri quattro vigili³⁰. La Giunta inizialmente non autorizzò il collocamento di semafori e si riservò di accertare l'idoneità al servizio di tre vigili anziani che, pur facendo parte del Corpo, lavoravano presso altri uffici municipali³¹. L'anno successivo, tuttavia, i semafori furono installati; il primo apparve all'incrocio fra corso Rosmini e via Fontana e nel giro di pochi giorni fioccarono le contravvenzioni per passaggio con il rosso. La prima multa fu contestata dal vigile Attilio Toniatti il 16 ottobre 1955 ad un automobilista che

«alle ore 15:15 di oggi transitava per via G. Fontana imboccando corso Rosmini mentre il semaforo segnava ROSSO via chiusa. Fermato, rifiutò la conciliazione»³².

Gli anni '60 videro lo svolgimento di due concorsi (1960 e 1967) e la promulgazione, a distanza di pochi anni, di altrettanti nuovi regolamenti

28 Ivi, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 3814/1, 27/07/1949.

29 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1952, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 3270/1, 11/06/1952.

30 Cfr. BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1954, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 1904/1, 03/04/1954.

31 Ivi, fasc. 2.3 (Vigili urbani), doc. 1904/2, 13/04/1954.

32 BCR, Ar. C., *Carteggio ed atti degli affari del Comune*, Anno 1955, fasc. 12.1 (Contravvenzioni stradali), doc. 5949/1, 16/10/1955.

(1962 e 1969)³³. Nel 1967, dopo quasi quarant'anni di servizio, Angelo Arioldi fu sostituito da Giulio Berardo. Altri concorsi si svolsero negli anni 1977, 1979 e 1981, mentre nel 1984 assunse il comando del Corpo Marco D'Arcangelo.

Negli anni '70, con il trasferimento di competenze agli enti locali operato dal D.P.R. 616/1977, si specificarono (art. 19) le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni, mentre con la legge 65/1986 i corpi di vigilanza urbana ebbero finalmente una nuova ed organica disciplina ed assunsero la denominazione di *polizia municipale*. A seguito della redistribuzione a Regioni, Province e Comuni di svariate competenze amministrative prima di spettanza statale, il d. lgs. 112/1998 ha poi attribuito agli enti locali un'ulteriore serie di funzioni e compiti precedentemente assegnati ai questori. Lo stesso testo, all'art. 159, precisa quanto segue:

«Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica»³⁴.

Ai Corpi di polizia municipale, inoltre, l'art. 12 del d. lgs. 285/1992 (universalmente noto come *Codice della strada*) attribuisce insieme alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza ed ai servizi di polizia provinciali l'espletamento dei servizi di polizia stradale, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade.

³³ Cfr. *Regolamento speciale per il Corpo Vigili urbani*, Rovereto, 1962; *Regolamento speciale per il Corpo dei Vigili urbani*, Rovereto, 1969.

³⁴ D. lgs. 112/1998, art. 159.

CAPITOLO X
LE NUOVE SFIDE DEL XXI SECOLO.
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO: RITORNO AL FUTURO

Alla normativa nazionale si è affiancata, tra la fine del XX° ed i primi anni del XXI° secolo, quella provinciale. La legge provinciale 8/2005 ha incoraggiato e disciplinato lo svolgimento in modo associato delle funzioni di polizia municipale (previsto anche dall'art. 3 l.p. 28/1993) nella certezza che ciò rappresenta una soluzione valida per ottimizzare il presidio in territori contigui sulla base di criteri e di principi condivisi. Ai sensi dell'art. 21, infatti,

«Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall'ordinamento dei Comuni»¹.

Il terzo comma dello stesso articolo specifica che, nel caso di gestione associata mediante convenzione, i comuni definiscono in essa²:

- a) Modalità di adozione e contenuti essenziali dei regolamenti relativi al servizio.
- b) Individuazione dell'ente da cui dipende il servizio gestito in forma associata.
- c) Individuazione delle modalità di consultazione di ciascun Comune riguardo agli indirizzi organizzativi e di coordinamento del servizio.
- d) Modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun Comune.
- e) Criteri di ripartizione di entrate e spese.
- f) Individuazione delle modalità di recesso dalla convenzione da parte dei Comuni partecipanti e di suddivisione del personale nel caso in cui la gestione associata sia sciolta.

¹ L.p. 8/2005, art. 21.

² L.p. 8/2005, art. 21 co. 3.

La deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 2554/2002, approvando il *Progetto sicurezza del territorio* sempre nell'ottica di un'organizzazione in forma intercomunale del servizio di polizia locale, ha provveduto a ripartire l'intero territorio provinciale in una rete di distretti ed ambiti concordata con i singoli enti³. Il *Progetto* qualifica come "distretti" delle macroaree, composte da più ambiti, che consentano di individuare l'area ottimale nella quale svolgere compiti altamente specializzati (come, ad esempio, la vigilanza notturna) e dove operare eventuali compensazioni in ragione della ciclicità di alcuni fenomeni quali turismo, manifestazioni sportive ed eventi culturali⁴.

Rovereto, facente parte dell'ambito n. 13 con i Comuni di Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Folgaria, Lavarone e Luserna, è inclusa nel distretto n. 6, composto anche dagli ambiti 14 (Ala-Avio), 15 (Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis) e 16 (Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina e Volano)⁵. La Città della quercia, attuando gli auspici della deliberazione provinciale del 2002, ha predisposto l'anno successivo un progetto di gestione associata del servizio di polizia municipale d'intesa con i Comuni di Terragnolo e Trambileno e sottoscritto nel 2004 una convenzione della quale il progetto formava parte integrante. In data 9 settembre 2014 i medesimi Comuni hanno siglato una nuova convenzione per il rinnovo della gestione associata e coordinata del servizio per una durata di 5 anni.

Con l'insediamento, il 1° gennaio 2019, del comandante Emanuele Ruaro⁶, su direttiva delle Amministrazioni il Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e valli del Leno* ha intrapreso con rinnovata determinazione la strada della gestione associata del servizio d'intesa con i Comuni della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri. Il 15 maggio 2019 è stato approvato il rinnovo della convenzione con i Comuni di Terragnolo e Trambileno per ulteriori cinque anni⁷, mentre il 9 luglio è stata siglata una convenzione di collaborazione nell'ambito del servizio di polizia locale, della durata di cinque anni, con il Comune di Vallarsa⁸.

3 Cfr. deliberazione Provincia autonoma di Trento n. 2554, 18/10/2002.

4 Cfr. Ivi, allegato 1.

5 Cfr. Ivi, allegato 5.

6 A seguito del trasferimento a Riva del Garda del comandante Marco D'Arcangelo, avvenuto nel 2016, il comando è stato assunto da Fiorella Passerini e successivamente, *ad interim*, da Franco Merighi quale vicecomandante facente funzioni temporanee, tra il gennaio ed il dicembre 2018.

7 Cfr. deliberazione Comune di Rovereto n. 13, 15/05/2019.

8 Cfr. deliberazione Comune di Rovereto n. 29, 09/07/2019.

Con il *Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020*, sottoscritto l'8 novembre 2019, è stata prevista la modifica della ripartizione in ambiti di polizia locale definita dalla deliberazione n. 2554/2002, con l'aggregazione degli ambiti n. 13 e 16 in modo da consentire l'ingresso dei Comuni dell'Alta Vallagarina nel Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e valli del Leno* nel pieno rispetto delle disposizioni provinciali. Il successivo 3 dicembre, di conseguenza, è stata approvata la convenzione (della durata prevista di dieci anni ed operativa a partire dal 1° gennaio 2020) con i Comuni di Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina e Volano⁹. Il 30 giugno 2020, infine, il Consiglio comunale di Rovereto ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale con i Comuni degli Altipiani Cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) a partire dal 1° aprile 2021¹⁰.

Il Corpo, composto ad agosto 2020 da 57 unità (53 agenti di polizia locale e 4 impiegati amministrativi) riunisce attualmente dodici Comuni con una popolazione totale di più di 63000 abitanti ed una superficie totale di poco meno di 325 chilometri quadrati¹¹, mentre dall'aprile 2021 ne riunirà quindici, con un ulteriore aumento di territorio e popolazione¹². Per completare quanto auspicato nel 2002 con l'approvazione del già citato *Progetto sicurezza del territorio* potrebbero essere sottoscritti in futuro ulteriori accordi con i Comuni degli ambiti 14 (Ala e Avio) e 15 (Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis) qualora le Amministrazioni manifestassero al Comune di Rovereto il proposito di entrare a far parte del Corpo intercomunale e di completare così la costituzione dell'intero distretto previsto dalla deliberazione n. 2554, che dal 2019 ha conosciuto una fase di significativa accelerazione.

L'articolo 2 delle convenzioni approvate con i Comuni dell'Alta Vallagarina e con quelli di Folgaria, Lavarone e Luserna elenca in modo non esaustivo alcune delle funzioni di competenza del Corpo intercomunale¹³:

- a) Polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi,

9 Cfr. deliberazione Comune di Rovereto n. 61, 03/12/2019.

10 Cfr. deliberazione Comune di Rovereto n. 19, 30/06/2020. Si veda anche L. PIZZINI, *Vigili, l'ultimo "sì" per gli altipiani*, «L'Adige», 30/06/2020.

11 Cfr. L. PIZZINI, *Vigili, via al servizio nell'Alta Vallagarina*, «L'Adige», 07/01/2020.

12 Il Corpo intercomunale di Polizia locale *Rovereto e valli del Leno* passa dunque da tre a quindici Comuni convenzionati in poco più di due anni. Cfr. L. PIZZINI, *Un solo corpo di vigili in servizio su 15 Comuni*, «L'Adige», 02/07/2020.

13 Cfr. deliberazione Comune di Rovereto n. 61, 03/12/2019, allegato 1, art. 2 e deliberazione Comune di Rovereto n. 19, 30/06/2020, allegato 1, art. 2.

regolamenti, ordinanze e provvedimenti nelle materie di competenza comunale.

- b) Attività di polizia stradale.
- c) Attività di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nel rispetto di intese fra le Autorità competenti e sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria.
- d) Servizio d’ordine, di sicurezza urbana, di vigilanza e scorta nell’espletamento delle attività istituzionali dei Comuni.
- e) Svolgimento di attività di controllo in materia di tutela ambientale e sul rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia.
- f) Collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza comunale.
- g) Svolgimento di attività di accertamento, informazione e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali.
- h) Vigilanza per la conservazione e l’integrità del patrimonio pubblico.
- i) Prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di Polizia locale.
- j) Collaborazione ad operazioni di soccorso in caso di calamità o disastri.
- k) Supporto alle attività di controllo in materia di tributi locali.
- l) Supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La nuova organizzazione e l’ampliamento del raggio della gestione associata non ha peraltro distolto l’attenzione dallo svolgimento dei servizi nei differenti ambiti di competenza del Corpo. In tema di prevenzione della sicurezza stradale, ad esempio, sono stati intensificati i controlli nella fascia compresa tra le 20:00 e la mezzanotte; nel solo anno 2019, tale attività ha portato a controllare più di duemila persone¹⁴. A partire dagli ultimi quattro mesi del 2019, inoltre, è stata intensificata l’attività di controllo sull’abbandono dei rifiuti e sul loro errato smaltimento: le sanzioni sono state in totale 273 in pochi mesi¹⁵.

Sono state poi ideate ed attuate varie attività, quali un nuovo metodo di ascolto della cittadinanza mediante un “ufficio mobile” attrezzato e presente a rotazione in ciascuna circoscrizione con finalità di prossimità, raccolta

14 Cfr. L. PIZZINI, *Sulle strade duemila controlli serali*, «L’Adige», 22/01/2020.

15 Cfr. EAD., *Rifiuti, linea dura: 273 multe nel 2019*, «L’Adige», 12/01/2020.

di segnalazioni e monitoraggio del territorio¹⁶; si è provveduto anche alla razionalizzazione e ad un'ottimizzazione generale nell'espletamento dei servizi ordinari nelle numerose materie di competenza. È stato avviato anche il progressivo sviluppo informatico del Comando di Polizia locale (sia nella parte *hardware*, sia riguardo ai *software*¹⁷ e ai dispositivi mobili in dotazione ai membri del Corpo¹⁸) ed è stata potenziato il servizio di educazione stradale svolto nelle scuole. Non mancano ulteriori nuove specialità di controllo (ad esempio su autotrasporti e falsi documentali), mentre sono stati stipulati diversi protocolli d'intesa con il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento negli ambiti della sicurezza delle scuole e del controllo di vicinato.

È iniziata anche la progettazione di una rete di telecamere di sorveglianza presenti in tutti i Comuni convenzionati, la cui regia è affidata al Corpo intercomunale per una visione "centralizzata" nella sede operativa di Rovereto ed un migliore svolgimento dell'attività di tutela della sicurezza urbana e del territorio¹⁹. È stato inoltre definito, a partire dal 2020, un progetto di sviluppo del sistema di videosorveglianza del territorio al fine di assicurare alla popolazione il miglior servizio possibile per la sicurezza della circolazione stradale e, più in generale, per la sicurezza pubblica.

Volendo idealmente volgere lo sguardo a ritroso, si nota che con la costituzione di un unico Corpo intercomunale di polizia locale e l'organizzazione del servizio in forma associata con le località confinanti e limitrofe, Rovereto (ente capofila della gestione convenzionata e referente verso la Provincia autonoma di Trento per l'assegnazione dei contributi e per i successivi controlli) recupera e riconferma, in una nuova ottica sinergica, la propria vocazione di centro principale di tutta la Vallagarina e dei territori vicini che aveva acquisito già nel XV° secolo in occasione della dominazione veneziana e che ha mantenuto fino ai giorni nostri.

Lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma associata si è rivelato di indubbia utilità anche in occasione dei primi mesi dell'anno 2020, tragicamente segnati dalla pandemia di Covid-19 e dall'attuazione di rigorose misure di contenimento dell'infezione, inizialmente limitate ad alcuni Comuni dell'Italia settentrionale ma rapidamente estese all'intero

16 Cfr. M. STINGHEN, *I vigili nei quartieri con l'ufficio mobile*, «Trentino», 02/02/2019.

17 Cfr. N. GUARNIERI, *Multa istantanea, anche per la movida*, «L'Adige», 23/06/2020.

18 Cfr. L. PIZZINI, *I semafori li comanda il tablet*, «L'Adige», 19/12/2019.

19 Cfr. EAD., *Sicurezza, telecamere in ogni comune*, «L'Adige», 12/02/2020.

territorio nazionale. L'esercizio del servizio da parte del Corpo intercomunale ha favorito un pieno coordinamento e una maggiore funzionalità nello svolgimento delle operazioni di controllo durante le settimane di chiusura imposta dall'emergenza sanitaria in corso. L'attività, svolta con criteri uniformi valevoli per una vasta porzione della Vallagarina, ha consentito di impiegare nel modo più razionale e conveniente il personale a disposizione, mentre la presenza di un'unica Centrale operativa di comando ha consentito di controllare in maniera più capillare l'intero territorio di competenza e di intervenire nel modo più rapido in caso di necessità²⁰.

L'organizzazione e lo sviluppo attuati nel 2019 con l'obiettivo di offrire un servizio di migliore qualità, una sua gestione coordinata ed uniforme su tutto il territorio interessato e l'attuazione di procedure omogenee (e destinato a diventare pienamente operativo nella primavera 2021) possono costituire un primo passo per permettere al Corpo intercomunale di affrontare al meglio le sfide dei decenni futuri con un cuore forse (sorprendentemente) più antico di quanto si possa immaginare.

²⁰ Cfr. L. PIZZINI, *Controlli. Vigili sempre in strada*, «L'Adige», 29/03/2020.

BIBLIOGRAFIA E FONTI

Fonti

- Biblioteca civica di Rovereto “Girolamo Tartarotti” (BCR), Ms. 12.10 (25), *Istruzione per i Capitani costituiti nei Circoli del Principato, e Contea del Tirolo*, 1754.
- BCR, Ms. 48.22, *Capitoli e costituzioni comunali per la Comunità della Pretura di Rovereto estesi per ordine dell’I.R. Commissario Perger in modo che possono anche servire per tutte le comunità del Circolo ai Confini d’Italia*, sec. XVII.
- BCR, Ms. Disegni-foto 12, *Uniforme della Guardia del Magistrato Politico-Economico di Roveredo*, 1848 (Fotografia dall’originale conservato presso la Biblioteca civica di Rovereto).
- BCR, Ms. Disegni-foto 13, *Disegno rappresentante l’uniforme delle Civiche Guardie di Rovereto*, 1858 (Fotografia dall’originale conservato presso la Biblioteca civica di Rovereto).

BCR, Archivio Comunale di Rovereto (Ar. C.)

- Comunità di Rovereto (ordinamento veneto e precedenti)
 - Statuti della comunità, 1417-1509
 - Deliberazioni del Consiglio della comunità, 1340-1509
 - Atti degli affari della comunità, 1432-1492
 - Estimì della comunità, 1449-1502
- Comunità di Rovereto (ordinamento austriaco)
 - Ordini e capitoli per gli amministratori della comunità, 1663-1791
 - Deliberazioni del Consiglio, 1509-1810
 - Atti degli affari della comunità, 1446-1810
 - Atti raccolti per argomento, 1573-1809
 - Registri dei *destrentori*, 1555-1566
 - Registri dei *Cavalieri di comun*, 1524-1662

- Comune di Rovereto (ordinamento italoico)
 - Carteggio ed atti degli affari del Comune, 1810-1820.
 - Registri diversi, 1810-1823
- Comune di Rovereto (ordinamento austriaco)
 - Protocolli dei conchiusi del Consiglio del Magistrato civico, 1824-1915
 - Protocolli dei conchiusi della Rappresentanza redatti a stampa, 1882-1922
 - Carteggio ed atti degli affari del Comune, 1821-1923
- Comune di Rovereto (ordinamento italiano)
 - Carteggio ed atti degli affari del Comune, 1923-2007
- Registri speciali
 - Ruolo della Guardia civica
 - Comando Corpo delle Guardie civiche – Registro del personale

Edizioni, studi e testi a stampa

ALLEGRI D., *Amministrazione e rivoluzione nel Tirolo meridionale. Le riforme bavaresi ed italiche di primo Ottocento*, in *Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz (Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz)*. Atti del Convegno internazionale, Bolzano 15-18 ottobre 2008, a cura di M. BELLABARBA, E. FORSTER, H. HEISS, A. LEONARDI e B. MAZOHL, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2010, pp. 165-182.

ALLEGRI M., *Tra Vienna e Venezia: la formazione di una società colta nella Rovereto di primo Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*. Atti del Convegno, Rovereto 12-14 ottobre 1995, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1996, pp. 67-89.

ANDREIS G., *Andreas Hoffer e la sollevazione del Tirolo del 1809*, a cura e con presentazione di A. ZIEGER, Trento, Panorama, 1960-62.

A norma di Regola. Le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700, a cura di M. NEQUIRITO, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 2002.

ARENDE H., *Walter Benjamin: l'omino gobbo e il pescatore di perle*, in *Ead., Il futuro alle spalle*, Bologna, Il Mulino, 1995 (Intersezioni, 151), pp. 43-103.

BACCHETTI E., *Rovereto: vicende politiche e produzione statutaria*, in *Gli statuti di Rovereto (1425 – 1570). Testi scelti, tradotti e illustrati da E. BACCHETTI; presentazione di G. ORTALLI*, Rovereto, Biblioteca civica, 2001, pp. 11-17.

BALDI G., *La Biblioteca civica Girolamo Tartarotti di Rovereto: contributo per una storia*, Calliano (Tn), Manfrini, 1995.

BARONI CAVALCABÒ C., *Idee della storia e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano*, s.l. e a. [Rovereto, 1776].

BELLABARBA M., *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di F. COLAO e L. BERLINGUER, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 175-231.

BELLABARBA M., *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, Rovereto, Comune di Rovereto – Biblioteca civica – Accademia Roveretana degli Agiati, 1991, pp. 9-29.

BELLABARBA M., *Rovereto in età veneziana. Da borgo signorile a società cittadina*, in *Il Trentino in età veneziana*. Atti del Convegno, Rovereto 18-20 maggio 1989, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1990, pp. 279-301.

BENVENUTI S., *Il Trentino durante la guerra 1914-1918*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea; 1803-1918*, a cura di M. GARBARI e A. LEONARDI, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 193-224.

BERMAN H.J., *Diritto e rivoluzione, II, L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, ed. it. a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, Il Mulino, 2010.

BERTANZA G., *Storia di Rovereto*, 2^a edizione aumentata e migliorata per cura di G. CHIESA, Rovereto, Grigoletti, 1904.

BIGARAN M., *Un socialista tra due secoli. Antonio Piscel (1871-1947)*, in «I buoni ingegni della patria». *L'Accademia, la cultura e la città nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e Novecento*. Atti del ciclo di conferenze Rovereto, 16 marzo – 11 maggio 2000 e 15 marzo – 10 maggio 2001, a cura di M. BONAZZA, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2002, pp. 349-369.

BONAZZA M., *L'Accademia roveretana degli Agiati*, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1998.

CALASSO F., *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970.

CAPUZZO E., *Carte di Regola e usi civici nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXIV, fasc. 4 (1985), pp. 371-42.

Carte di Regola e Statuti delle Comunità rurali trentine, a cura di F. GIACOMONI, Milano, Jaca book, 1991.

CHIESA G., *Don Pietro Marotta e l'eccidio dei napoletani nel 1703. Narrazione storica e processo estratti dall'archivio roveretano*, Rovereto, Grigoletti, 1894-1895.

CHINI G., *Il Palazzo municipale di Rovereto: note storico-descrittive*, Rovereto, Tipografia roveretana, 1897.

CHINI G., *La Guardia civica di Rovereto nel 1815*, Rovereto, Tipografia economica, 1909.

CHINI G., *La pestilenza del 1630-34 a Rovereto e dintorni. Noterelle di cronaca estratte dal civico archivio*, Trento, Zippel, 1907.

CHIUSOLE A., *Notizie antiche e moderne della Valle Lagarina*, Verona, per l'erede Merlo alla Stella, 1787 (rist. anast. Bologna, Forni, 1980).

Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia, Milano, Stamperia reale, 1811.

CORSINI U., *Il Trentino nel secolo decimonono, I, 1796-1848*, Rovereto, Manfrini, 1963.

DALBOSCO G., *La legislazione statutaria a Rovereto in età asburgica*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, relatore D. Quaglion, Anno accademico 1992-93.

DALPONTE L., *Uomini e genti trentine durante le invasioni napoleoniche: 1796-1810*, Trento, TEMI, 1984.

DEFRANCESCO S., *Ancora la questione delle Guardie municipali*, «Il Messaggero», 11/05/1908.

DEFRANCESCO S., *La questione del corpo delle civiche guardie*, Rovereto, Sottochiesa, 1908.

DEFRANCESCO S., *Memorie storiche della vita politico-amministrativa della città di Rovereto nel periodo immediato postbellico (novembre 1918 incluso marzo 1930)*, Rovereto, tipografia Teo Longo, 1941.

DEFRANCESCO S., *Per il servizio delle Civiche Guardie*, «Il Messaggero», 06/05/1908.

DE VENUTO L., *I Betta di Brentonico-Rovereto. Storia di una famiglia della Valle Lagarina attraverso tre secoli (XVII-XIX)*, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati - Osiride, 2018.

DE VENUTO L., *La biblioteca di un notaio roveretano: Giovanni Battista Passerini († 1687)*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie VII, vol. 10.A (2000), pp. 171-189.

Difesa e governo del Paese: il Landlibell trentino-tirolese del 1511, catalogo a cura di M. NEQUIRITO, C. A. POSTINGER, A. TOMASI, Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2011.

FATTURINI P., *Le riforme amministrative a Rovereto sotto Giuseppe II*, Tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, relatore C. Mozzarelli, Anno accademico 1994-95.

FAUSTINI G., *Il movimento socialista nel Trentino dal 1919 al 1924*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LIX (1980), pp. 397-46.

FERRARI S., *Una società «confinante»: la vicenda storica dell'Accademia roveretana degli Agiati*, in *Cultura letteraria e sapere scientifico nelle accademie tedesche e italiane del Settecento*, a cura di ID., Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2003, pp. 91-126.

FILIPPI C., *Ancora la questione delle guardie*, «Il Popolo», 05/05/1908.

FILIPPI C., *Rimedio pronto*, «Il Popolo», 09/05/1908.

FRANCHINI E., *Il movimento socialista trentino dal dopoguerra al fascismo (1919-1925)*, Trento, TEMI, 1987.

FRANCHINI L., *Il "Corso Nuovo Grande". Corso San Rocco, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Angelo Bettini a Rovereto*, Rovereto, Biblioteca civica, 2007.

FRANCHINI L., *I palazzi di Ambrogio Rosmini nel settecentesco "Corso Nuovo Grande"*, Rovereto, Biblioteca civica, 2005.

FRIZZERA F., *Spostamenti forzati, controllo poliziesco e politiche di assistenza. I profughi trentini nel contesto europeo*, in *Il Trentino e i trentini nella Grande Guerra. Nuove prospettive di ricerca*, a cura di M. BELLABARBA e G. CORNI, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 11-42.

GARBARI M., *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea; 1803-1918*, a cura di M. GARBARI e A. LEONARDI, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 13-164.

Gli estimi della città di Rovereto: 1449-1460-1475-1490-1502, a cura di G. BALDI, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1988.

Gli statuti di Rovereto (1425-1570). Testi scelti, tradotti e illustrati da E. BACCHETTI; presentazione di G. ORTALLI, Rovereto, Biblioteca civica, 2001.

GROFF S., *Introduzione*, in *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610. Con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, a cura di S. GROFF, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 9-38.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

GUARNIERI N., *Multa istantanea, anche per la movida*, «L'Adige», 23/06/2020.

Il territorio trentino nella storia europea, III, *L'età moderna*, di M. BELLABARBA e S. LUZZI, Trento, FBK Press, 2011.

Il territorio trentino nella storia europea, IV, *L'età contemporanea*, di A. BONOLDI e M. CAU, Trento, FBK Press, 2011.

KNAPTON M., *Per la storia del dominio veneziano del Trentino durante il '400: l'annessione e l'inquadramento politico-istituzionale*, in *Dentro lo "Stado Italico". Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO e M. KNAPTON, Trento, Gruppo culturale Civis, 1984, pp. 183-209.

L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento. Atti del Convegno, Rovereto 9 ottobre e 3-4 dicembre 1998, a cura di M. ALLEGRI, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000.

«L'epoca d'ogni cambiamento». *Storia e documenti trentini del periodo napoleonico*, a cura di M. NEQUIRITO, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 2004.

LEONI G., *Il Palazzo pretorio di Rovereto: la storia, il restauro*, Rovereto - Mori (Tn), Comune di Rovereto - La Grafica, 2003.

MERIGGI M., *Patrizi e funzionari a Trento tra rivoluzione e restaurazione*, in *Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime*. Atti del Convegno, Rovereto 25, 26, 27 ottobre 1990, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1993, pp. 115-131.

MERIGGI M., *Società e istituzioni a Rovereto nell'età delle riforme: il giudizio di Nicolò Cristani de Rallo*, in *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*. Atti del Convegno, Rovereto 9 ottobre e 3-4 dicembre 1998, a cura di M. ALLEGRI, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, pp. 69-77.

MONTELEONE R., *Il movimento socialista nel Trentino. 1894-1914*, Roma, Editori Riuniti, 1971.

NEQUIRITO M., *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*. Atti del Convegno, Rovereto 12-14 ottobre 1995, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1996, pp. 319-346.

NEQUIRITO M., *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

NEQUIRITO M., *Le istituzioni roveretane dall'invasione napoleonica alla Restaurazione*, in *Rovereto, il Tirolo, l'Italia: dall'invasione napoleonica alla Belle Époque*, Atti del Seminario di studio, Rovereto 28-29 ottobre e 2-3 dicembre 1999, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2001, pp. 63-98.

NICOLUSSI ANZOLON M., *Il Magistrato politico-economico nella città di Rovereto: tra amministrazione politica e controllo della giustizia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore M. Bellabarba, Anno accademico 2008-2009.

OBERHOFER A., *Andreas Hofer (1767-1810): dalle fonti alla storia*, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2010.

ORTALLI G., *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, in *Il Trentino in età veneziana*. Atti del Convegno, Rovereto 18-20 maggio 1989, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1990, pp. 13-48.

ORTALLI G., *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, Rovereto, Comune di Rovereto – Biblioteca civica – Accademia Roveretana degli Agiati, 1991, pp. 31-47.

PEDROLI S., *Un capitolo di storia roveretana (1771-1801)*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie III, vol. 9 (1903), pp. 149-181.

PEDROTTI P., *L'attività pubblica del barone Sigismondo Moll durante il primo Regno d'Italia*, in «Studi trentini di scienze storiche», XVII n. 2 (1936), pp. 65-99.

PERONI M., *Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento*, Pomarolo (Tn), Comun Comunale lagarino, 1996.

PIZZINI L., *Controlli. Vigili sempre in strada*, «L'Adige», 29/03/2020.

PIZZINI L., *I semafori li comanda il tablet*, «L'Adige», 19/12/2019.

PIZZINI L., *Rifiuti, linea dura: 273 multe nel 2019*, «L'Adige», 12/01/2020.

PIZZINI L., *Sicurezza, telecamere in ogni comune*, «L'Adige», 12/02/2020.

PIZZINI L., *Sulle strade duemila controlli serali*, «L'Adige», 22/01/2020.

PIZZINI L., *Un solo corpo di vigili in servizio su 15 Comuni*, «L'Adige», 02/07/2020.

PIZZINI L., *Vigili, l'ultimo "sì" per gli altipiani*, «L'Adige», 30/06/2020.

PIZZINI L., *Vigili, via al servizio nell'Alta Vallagarina*, «L'Adige», 07/01/2020.

POSTINGER C.T., *Due carte di regola lagarine in volgare. La carta di regola di Marco (1444). La carta di regola di Volano (1474). Le più antiche comunità rurali della Valle Lagarina e le loro regole*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», serie IV, vol. 1 (1913), pp. 67-112.

QUAGLIONI D., *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in *Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Rovereto*, Atti del Convegno,

Rovereto 23-24 settembre 1989, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1989, pp. 1-23.

QUAGLIONI D., *Gli interpreti dello statuto*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, Rovereto, Comune di Rovereto – Biblioteca civica – Accademia Roveretana degli Agiati, 1991, pp. 53-59.

QUAGLIONI D., *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.

RASERA F., *Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937)*, in *Storia del Trentino*, VI, *L'età contemporanea; il Novecento*, a cura di A. LEONARDI e P. POMBENI, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 75-130.

RASERA F., *Fascisti e antifascisti. Appunti per molte storie da scrivere*, in *Rovereto in Italia: dall'irredentismo agli anni del fascismo (1890-1939)*, Atti del Seminario di studio, Rovereto 28-29 settembre e 25-26-27 ottobre 2000, a cura di M. ALLEGRI, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2002, pp. 85-130.

RAVANELLI C., *Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino*, in «Archivio Trentino», XI (1893), pp. 69-112 e 212-258.

Regolamento delle Civiche Guardie, Rovereto, Grigoletti, 1890.

Regolamento organico di servizio e disciplinare per il Corpo dei Vigili urbani, Rovereto, Grigoletti, 1927.

Regolamento speciale per il Corpo Vigili urbani, Rovereto, Comune di Rovereto, 1962.

Regolamento speciale per il Corpo dei Vigili urbani, Rovereto, Comune di Rovereto, 1969.

Rovereto 1919-39. Studi, 1, a cura del Laboratorio di Storia di Rovereto con saggi di Q. ANTONELLI, L. EMILIANI, D. LEONI, F. RASERA, R. SETTI, R. STEDILE, Rovereto, Nicolodi, 2000.

Rovereto 1940-45. Frammenti di un'autobiografia della città, a cura di D. LEONI e F. RASERA, Rovereto, Osiride, 1993.

Rovereto da borgo medievale a città nelle scritture della Serenissima conservate

presso l'Archivio storico e la Biblioteca civica di Rovereto, a cura di G. BALDI e S. PIFFER, Rovereto, Biblioteca civica, 1990.

SARTORI M., *Ambiente economico-sociale e movimento demografico a Rovereto nel XVIII secolo (1737-1786)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore F. Seneca, Anno accademico 1978-79.

SETTIA A.A., *Da villaggio a città: lo sviluppo dei centri minori nell'Italia del Nord*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. BORTOLAMI, Milano, Silvana, 1988, pp. 26-40.

Statuta Roboretana Civilia et Criminalia, Tridenti, MDCXVII, riproduzione anastatica in coda a *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610. Con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, a cura di S. GROFF, Venezia, Il Cardo, 1995.

Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, a cura di F. PARCIANELLO; introduzioni di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, Rovereto, Comune di Rovereto – Biblioteca civica – Accademia Roveretana degli Agiati, 1991.

Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610. Con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617, a cura di S. GROFF, Venezia, Il Cardo, 1995.

STAUBER R., *La dominazione bavarese nel Roveretano*, in *Rovereto, il Tirolo, l'Italia: dall'invasione napoleonica alla Belle Époque*, Atti del Seminario di studio, Rovereto 28-29 ottobre e 2-3 dicembre 1999, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2001, pp. 45-62.

STINGHEN M., *I vigili nei quartieri con l'ufficio mobile*, «Trentino», 02/02/2019.

TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

TELANI G., *Notizie storiche intorno agli avvenimenti politici e militari avuti in Roveredo e nel territorio dall'Aprile dell'anno 1809 sino al Settembre 1810 compresavi la maniera di governare le cose pubbliche tenuta in quel tempo dai Rettori della città*, 1818, in G. BERTANZA, *Storia di Rovereto*, 2^a edizione aumentata e migliorata per cura di G. CHIESA, Rovereto, Grigoletti, 1904, pp. 153-213.

Tragico epilogo d'una serata allegra, «Il domani di Vallagarina», 29/09/1920.

TRENTINI A., *Riforme amministrative e politica tributaria a Rovereto nella seconda metà del XVIII secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere, relatore M. Berengo, Anno accademico 1969-70.

Un doloroso episodio, «La libertà», 21/09/1920.

VANNETTI G.V., *Passaggio per Roveredo di S.A.R. Madama Isabella Maria, Infanta di Parma, sposa a S.A.R. Giuseppe Benedetto Arciduca d'Austria, il dì 18 Settembre 1760*, Rovereto, Marchesani, MDCCLX.

VARANINI G.M., *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti*, in *Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, a cura di E. CASTELNUOVO, Trento, TEMI, 1987, pp. 17-41.

VOLTELINI H. VON, *Gli antichi statuti di Trento*, trad. di P. E. DE ZORDO, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1989.

ZANEI D., *Rovereto durante la dominazione veneziana (1416-1509)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova-Verona, Facoltà di Magistero, relatore G. Zippel, Anno accademico 1973-74.

ZENDRI C., *Un giurista e il tramonto dell'Antico Regime: Giovanni Battista Todeschi (1730-1799)*, in «I buoni ingegni della patria». *L'Accademia, la cultura e la città nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e Novecento*. Atti del ciclo di conferenze Rovereto, 16 marzo – 11 maggio 2000 e 15 marzo – 10 maggio 2001, a cura di M. BONAZZA, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2002, pp. 87-109.

ZOTTI R., *Storia della Vallagarina*, Trento, Monauni, 1862-63 (rist. anast. Bologna, Forni, 1969).

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 112/1998.

Deliberazione del Comune di Rovereto n. 13, 15/05/2019.

Deliberazione del Comune di Rovereto n. 29, 09/07/2019.

Deliberazione del Comune di Rovereto n. 61, 03/12/2019.

Deliberazione del Comune di Rovereto n. 19, 30/06/2020.

Deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 2554, 18/10/2002.

Legge n. 65/1986.

Legge provinciale n. 112/1998.

Legge provinciale n. 8/2005.

INDICE DEI NOMI

- Albertani Giacomo, 87
Albertini Giuseppe, 120, 123, 129
Allegri Davide, 52n
Allegri Mario, 42n, 126n
Amadori Mauro, 6, 7
Andreatta Giacomo, 96
Andreis Girolamo, 53n, 73, 74
Andreotti Giuseppe, 67
Angheben Arnaldo, 126
Angheben Gasparo, 98
Angheben Valentino, 99
Antonelli Quinto, 125n
Arendt Hannah, 8n
Arioldi Angelo, 131, 134

Bacchetti Enrico, 20n, 33n
Baldessari [?], 96
Baldi Gianmario, 7, 15n, 26n, 42n
Bampa Giuseppe, 126, 127, 128-n
Bandera Enrico, 126, 127, 128-n
Baroni Camillo, 73, 75
Baroni Cavalcabò Clemente, 17n
Bartolomeo *ufficiale*, 26
Bartolomeo *vicentinus*, 26
Bastiano *cavaliere*, 26
Bellabarba Marco, 8n, 15n, 18n, 29n, 51n, 52n, 83n, 125n,
Bendel Marco, 55, 56, 57, 63, 64
Benjamin Walter, 8
Benvenuti Sergio, 125n

Berardo Giulio, 134
Berengo Marino, 43n
Berlinguer Luigi, 18n
Berman Harold Joseph, 10n
Bertanza Giovanni, 40n, 41n, 53n, 67n
Bigaran Mariapia, 114n
Birti Cesare, 73
Bisoffi Giuseppe, 97
Bonapace Pietro, 73
Bonazza Marcello, 42n, 43n
Bonoldi Andrea, 95n
Bonomi Bortolameo, 83, 85, 88
Bonora Rodolfo, 121, 123
Borsato Fortunata, 113
Bortolamedi Tomaso, 107
Bortolami Sante, 18n

Cagnola [?] ispettore, 63
Caimi Carlo, 95, 96, 97, 98, 99, 102, VII
Calasso Francesco, 8n, 10n
Calovini Camillo, 115
Camilla *moglie dell'ispettore Cagnola*, 63
Campolongo Cristiano, 96
Candelpergher Osvaldo (1815), 73
Candelpergher Osvaldo (1913), 121
Candelpergher Pietro, 73, 76
Candioli Girolamo, 87
Caneppele Rita, 131
Capuzzo Ester, 16n
Castelbarco Armano di, 15

Castelbarco Azzone di, 15, 17
 Castelbarco Bonifacio di, 15
 Castelbarco Giancarlo di, 15
 Castelbarco Guglielmo di, 15, 17
 Castelbarco Marcabruno di, 15
 Castelbarco Tommaso di, 15
 Castelnuovo Enrico, 15n
 Cattoi Nicolò, 69
 Cau Maurizio, 95n
 Cazzonelli Valentino, 88
 Chiesa Gustavo, 40n, 41n
 Chini Giuseppe, 26n, 40n, 70n
 Chiusole Adamo, 15n
 Chiusole Giuseppe, 87
 Circolo Pietro, 31
 Colao Floriana, 18n

 Cordin Giovanni, 115, XI
 Corni Gustavo, 125n
 Corsini Umberto, 51n, 83n, 95n,
 Costa Francesco, 115
 Cracco Giorgio, 18n

 D'Arcangelo Marco, 134, 136n
 Dalbosco Giuliana, 33n
 Dalponte Lorenzo, 51n
 Daprà Annibale, 107
 de Abbondi Giorgio, 91, 92
de Archo Bertoldo, 31
 de Chiusole Cristiano, 101, VIII
 de Cobelli Felice, 66
 de Fogolari Gasparo, 103, 105, 106, 107n,
 109n
 Defrancesco Silvio, 117-n, 118, 119, 120,
 121, 126, 127-n, 128-n, 129, 130
 Defrancesco Valentino, 113-n, 114, 115, 120
 De Gasperi Alcide, 128
 Degaspero Faustino, 107, 109, X
 degli Alberti Alberto, 66
 dei Cobelli Carlo, VI
 de Lindegg Baldassarre, 66
 de Lindegg Melchiorre, 39
 de Moll Leopoldo, 73
 de Partini Carlo, 66
 de Pizzini Edoardo, 99
 De Venuto Liliana, 41n, 42n
 de Zordo Pier Egilberto, 19n
 Dossi Francesco, 127

 Emiliani Luigi, 125n
 Eugenio di Savoia, 41

 Facchini Casimiro, 105, 107, 108
famiglio del macellaio Giuliani, 56
famiglio di Valentino Cazzonelli, 88
 Fatturini Patrizia, 43n
 Faustini Gianni, 126n
 Fenner Franz Philipp, 67
 Ferrari Stefano, 42n
 Festi Bilieni Agostino, 85, III
 Filippi Cirillo, 117-n
 Fiorentù Italo, 126, 127, 128n
 Fogolari Carlo, 83, 85, 87, 88

fornera di borgo S. Caterina, 39
Forster Ellinor, 52n
Francesco Giuseppe, 95, 97
Francesco II, 62
Franchi Luigi, 97
Franchini Enrica, 126n
Franchini Lucio, 42n
Frizzera Francesco, 125n

Galvagni Pietro, 126
Garbari Maria, 83n, 95n
Giacomelli Battista, 55
Giacomelli Giovanni, 115
Giacomoni Fabio, 16n
Gilberti Ettore, 122, XIII
Giovanni *ufficiale*, 26
Giuliani [?] *macellaio*, 56
Giuseppa *beccazza bettoliera*, 97
Giuseppe II, 42, 44
Granotto Antonio, 56
Groff Silvano, 33n, 39n
Grossi Paolo, 8n, 10n
Guarnieri Nicola, 139n

Heiss Hans, 52n
Hofer Andreas, 52, 53-n, 61, 66

Isabella Maria *infanta* di Spagna, 42

Kertler Antonio, 87
Knapton Michael, 18n

Lenzi Giuseppe, 88

Leonardi Andrea, 52n, 83n, 126n
Leonardi Costantino, 115
Leoni Diego, 125n, 131n
Leoni Giorgio, 26n
Leopoldo I, 41
Longhi Pietro, 99
Lorenzini Pietro, 102
Luzzi Serena, 52n

Maffeotti-Floriani Giuseppe, I
Malfatti Cesare, 101
Malfatti Valeriano, 126
Manci Gaetano, 57
Manzana Maria, 96
Maria Teresa d'Austria, 42, 43
Marini Girolamo, 90, 91, 92, 98
Marino Girolamo, 26, 27
Marotta Pietro, 40, 41
Marsilli Andrea, 73
Martinati Fortunato, 96
Martinatti Fortunato, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, V
Massimiliano d'Asburgo *arciduca*, 40
Massimiliano I d'Asburgo, 29, 36
Matteotti Francesco, 86
Mazohl Brigitte, 52n
Meriggi Marco, 43n, 53n
Merighi Franco, 136n
Moll Sigismondo, 53
Monteleone Renato, 126n

Morandini Francesco, 105
Mozzarelli Cesare, 43n
Nani Girolamo, 27
Nasimbeno di Sant'Ilario, 17
Nequirito Mauro, 16n, 37n, 43n, 44n, 51n, 52n, 53n
Nicolussi Anzolon Marco, 83n

Oberhofer Andreas, 53n
Ortalli Gherardo, 8n, 15n, 19n, 20n
Oss Giuseppe, 113-n
Ottaviani Eugenio, 130, 131

Pagani *Stephano*, 31
Pagani *Zuan*, 31
Parcianello Federica, 8n, 15n
Parolin Bastiano, 31
Passerini Fiorella, 136n
Pedrolli Savino, 43n
Pedrotti Pietro, 53n
Perolari Malmignati Pietro, 64
Peroni Marta, 18n, 22n, 36n, 40n
Peterlini Achille, 109, 113
Pezcoller Giovanni, 102
Piffèr Stefano, 15n
Piscel Antonio, 114-n, 128
Pizzini Luisa, 137n, 138n, 139n, 140n
Plancher Gaetano, 73
Pollanzach Tommaso, 129
Pombeni Paolo, 126n
Postinger Carlo Andrea, 37n
Postinger Carlo Teodoro, 17n
Pozza Marco, 99

Quaglioni Diego, 8-n, 10n, 15n, 19n, 29n, 33n
Raffaele *monaco*, 31
Raoss Guido, 126, 127
Rasera Fabrizio, 125n, 126n, 129n, 131n
Ravanelli Cesare, 18n
Riccabona Francesco, 80, 84
Righi Bortolo, 103
Roschmann Anton von, 67
Rosmini Beniamino, 99
Rossi Giuseppe, 120
Ruaro Emanuele, 7, 136
Ruele Antonio, 69

Saibante Giuseppe, 39
Salvaterra Pietro, 121
Salvetti Enrico, 113
Santacatterina Carlo, 113
Santi Giacomo, 99, 103
Sartori Gino, 131
Sartori Maria, 42n
Schlumbreck Guglielmo, 109
Schrott Tommaso, 66
Sega Cristina, 7
Seneca Federico, 42n
Setti Roberto, 125n
Settia Aldo Angelo, 18n
Stauber Reinhard, 51n

Stedile Renato, 125n
Stinghen Michele, 139n

Tambosi Giuseppe, 66
Tarello Giovanni, 10n
Tartarotti Girolamo, 5, 7
Telani Giuseppe, 53n
Testori Domenico, 70
Thaler Fausto, 115
Toldo Davide, 107-n
Tolomei Francesco Antonio, 54, 55, 56, 57
Tomasi Armando, 37n
Tomezoni Giuseppe, 55
Toniatti Attilio, 133
Tonio *servo*, 26
Torelli Pietro, 102
Trenti Vitale, 132
Trentini Amedeo, 43n
Turrini Agostino, 102
Turroni Fortunato, 99, 102, 103, 108, 109

Valbusa Giuseppe Maria, 66
Valduga Francesco, 7
Valentinelli Luigi, 113, 115, 123, XII
Vannetti Giuseppe Valeriano, 42n,
Varanini Gian Maria, 15n
Vendôme, Luigi Giuseppe di Borbone-, 40
Venier Pietro, 25
Voltelini Hans von, 19n

Zamboni Giuseppe, 98
Zandonati Giovanni Battista, 73
Zanei Daniela, 19n
Zanino *servo*, 26
Zendri Christian, 11, 43
Zieger Antonio, 53n
Zippel Gianni, 19n
Zotti Raffaele, 15n, 17n, 36n, 40n, 41n, 53n, 67n
Zugni Giovanni Battista, 40, 41

INDICE GENERALE

Introduzione	5
Prefazione. A proposito di una storia del diritto proprio	7
Ringraziamenti	13
Capitolo I: Dai signori di Castelbarco al dominio veneziano	15
Capitolo II: Tra Venezia e l'Impero. Sicurezza urbana e ordine pubblico nel XV nel XVI secolo	29
Capitolo III: Il Seicento e il Settecento	39
Capitolo IV: Sicurezza e vigilanza urbana dalle invasioni napoleoniche al 1815	51
Capitolo V: Gendarmi, compagnie di difesa e guardie	61
Capitolo VI: La nascita del Corpo delle Guardie civiche	83
Capitolo VII: Le Guardie civiche nella seconda metà del XIX secolo	95
Capitolo VIII: Il Corpo tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento	113
Capitolo IX: Dalla prima guerra mondiale alla fine del Novecento	125
Capitolo X: Le nuove sfide del XXI secolo. La gestione associata del servizio: ritorno al futuro	135
Bibliografia e fonti	141
Indice dei nomi	152

Grafica e stampa
ARTI GRAFICHE LONGO
di Rovereto

